*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 138° — Numero 286**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 9 dicembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

# SOMMARIO

**LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1997.

**Approvazione del contratto di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a** . . . . . . . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1997.

**Scioglimento del consiglio comunale di Lecce** . . . . Pag. 18

**DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**

**Ministero delle finanze**

DECRETO 20 novembre 1997.

**Approvazione, con le relative istruzioni, del modello di dichiarazione mod. 780/98 concernente l'imposta sostitutiva sul patrimonio degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto nazionale ed esteri** . . . . . . Pag. 19

DECRETO 20 novembre 1997.

**Approvazione, con le relative istruzioni, del modello di dichiarazione mod. 780-*bis*/98 concernente l'imposta sostitutiva sul patrimonio dei fondi di investimento mobiliare chiusi.** Pag. 33

DECRETO 20 novembre 1997.

**Approvazione, con le relative istruzioni, del modello di dichiarazione mod. 780-*ter*/98 concernente l'imposta sostitutiva dovuta dai fondi pensione.** . . . . . . . . . . Pag. 39

**Ministero del tesoro**

DECRETO 26 novembre 1997.

**Trasferimento di credito dalla soppressa cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Lecce alla Federazione delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali in liquidazione** . . . . . . Pag. 45

DECRETO 4 dicembre 1997.

**Emissione della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni** . . . . . . . . . . Pag. 45

DECRETO 4 dicembre 1997.

**Emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni** . . . . . . . Pag. 46

DECRETO 4 dicembre 1997.

**Emissione della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.** . . . . . . Pag. 46

DECRETO 4 dicembre 1997.

**Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro giorni, seconda tranche, centottantadue giorni, prima tranche, e trecentosessantasette giorni, seconda tranche, relativi all'emissione del 28 novembre 1997.** Pag. 47

**Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato**

DECRETO 24 novembre 1997.

**Proroga della gestione straordinaria de Il Sole assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Genova** . . . . . . . . . . Pag. 48

DECRETO 27 novembre 1997.

**Istituzione di una struttura organizzativa, nell'ambito delle articolazioni della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, con compiti di analisi e controllo sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive** . . . . . . . . Pag. 48

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale**

DECRETO 28 ottobre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa agricola «Cooperativa agrindustria calabrese», in Corigliano** . . . . . . . . Pag. 49

DECRETO 28 ottobre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa di servizi Arcobaleno», in S. Giovanni in Fiore** . . . . . . . . Pag. 49

DECRETO 28 ottobre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa mista «Linea Verde», in Acri** . . . . . . . . Pag. 50

DECRETO 28 ottobre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa agricola «Europa 92», in Paola** . . . . . . . . Pag. 50

DECRETO 28 ottobre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa agricola «La Nostrana», in Bocchigliero** . . . . . . . . Pag. 50

DECRETO 28 ottobre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Servizi turistici internazionali», in Cassano Jonio.** Pag. 51

DECRETO 4 novembre 1997.

**Scioglimento di alcune società cooperative** . . . . . . . . Pag. 51

DECRETO 19 novembre 1997.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Allevatori riuniti - Soc. coop. a r.l.», già Co.Ra.Bi. - Cooperativa ravennate bieticoltori, in Ravenna, e nomina del commissario liquidatore** . . . . . . . . Pag. 55

DECRETO 19 novembre 1997.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa mista «Metropolis Service - Soc. coop. a r.l.», in Senigallia, e nomina del commissario liquidatore** . . . . . . . . Pag. 55

**Ministero della sanità**

DECRETO 11 novembre 1997.

**Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di terapista della riabilitazione** . . . . . . . . Pag. 56

DECRETO 19 novembre 1997.

**Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»** . Pag. 56

**Ministero della sanità**

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 2 ottobre 1997.

**Conferma della classificazione di alcune specialità medicinali a prezzo variato** . . . . . . . . Pag. 57

PROVVEDIMENTO 13 ottobre 1997.

**Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537** . . . . . . . . Pag. 58

**Ministero per le politiche agricole**

DECRETO 21 ottobre 1997.

**Rettifica al decreto dirigenziale 8 ottobre 1996 di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Garda»** . . . . . . . . Pag. 58

**DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI**

**Comitato interministeriale per la programmazione economica**

DELIBERAZIONE 25 settembre 1997.

**Modificazioni ed integrazioni alla delibera 23 aprile 1997 recante: «Art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, approvazione opere da finanziare».** (Deliberazione n. 187/97) . . . . . . . . Pag. 59

DELIBERAZIONE 16 ottobre 1997.

**Convenzione n. 302/88 - Rete viaria e fognante di completamento nell'area industriale di Solofra. Approvazione della perizia di variante e proroga della convenzione.** (Deliberazione n. 195/97) . . . . . . . . Pag. 61

DELIBERAZIONE 16 ottobre 1997.

**Regione Abruzzo - Revoca di finanziamenti *ex lege* n. 64/1986, attribuiti dal 2° e 3° piano annuale di attuazione - azione organica 6.3 zone interne.** (Deliberazione n. 205/97). Pag. 61

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

**Università di Parma**

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1997.

**Modificazioni allo statuto dell'Università** . . . . . . . . Pag. 63

**Università del Molise in Campobasso**

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1997.

**Modificazioni allo statuto dell'Università** . . . . . . . . Pag. 65

**Università di Perugia**

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1997.

**Modificazioni allo statuto dell'Università** . . . . . . . . Pag. 67

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Presidenza del Consiglio dei Ministri:** Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione culturale «Panathlon International Domenico Chiesa», in Rapallo ... Pag. 69

**Ministero di grazia e giustizia:** Conferimento di diplomi «Al merito della redenzione sociale» .......... Pag. 69

**Ministero dell'interno:** Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario .......... Pag. 69

**Ministero del tesoro:** Cambi di riferimento del 5 dicembre 1997 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 .......................... Pag. 70

**Ministero per i beni culturali e ambientali:** Riconoscimento della personalità giuridica del Centro sulla storia dell'impresa e dell'innovazione, in Milano ........... Pag. 70

**Ministero per le politiche agricole:** Nomina della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici per il quadriennio 1997-2001 ................ Pag. 70

**Ministero della sanità:** Trasferimento della titolarità di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano ..................... Pag. 70

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:**

Nomina del commissario governativo della società cooperativa edilizia «Bernini», in Lecce .............. Pag. 73

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione ............................ Pag. 73

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale ................................ Pag. 74

**Regione Friuli-Venezia Giulia:** Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Cooperativa tra consumatori dipendenti enti pubblici - Soc. coop. a r.l.», in Gorizia, e nomina del commissario governativo .................. Pag. 76

## RETTIFICHE

*ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al provvedimento del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco, 15 settembre 1997 concernente: «Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».** (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 269 del 18 novembre 1997) ....... Pag. 76

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 243

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre 1997.

**Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni ricomprese nel comparto di contrattazione «Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo» — relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, per gli aspetti normativi e dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, per gli aspetti economici — concordato in data 26 settembre 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, RdB/CUB, UGL, USPPI e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali CISL/Aziende/Dirig., CIDA/FNDFP/Aziende e CIDA/FDC/SINDIRCREDITO, con la condizione che nel testo da sottoscrivere si provveda ad espungere l'«accordo sui servizi minimi essenziali» perché privo del prescritto «giudizio di idoneità» espresso dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge n. 146/1990.**

**Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni ricomprese nel comparto di contrattazione «Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo» — relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, per gli aspetti normativi e dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, per gli aspetti economici — sottoscritto in data 10 novembre 1997.**

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre 1997.

**Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto di contrattazione «Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo» relativo al biennio economico 1996-1997 concordato in data 26 settembre 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, RdB/CUB (ammessa con riserva), USPPI (ammessa con riserva) e UNIONQUADRI (ammessa con riserva) e le organizzazioni sindacali CGIL/FP/Aziende/Dirig., CISL/Aziende/Dirig., CIDA/FNDFP/Aziende, CIDA/FDC/SINDIRCREDITO.**

**Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto di contrattazione «Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo» relativo al biennio economico 1996-1997 sottoscritto in data 10 novembre 1997.**

**97A9737-97A9738**

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 244

**Ministero dell'ambiente**

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1997.

**Approvazione del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque.**

**97A9321**

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1997.

**Approvazione del contratto di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;

Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 agosto 1994, n. 188, che ha approvato e reso esecutiva la convenzione stipulata in data 24 marzo 1994 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi reso nella seduta del 2 luglio 1997;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza del 29 luglio 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 ottobre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È approvato l'annesso contratto di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della convenzione Stato-RAI approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MACCANICO, *Ministro delle comunicazioni*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

VISCO, *Ministro delle finanze*

*Registrato alla Corte dei conti 1° dicembre 1997*
*Registro n. 7 Comunicazioni, foglio n. 333*

---

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI E LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

Premesso:

che l'art. 3 della convenzione tra lo Stato e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, stabilisce che essa sia integrata da un contratto di servizio di durata triennale e ne individua l'oggetto;

che gli effetti prodotti e i rapporti giuridici conseguiti dal citato art. 3 sono fatti salvi in virtù dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

che il 31 dicembre 1996 è venuto a scadenza il contratto di servizio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1996;

che sussiste, pertanto, la necessità di stipulare un nuovo contratto di servizio;

tra il Ministero delle comunicazioni, di seguito denominato Ministero, — in persona del Segretario generale dott. Guido Salerno — e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., di seguito denominata concessionaria, con sede in Roma, legalmente rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione prof. Vincenzo Siciliano, all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione della RAI si conviene e si stipula quanto appresso.

## *Capo I*

## PRINCIPI GENERALI

### Art. 1.

*Principi generali*

1. La concessionaria provvede, nell'ambito degli indirizzi impartiti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ad organizzare ed a svolgere il servizio pubblico in modo da garantire la più ampia rappresentazione delle istanze politiche, sociali e culturali presenti, a livello nazionale e locale, nel Paese.

2. La concessionaria deve esercitare i servizi in concessione alle condizioni previste dalla convenzione e dal presente contratto di servizio, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari in materia di diffusione e di telecomunicazioni, nonché delle direttive comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche, emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia.

3. Il presente contratto di servizio viene stipulato assumendo a riferimento il quadro macroeconomico di medio termine definito dai documenti di programmazione del Governo, con particolare riguardo alla dinamica del prodotto interno lordo, al tasso di inflazione, nonché ad altri eventuali specifici parametri del settore radiotelevisivo.

4. Il presente contratto stabilisce le modalità di raggiungimento degli obiettivi indicati nella convenzione in materia di assetti industriali, finanziari e di produttività aziendale, nonché di miglioramento della qualità del servizio considerando, ove pubblicati, anche i migliori risultati delle corrispondenti realtà europee comparabili alla concessionaria, con riferimento, a titolo esemplificativo, almeno alle seguenti macro aree: livello e andamento della redditività operativa, livello e andamento dell'indebitamento finanziario, struttura ed evoluzione delle differenti tipologie di costo afferenti la gestione operativa, livello e andamento della produttività dei principali fattori produttivi impegnati, caratteristiche tecniche e qualitative di erogazione del servizio, livelli medi dei canoni di abbonamento, ove applicati.

## *Capo II*

## PROGRAMMAZIONE E SERVIZI

### Art. 2.

*Programmazione televisiva*

1. La concessionaria si impegna, con decorrenza dalla data di efficacia del presente contratto, a consolidare la propria missione formativa ed informativa, rafforzando la struttura della sua offerta di informazione, cultura, spettacolo nella direzione della qualificazione del prodotto legata alle caratteristiche del servizio pubblico. La concessionaria dovrà, pertanto, accentuare il proprio ruolo produttivo, creativo, educativo, culturale utilizzando come linea guida il concetto della qualità che attraversi orizzontalmente tutti i generi dell'offerta televisiva anche tramite l'individuazione di nuove strategie di mercato, nuovi modelli produttivi, nuovi linguaggi televisivi. In questo contesto il servizio pubblico sarà impegnato a garantire il confronto quotidiano tra le esigenze dei telespettatori, da un lato, e della società, dall'altro, accompagnando in modo corretto, completo ed esaustivo il processo di ridefinizione dei modelli e delle sensibilità collettive con un costante aggiornamento della sua offerta, anche grazie ed una necessaria azione di innovazione e sperimentazione. La concessionaria si impegna anche ad interpretare i nuovi bisogni legati alla dimensione locale e territoriale e le tematiche che contraddistinguono la complessità delle diverse esigenze sociali. Da questo punto di vista il servizio pubblico deve rappresentare l'autonomia e la dialettica delle realtà sociali del nostro Paese in tutta la loro ricchezza dando voce anche a chi spesso voce non ha, il tutto deve tradursi, per ogni genere televisivo e per l'insieme degli spazi informativi, nel richiamo esplicito e nella rappresentazione di tutte quelle realtà sociali a cominciare dal mondo del lavoro, e di tutte quelle problematiche sociali e culturali emergenti (femminismo, ambientalismo, problemi della terza età, immigrazioni e rapporti Nord-Sud), che, trovandosi in condizione di debolezza sul piano degli strumenti informativi e nei confronti degli interessi forti, risultano largamente penalizzate. Garantirne l'accesso al sistema informativo, anche in forma diretta, rappresenta un dovere esplicito del sistema pubblico radiotelevisivo.

2. In questo contesto la concessionaria dovrà garantire la differenziazione dell'offerta sui diversi canali televisivi per diffusione terrestre, tenendo prioritariamente conto dei seguenti generi televisivi:

*a)* telegiornali: appuntamenti di informazione quotidiana, interna ed estera, tramite le testate giornalistiche della concessionaria che coprano l'intero arco della giornata con cadenza sistematica, garantiscano la necessaria copertura in tutte le fasce orarie e non siano interrotti, al loro interno, dalla trasmissione di messaggi pubblicitari;

*b)* informazione: inchieste, rubriche, programmi di attualità, costume e società, dibattiti, ecc. In questo ambito rientrano anche le rubriche di approfondimento di rete e di testata e i programmi informativi dedicati all'informazione sull'attività degli organi istituzionali e all'informazione parlamentare;

*c)* cultura: programmi che trattino i temi della scienza, della storia, dell'arte, dell'ambiente e che dedichino adeguati spazi di programmazione ai più significativi eventi nei settori delle opere teatrali, musicali, liriche, cinematografiche, letterarie, delle arti figurative e del balletto, ai programmi educativi, didattici, di formazione professionale. In questo ambito rientrano anche le produzioni cinematografiche di particolare livello artistico, i prodotti di fiction (tv movie, serie, miniserie, serials, ecc.) di analogo valore e tutti quelli di produzione italiana ed europea. Le quote di trasmissione dovranno rispettare le normative vigenti. La concessionaria si impegna, inoltre, a presentare, entro 60

giorni dalla data di efficacia del presente contratto, un prospetto riguardante il riequilibrio del mix produzione/acquisto dei generi film e fiction nella direzione di una maggiore valorizzazione del mercato italiano e comunitario;

*d)* servizio: programmi e rubriche di attualità, di costume e di interesse sociale che trattino, con linguaggi e formati differenziati, tematiche di interesse generale con particolare riguardo ai bisogni della collettività (per esempio, gli anziani, la salute, il lavoro, l'ambiente, le pensioni, il fisco, la casa, i rapporti tra pubbliche amministrazioni e cittadino) e delle fasce deboli. In questo ambito sono considerate anche le rubriche religiose, speciali notiziari per i non udenti e programmi destinati a particolari malattie di impatto sociale. Nel genere televisivo «servizio» rientrano anche programmi, o parti di essi, del genere «intrattenimento» (musicali, rotocalchi, varietà) dedicati a particolari tematiche di carattere sociale;

*e)* bambini e giovani: programmi specifici che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva e programmi, riguardanti tutti i generi televisivi, indirizzati allo specifico target di pubblico di bambini e giovani;

*f)* sport: programmi e telecronache degli avvenimenti sportivi nazionali ed internazionali riguardanti sia gli eventi di principale richiamo sia le discipline cosiddette «minori», nell'ottica anche della valorizzazione del ruolo sociale e formativo dello sport.

3. La concessionaria si impegna a destinare non meno del 60% della propria programmazione complessiva annuale televisiva — classificata per generi secondo le attuali codifiche utilizzate dalla concessionaria — ai programmi classificati alle lettere *a), b), c), d), e), f)* del comma 2 e trasmessi in orari di buon ascolto compresi qualli di «prime time».

4. Con riferimento al palinsesto, elaborato nel rispetto dei principi fissati dal comma 1 del presente articolo e dai successivi articoli 5 e 6, la concessionaria è tenuta a trasmettere semestralmente, per ciascuna rete televisiva, dettagliata informativa circa:

*a)* il numero di ore effettivamente trasmesse con l'indicazione percentuale rispetto al totale nel periodo considerato, per ciascuna delle seguenti tipologie di offerta: telegiornali, informazione, sport, cultura, bambini e giovani, servizio, film e fiction, intrattenimento. Per ciascun periodo, e con il dettaglio sospra specificato, dovrà, inoltre, essere fornito il dato alla diffusione media giornaliera.

*b)* il numero di ore effettivamente trasmesse nel periodo considerato rispetto al numero di ore prodotte nello stesso periodo per ciascuna delle categorie di programma sopra specificate.

Art. 3.

*Programmazione radiofonica*

1. Nello scenario della digitalizzazione e della multimedialità, che sarà caratterizzato da profonde trasformazioni nei formati dell'offerta e nelle modalità di fruizione, la concessionaria si impegna, nel settore della radiofonia, a mantenere e consolidare una funzione di orientamento e di stimolo del processo di modernizzazione, anticipando passaggi tecnologici e applicazioni industriali, a vantaggio dell'intero sistema della comunicazione radiofonica in Italia e all'estero. I valori, della «memoria storica» da una parte e dell'innovazione tecnologica dall'altra, sono i caratteri distintivi della radiofonia pubblica, ai quali si accompagnano le esperienze e le capacità professionali degli addetti, maturate in decenni di attività del settore.

2. In questo contesto, la concessionaria, per i propri programmi per diffusione terrestre, si impegna a garantire un'offerta diversificata e qualificante che, oltre a realizzare la tipica missione formativa e informativa del servizio pubblico, sia il terreno adatto per la sperimentazione di nuovi format sempre più richiesti dall'utenza, soprattutto in previsione dell'avvio del digital audio broadcasting (DAB). La concessionaria prevederà inoltre, nell'ambito della propria programmazione, l'utilizzo delle reti via cavo in via di realizzazione nelle grandi aree metropolitane. L'impegno è anche quello di utilizzare ai più presto i canali satellitari anche per un'ampia programmazione radiofonica.

Il piano editoriale della radiofonia della concessionaria poggia essenzialmente su quattro grandi tipologie di offerta, all'interno delle quali si possono poi articolare generi più specifici di prodotto:

*a)* informazione: giornali radio, sia a cadenza sistematica, sia con caratteristiche di «flusso», inchieste, «fili diretti» e dibattiti, rubriche e servizi sull'attività degli organi istituzionali, programmi e rubriche dedicate alle varie discipline sportive;

*b)* cultura e società: programmi legati alla scienza, alla letteratura, al teatro e alla musica classica, fiction radiofonica, documentari e rievocazioni storiche, che valorizzino anche le potenzialità degli archivi della concessionaria. Rubriche e «talk show» che, trattando temi sociali e di costume, anche rivolti al mondo dei giovani, stabiliscano il necessario collegamento con la popolazione e con il territorio;

*c)* intrattenimento: programmi di rivista e varietà, giochi, commedie musicali e musica leggera nei suoi diversi generi;

*d)* servizio: programmi e rubriche di pubblica utilità dedicate, sia a temi di particolare interesse sociale (salute, lavoro, previdenza, fisco, ecc.), sia a specifici target di utenza (non vedenti, anziani, emarginati, agricoltori, ecc). In questo ambito sono ricondotte anche le rubriche religiose e tutte le iniziative rivolte all'utenza mobile, alla sicurezza e, in generale, al miglioramento della qualità della vita.

In considerazione dell'evoluzione e del superamento del concetto di «genere radiofonico», inteso come categoria esclusiva di appartenenza di un programma, le trasmissioni radiofoniche della concessionaria saranno anche articolate in diverse componenti ciascuna delle quali ispirata alle tipologie sopraelencate. Ciò consentirà una migliore fruizione dell'offerta e quindi anche la giusta assimilazione dei temi e dei contenuti proposti.

3. Con riferimento al palinsesto, elaborato nel rispetto dei principi fissati dai commi 1 e 2 del presente articolo e dall'articolo 6, la concessionaria è tenuta a trasmettere semestralmente dettagliata informativa circa:

*a)* il numero di ore effettivamente trasmesse con l'indicazione percentuale rispetto al totale nel periodo considerato, per ciascuna delle seguenti tipologie di offerta: informazione, cultura e società intrattenimento e servizio. Per ciascun periodo e con il dettaglio sopra specificato dovrà inoltre essere fornito il dato alla diffusione media giornaliera;

*b)* il numero di ore trasmesse nel periodo considerato rispetto al numero di ore prodotte nello stesso periodo per ciascuna delle categorie di programma sopra specificate.

4. Nell'ambito della programmazione radiofonica può essere svolto anche un servizio di radiosoftware.

5. Allo scopo di mantenere e migliorare il proprio attuale servizio di filodiffusione di programmi radiofonici, la concessionaria provvederà al miglioramento degli impianti salvo la verifica con la concessionaria telefonica dei problemi di compatibilità con altri segnali che transitano nei supporti della stessa concessionaria telefonica.

Art. 4.

*Programmazione televideo*

1. Nell'ambito della programmazione televisiva è anche incluso il servizio televideo che, sfruttando le righe di cancellazione di quadro, trasmette: informazione, cultura, spettacolo, sport, economia, informazioni di servizio, sottotitoli per non udenti e per comunità straniere, telesoftware. Sulla rete regionalizzata il televideo trasmette anche servizi regionali o locali. La concessionaria, nel rispetto dell'autonomia della testata giornalistica, dedicherà, nel quadro degli indirizzi della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi relativi alle trasmissioni dell'accesso al servizio pubblico, anche nei servizi di televideo una particolare attenzione alle esperienze dell'associazionismo e del volontariato sulla base di uno specifico regolamento da redigersi, da parte della concessionaria, entro sei mesi.

Art. 5.

*Programmazione televisiva per bambini e giovani*

1. Nell'ambito delle quote di programmazione televisiva indicate all'articolo 2, la concessionaria si impegna a realizzare, con l'ausilio di esperti particolarmente qualificati, programmi per bambini e giovani nel rispetto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva, anche con riferimento alle risoluzioni approvate sull'argomento dal Consiglio consultivo degli utenti. Nella consapevolezza che la maggior parte degli spazi di programmazione sono utilizzati dal pubblico delle diverse età dei minori (4/7 anni, 8-14 anni, 15 anni e oltre), la concessionaria dovrà dedicare particolare attenzione critica ai messaggi di violenza veicolati direttamente ed indirettamente dal mezzo radiotelevisivo ed alla loro influenza sulle fasce deboli e sui minori. La concessionaria si impegna, altresì, ad un controllo qualitativo e preventivo sul contenuto, i tempi e le modalità di trasmissione dei messaggi pubblicitari affinché questi rispondano a criteri di responsabilità e rispetto della dignità dei bambini e non mettano in pericolo l'equilibrato sviluppo della loro personalità.

2. In attuazione degli impegni di cui al comma 1, la concessionaria definirà entro novanta giorni dalla data di efficacia del presente contratto, uno specifico progetto, realizzato anche grazie all'ausilio di esperti particolarmente qualificati e di organismi di consultazione sulla qualità delle trasmissioni, nel quale si individuino anche i margini per la trasmissione a scopo sperimentale di speciali telegiornali per bambini e per giovani.

Art. 6.

*Programmazione speciale dedicata a portarori di handicap*

1. Nell'ambito delle quote di programmazione indicate agli articoli 2 e 3, la concessionaria si impegna a trasmettere speciali programmi dedicati ai portatori di handicap sensoriali. In particolare dovrà essere presentato un piano di attuazione e di consolidamento delle iniziative intraprese, tra cui la necessaria copertura quotidiana di speciali telegiornali con presenza di traduttore in video, le speciali pagine dedicate da Televideo ai non udenti e, attraverso il telesoftware ai non vedenti, la sottotitolazione di un'edizione quotidiana del telegiornale e di programmi dei diversi generi dell'offerta televisiva. Più in generale i problemi dei portatori di handicap sensoriali e delle fasce deboli dovranno trovare adeguati spazi anche all'interno dei diversi generi dell'offerta televisiva, per non acuire il senso di isolamento che talvolta circonda la trattazione delle tematiche stesse.

2. La concessionaria si impegna a realizzare annualmente ore di programmazione televisiva sottotitolata per i non udenti, in misura crescente del 20% per il triennio ed a programmare speciali telegiornali eventualmente in aggiunta alle consuete edizioni con presenza di traduttore in video.

Art. 7.

*Programmazione televisiva per l'estero*

1. La concessionaria, anche nell'ambito delle convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, curerà adeguati programmi televisivi per gli italiani residenti all'estero e per diffondere, utilizzando i più moderni mezzi trasmissivi e diffusivi, la lingua, la cultura e l'economia del paese nel contesto internazionale. Le attività effettuate verranno comunicate annualmente alle amministrazioni dello Stato competenti.

Art. 8.

*Servizio radiofonico OC e OM notturno per l'estero*

1. La concessionaria effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi radiofonici per gli italiani residenti all'estero e per diffondere la lingua, la cultura e l'economia del paese nel contesto internazionale; tali servizi vengono diffusi in onda corta, in onda media notturna e stazioni relay.

2. La concessionaria, al fine del miglioramento del servizio in onda corta (OC) e relay, ha predisposto un progetto di massima già approvato dal Ministero. A tale proposito, la concessionaria si impegna a comunicare entro sessanta giorni dall'approvazione del presente contratto le iniziative assunte, anche nell'ambito dei rapporti intercorrenti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il piano tecnico/economico di realizzazione dei nuovi impianti per le emissioni in onda corta OC. Tale realizzazione sarà effettuata dalla concessionaria nell'ambito di una autorizzazione e apposito finanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9.

*Prodotti audiovisivi italiani ed europei*

1. La concessionaria è tenuta a destinare gli introiti da canone televisivo a investimento finalizzati al sostegno della produzione italiana ed europea di audiovisivi nelle seguenti misure percentuali: dieci per cento per il 1997, quindici per cento per il 1998, venti per cento per il 1999.

2. Ai fini della presente norma si intendono:

*a)* per canone, il gettito derivante dalle quote sull'ammontare dell'abbonamento dovuto per le utenze televisive di competenza della concessionaria, al netto del canone di concessione e delle quote di canone destinate alle offerte tematiche nel quadro delle revisioni annuali del canone;

*b)* per produzione italiana ed europea di audiovisivi, i diritti su film, fiction, documentari, cartoni, lirica, musica, teatro, prodotti o coprodotti in Italia o nell'ambito comunitario, con particolare attenzione ai produttori indipendenti. Sono considerati produttori indipendenti gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati o collegati da soggetti destinatari di concessione o autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva;

*c)* per investimenti, la configurazione di costo che comprende gli importi corrisposti a terzi per l'acquisto dei diritti, i costi per produzione esterna, i costi per produzione interna e gli specifici costi di promozione e distribuzione nonché i costi per l'edizione e le spese accessorie relative ai prodotti di cui sopra.

3. Su documentata richiesta della società concessionaria, entro il 30 giugno 1998, qualora l'evoluzione del mercato di riferimento evidenzi tendenze non compatibili con gli obiettivi di cui sopra, verrà costituita con decreto del Ministro delle comunicazioni un'apposita commissione per la revisione delle quote, composta pariteticamente da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del tesoro, del Ministero e della concessionaria. Eventuali eccedenze sulle quote annuali di ciascun esercizio verranno dedotte dalla quota degli esercizi successivi. Le materie disciplinate dal presente articolo saranno adeguate sulla base dell'evoluzione della normativa.

Art. 10.

*Tutela della riservatezza e della dignità delle persone*

1. La concessionaria si impegna a tutelare compiutamene, nelle sue trasmissioni, la riservatezza e la dignità delle persone e provvede a vigilare sull'effettiva applicazione delle norme contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché delle norme deontologiche approvate dal proprio consiglio di amministrazione.

Art. 11.

*Iniziative per la valorizzazione delle culture locali*

1. La concessionaria assume e promuove, nell'ambito delle proprie trasmissioni iniziative intese a diffondere ed a valorizzare le diverse realtà culturali e sociali esistenti a livello locale in stretta collaborazione con le regioni le province, i comuni, le università e gli enti culturali.

2. Al fine di rendere il servizio pubblico sempre più corrispondente agli obiettivi di valorizzazione delle realtà locali e di elevamento della capacità informativa, nonché di assicurare la più ampia copertura dei territori regionali, la concessionaria predisporrà entro un anno un Piano triennale di sviluppo della presenza decentrata nelle regioni, in accordo con l'evoluzione legislativa in materia. Tale Piano dovrà valutare altresì il decentrameno di uno o più canali nazionali.

3. Manifestazioni direttamente o indirettamente collegate alla programmazione nazionale e regionale sono intese alla promozione del turismo e dell'artigianato.

4. La concessionaria promuove la stipulazione di convenzioni, con onere in tutto o in parte a carico degli enti interessati, in ambito regionale e comunale, intese alle finalità di cui ai commi precedenti. Anche al fine di evitare ogni pericolo di pubblicità ingannevole e di non precisa distinzione del messaggio oggetto delle convenzioni con i soggetti di cui all'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, rispetto all'insieme dei programmi, la relativa programmazione deve avvenire al di fuori dei normali programmi di informazione di testata e di rete ed essere immediatamente identificabile. Nella realizzazione delle convenzioni va tenuto conto di un elemento di equilibrio e di diffusione territoriale. I messaggi diffusi a cura delle amministrazioni locali, tramite il servizio televideo, devono avere ad oggetto l'informazione sui servizi di pubblica utilità.

5. La concessionaria effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze linguistiche, così come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 e si

impegna, comunque, ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minorenze linguistiche nelle zone di appartenenza.

Art. 12.

*Partecipazioni a iniziative europee*

1. La concessionaria partecipa ai programmi ed alle iniziative assunti nelle sedi dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa e cura la tempestività degli adempimenti connessi alla utilizzazione dei relativi contributi.

2. Con riguardo alla partecipazione ai programmi e alle iniziative di cui al comma 1, la concessionaria si impegna a fornire annualmente dettagliata informativa circa lo stato di evoluzione dei propri progetti di ricerca e sviluppo.

3. La concessionaria promuove la propria partecipazione a programmi di produzione nazionale ed internazionale, che valorizzino la cultura e il patrimonio artistico e culturale italiano.

4. La concessionaria partecipa alle iniziative promosse dal COPEAM (Conferenza permanente dell'audiovisivo mediterraneo), e discusse nella sede della Conferenza intergovernativa EUROMED, per la istituzione di un canale televisivo mediterraneo satellitare con audio multilingue destinato al bacino Europa del sud-Africa settentrionale - Medio Oriente.

Art. 13.

*Servizi speciali radiofonici per la mobilità*

1. I notiziari radiofonici sulla viabilità delle autostrade, superstrade, tangenziali e snodi cittadini e i consigli sulla sicurezza stradale sono trasmessi dal servizio Isoradio nel corso di programmi ripetuti dalle reti nazionali.

2. Tali programmi, senza messaggi pubblicitari, devono essere trasmessi lungo il tracciato autostradale e zone limitrofe.

3. La concessionaria si impegna a rendere disponibile il servizio Isoradio per tutte le esigenze di orientamento dell'utenza del Dipartimento della protezione civile.

4. L'estensione ed il miglioramento della diffusione dei suddetti servizi, per quanto possibile irradiati sulla stessa frequenza, deve avvenire mediante l'installazione di impianti di potenza irradiata adeguata, compatibilmente con la situazione degli impianti esistenti dei concessionari privati di radiodiffusione sonora, previa autorizzazione del Ministero che assegnerà le necessarie frequenze.

Art. 14.

*Rete parlamentare*

1. La concessionaria è impegnata a realizzare con tutte le possibilità diffusive la rete radiofonica di impianti di cui all'allegato *C.* Tale rete è riservata esclusivamente a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari in attuazione dell'art. 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. La rete sarà realizzata sulla base di piani esecutivi presentati entro il mese di ottobre del 1997 al Ministero, e previa autorizzazione dello stesso, con assegnazione delle necessarie frequenze. La scelta delle sedute da trasmettere ed i criteri da seguire nella programmazione sono determinati d'intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento.

3. La concessionaria si impegna all'avvio del servizio di rete parlamentare a terra a partire dal 1° gennaio 1998. In ogni caso dal 1° novembre 1997, con carattere aggiuntivo, si avvierà la diffusione via satellite, in analogico ed in digitale del canale radiofonico parlamentare.

*Capo III*

QUALITÀ TECNICA E GESTIONE DELLE RETI

Art. 15.

*Qualità tecnica del servizio*

1. La concessionaria si impegna a mantenere nelle zone servite dal segnale di radiodiffusione sonora e televisiva un grado di qualità del servizio, salvo le implicazioni interferenziali, non inferiore a 3, riferito ai livelli della scala UIT-R (Unione internazionale delle telecomunicazioni-radiocomunicazioni), anche rinnovando e ammodernando gli apparati e gli impianti delle reti, nonché ad assicurare il grado di qualità 3 per le estensioni del servizio.

All'attuazione di nuovi piani di assegnazione delle frequenze il grado minimo di qualità del servizio verrà rivisto in senso migliorativo.

2. Nell'ambito della disponibilità delle frequenze il Ministero assicurerà alla concessionaria le frequenze necessarie all'espletamento del servizio concesso e per risolvere le situazioni interferenziali più importanti allo scopo di migliorare il grado minimo di qualità del servizio.

Art. 16.

*Copertura del servizio di radiodiffusione televisiva*

1. Il grado di copertura del servizio di radiodiffusione televisiva deve essere non inferiore a 99% della popolazione per la prima e seconda rete televisiva, con l'impegno da parte della concessionaria ad estendere il servizio espletato dalla prima e seconda rete televisiva fino ai centri abitati con popolazione non inferiore ai 300 abitanti. Nei suddetti nuovi impianti verrà attivata anche la terza rete televisiva.

2. Per la terza rete televisiva la concessionaria deve provvedere a raggiungere un grado medio di copertura regionale pari almeno al 96% della popolazione, e ad estendere la copertura nazionale ad un grado superiore di qualche decimale al 98%.

3. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 2 ed anche ai fini di cui all'art. 19, comma 1, lettera *a),* della legge n. 103 del 1975 e dell'art. 1, comma 9, della legge n. 650 del

1996 la concessionaria può stipulare convenzioni o contratti con le regioni, le province, i comuni, le comunità montane o altri enti locali o consorzi di enti locali nonché con enti e soggetti, che prevedano apporti di beni, diritti e servizi, dandone preventiva comunicazione al Ministero, il quale si riserva di richiedere ogni necessario approfondimento.

Art. 17.

*Copertura del servizio di radiodiffusione sonora*

1. Il grado di copertura del servizio di radiodiffusione sonora esercitato mediante le tre reti radiofoniche in modulazione di frequenza (FM) deve essere non inferiore al 99% della popolazione.

2. La copertura del territorio dev'essere elevata dal 70 al 75%, privilegiando il sistema viario, con il potenziamento degli impianti esistenti o con la realizzazione di nuovi impianti previa assegnazione delle necessarie nuove frequenze possibilmente contigue a quelle in uso dalla concessionaria.

3. La concessionaria è impegnata a potenziare il servizio RDS (Radio Data System) sulle tre reti radiofoniche in FM con l'introduzione del sistema EON (Enhanced Other Network), conformemente alle norme ETSI (European Telecommunications Standards Institute). La concessionaria potrà sperimentare, anche in relazione a progetti dell'Unione europea, il servizio RDS-TMC (Traffic Message Channel) previa autorizzazione del Ministero.

4. Per la radiodiffusione in modulazione di ampiezza (AM) la concessionaria deve estendere il servizio diurno fino ad ottenere un grado di copertura, riferito alla popolazione, pari al 95% per il primo programma, al 95% per il secondo programma, corrispondenti, con riferimento al territorio, rispettivamente al 60% e al 58%; per il terzo programma la concessionaria dovrà mantenere un grado di copertura della popolazione pari al 46%, corrispondente al 7% del territorio.

5. Gli obblighi di cui ai commi precedenti e di cui all'articolo 16 devono essere assolti entro la scadenza del presente contratto, previa assegnazione delle necessarie frequenze.

Art. 18.

*Disponibilità del servizio*

1. La concessionaria si impegna a fornire con cadenza annuale al Ministero tutta la documentazione proveniente dal monitoraggio della qualità e dalle elaborazioni statistiche, con indicazioni circa il grado di copertura delle reti secondo la scala di qualità UIT-R e l'andamento della situazione interferenziale e dei disturbi dei servizi.

2. La concessionaria si impegna a presentare, con cadenza annuale, i valori della disponibilità del servizio misurati utilizzando gli indicatori di qualità concordati con il Ministero (allegato *A)*.

3. Ai fini della verifica degli adempimenti previsti dagli articoli 16 e 17 la concessionaria si impegna a fornire con cadenza annuale al Ministero la rappresentazione cartografica, cartacea e su supporto magnetico, delle aree di copertura dei servizi a scala compatibile con la rappresentazione ISTAT dei centri abitati con popolazione superiore ai 300 abitanti.

Art. 19.

*Servizio di diffusione radiofonica terrestre in tecnica numerica («DAB»)*

1. La concessionaria è impegnata a realizzare entro il 31 dicembre 1999 la rete di impianti di cui all'allegato *B*. La rete sarà realizzata sulla base di piani esecutivi presentati al Ministero delle comunicazioni, e previa autorizzazione dello stesso Ministero. La concessionaria si impegna ad adottare particolari accorgimenti tecnici per le apparecchiature vicine alle infrastrutture aeroportuali onde evitare potenziali situazioni interferenziali. Eventuali variazioni dei suddetti impianti saranno preventivamente autorizzate dal Ministero. Tale rete prevede il servizio radiofonico in tecnica numerica DAB-T (Digital Audio Broadcasting) in banda III, possibilmente sul canale H2, per il 60% della popolazione. La rete di impianti prevista sarà realizzata previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, a partire da città e da aree di servizio che consentano più rapidamente l'attivazione degli impianti. Tale rete è destinata ad estendersi tendendo alla totale copertura del territorio, utilizzando frequenze nella banda VHF compatibili con le frequenze VHF destinate al servizio pubblico ed ai servizi DAB delle emittenti private.

2. La concessionaria utilizzerà un blocco dedicato sulla rete di cui al comma 1, ripetendo anche i programmi indicati negli articoli 13, 14 e 17, impiegando la residua capacità trasmissiva per applicazioni di servizi multimediali «DMB» (Digital Multimedia Broadcasting).

La concessionaria potrà effettuare in collaborazione con i concessionari privati per la radiodiffusione sonora, sperimentazioni ed applicazioni di servizi multimediali DMB utilizzando apposite capacità trasmissive ad essa assegnate, per questo scopo, in altri blocchi.

3. La concessionaria effettuerà la sperimentazione del servizio DAB-T in banda L anche ai fini, se necessario, degli obiettivi di cui al comma 1. La sperimentazione in banda L, consistente nella trasmissione della normale programmazione con tecnica numerica, sarà eseguita, previa autorizzazione ministeriale, con assegnazione delle necessarie frequenze, col concorso delle imprese costruttrici interessate e delle associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, a partire da città e da aree di servizio che consentano più rapidamente l'attivazione degli impianti. I relativi risultati saranno comunicati al Ministro concedente, che potrà metterli a disposizione di chiunque li richieda.

4. In esecuzione degli obblighi di servizio pubblico la concessionaria può assumere il ruolo di carrier, previa assegnazione alla medesima di ulteriori frequenze nell'ambito della residua capacità trasmissiva nelle due bande, secondo criteri, tempi e modalità che saranno definiti dal Ministero. Il Ministero fisserà inoltre i criteri di utilizzazione della ulteriore capacità trasmissiva nei confronti dei programmi di terzi nazionali e locali.

5. La concessionaria, ove opportuno, ricercherà ed attuerà le forme di collaborazione per il servizio DAB-T e DAB-S, particolarmente per la sperimentazione multimediale di tipo datacast e DBM, nonché nuove tecnologie e servizi di cui al capo IV del presente contratto, con società e consorzi costituiti e controllati da concessionari radiofonici privati, al fine di migliorare la qualità della fruizione del mezzo radiofonico in Italia e potenziare i servizi offerti globalmente all'utenza.

Art. 20.

*Autorizzazione all'esercizio degli impianti*

1. La concessionaria, al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti nel presente contratto sulla base di quanto indicato negli allegati *B*, *C* e *D* allo stesso e negli articoli 13 e 15, nonché di modifiche (siti, frequenze e sistemi irradianti) di impianti dell'allegato *E*, presenta, in armonia con i piani di investimento, con congruo anticipo sulla data di realizzazione, un piano esecutivo dei singoli impianti da realizzare e/o modificare contenente in maniera dettagliata i seguenti elementi:

*a)* principali caratteristiche radioelettriche;

*b)* area di servizio;

*c)* destinazione delle opere;

*d)* costi preventivati;

*e)* natura e caratteristiche del tipo di distribuzione adottata.

2. Il Ministero, entro novanta giorni dal ricevimento dei piani esecutivi, rilascia un'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'impianto. Detto termine può essere prorogato per una sola volta per ulteriori trenta giorni qualora il Ministero richieda chiarimenti e integrazioni che rendano necessario un supplemento di istruttoria; la concessionaria è tenuta a rispondere entro trenta giorni. Qualora non si ritenesse di dover approvare il piano esecutivo verrà data comunicazione alla concessionaria entro novanta giorni dal ricevimento dello stesso ovvero entro gli ulteriori trenta giorni suddetti nel caso di richiesta di chiarimenti ed integrazioni.

3. Il periodo di sperimentazione, necessario per la verifica della compatibilità radioelettrica dell'impianto con gli altri impianti dei concessionari privati radiotelevisivi, è di almeno due mesi dalla data di comunicazione da parte della concessionaria dell'attivazione dell'impianto. Constatata la compatibilità di cui sopra e tenuto conto delle problematiche di coordinamento internazionale il Ministero rilascia l'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'impianto.

4. La concessionaria provvede a comunicare, con cadenza annuale, il consuntivo delle opere realizzate e quelle in corso di cui ai commi 1, 2 e 3, specificando il tipo di distribuzione adottata per gli impianti di diffusione.

5. La concessionaria si impegna a potenziare, in termini di capacità trasmissiva e secondo criteri di economicità di gestione e sicurezza di esercizio, i collegamenti di tipo fisso necessari per la produzione e la distribuzione, sia con l'impiego di nuove tecnologie sia ricorrendo all'uso di ogni tipo di mezzo trasmissivo disponibile, al fine di soddisfare le esigenze di servizio e di ridurre i collegamenti a rimbalzo e altresì per consentire al Ministero di soddisfare le esigenze derivanti dall'introduzione di nuovi servizi nelle bande di frequenze ad essi attribuite. La concessionaria eliminerà progressivamente i collegamenti a rimbalzo nei casi in cui siano accertate interferenze con gli impianti di radiodiffusione non risolvibili con opera di compatibilizzazione. In relazione alle finalità di cui al presente comma il Ministero, nella messa a punto del piano di ripartizione delle frequenze, terrà comunque conto delle esigenze della concessionaria. La concessionaria si impegna a comunicare con cadenza annuale le avvenute realizzazioni e quelle in corso.

Art. 21.

*Impiego dei collegamenti mobili*

1. La concessionaria, nell'espletamento delle attività di servizio, utilizza collegamenti mobili realizzati con mezzi del tipo trasportabile installati a bordo di automezzi aziendali in sosta o con mezzi in movimento, funzionanti su base non interferenziale con altri operatori. Con anticipo di una settimana rispetto alla loro utilizzazione, la concessionaria elencherà al Ministero i collegamenti mobili da realizzare, indicando, nel caso di collegamenti con mezzi in movimento, la zona di massima di operazione di tali mezzi. A consuntivo, al fine del pagamento del relativo canone nella misura stabilita dal Ministero, con cadenza mensile, la concessionaria indicherà per ciascun collegamento la frequenza impegnata, la distanza delle tratte realizzate ove si impieghino mezzi non in movimento, la distanza media delle tratte ove si impieghino mezzi in movimento, la durata del servizio effettuato.

2. La concessionaria utilizza altresì, per proprie esigenze o per conto di terzi, collegamenti simili a quelli precedenti per realizzare collegamenti temporanei tra punti fissi. Con cadenza trimestrale, al fine del pagamento del relativo canone nella misura stabilita dal Ministero, la concessionaria indicherà al Ministero le attivazioni e le disattivazioni di tali collegamenti, indicando le frequenze impegnate, la distanza delle tratte realizzate, la durata del servizio effettuato.

### Art. 22.

*Ruoli di «Programme Booking Centre» e di «Accounting Office» per servizi internazionali*

1. La concessionaria ha facoltà di curare nei confronti dei gestori e degli operatori nazionali ed internazionali la raccolta di richieste di circuiti per il trasporto di servizi televisivi da e per l'estero o in transito per l'estero e, la fornitura e supervisione di detti circuiti (ruolo di Programme Booking Centre) nonché la corrispondente contabilità (ruolo di Accounting Office). Tale attività non deve risultare di pregiudizio al regolare svolgimento del servizio pubblico concesso e la concessionaria ne terrà informato, con relazione annuale, il Ministero.

### Art. 23.

*Condizione di ricezione e pianificazione delle frequenze*

1. Il servizio concesso viene effettuato con gli impianti compresi negli allegati *E* (impianti di diffusione in esercizio), *D* (impianti di diffusione da realizzare), *F* (collegamenti di tipo fisso necessari per la produzione e la distribuzione), *B* (impianti DAB da realizzare) e *C* (impianti della rete parlamentare da realizzare) che fanno parte integrante del presente contratto.

2. La concessionaria si impegna a trasmettere con cadenza annuale una relazione contenente i dati relativi:

*a)* alle condizioni di ricezione dei propri programmi radiofonici e televisivi nel territorio nazionale a livello di provincia;

*b)* agli elementi che localmente degradano la qualità della ricezione.

3. Il Ministero si avvarrà anche della collaborazione della concessionaria per la pianificazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione radiotelevisiva, con le relative risorse tecnologiche, umane e finanziarie.

### Art. 24.

*Realizzazione e manutenzione degli impianti*

1. La concessionaria ha l'obbligo di realizzare gli impianti necessari all'esercizio dei servizi in concessione a perfetta regola d'arte, adottando ogni perfezionamento consentito dal progresso tecnologico.

2. In particolare la società si impegna a rispettare le norme tecniche nazionali comunitarie e internazionali concernenti la materia, mantenendo efficienti le apparecchiature impiegate, eseguendo in modo tempestivo la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature stesse, sostituendole in caso di degradazione delle relative prestazioni. Le apparecchiature costituenti gli impianti radioelettrici dotati della prevista marcatura CE devono essere omologate oppure autorizzate dal Ministero nei casi di esercizio provvisorio.

3. La concessionaria procede nel dotare le proprie reti di tutti i mezzi atti alla telesorveglianza e al telecontrollo necessari per il buon funzionamento delle reti stesse.

4. La concessionaria può utilizzare, secondo le disposizioni di legge e della convenzione, previa autorizzazione del Ministero, in comune con altri operatori i propri impianti. Tale uso comune deve tendere ad una ottimizzazione generale degli impianti, anche ai fini ambientali, purché ciò non risulti di pregiudizio al migliore svolgimento del servizio pubblico concesso e concorra alla equilibrata gestione aziendale.

## *Capo IV*

## NUOVE TECNOLOGICHE E SERVIZI

### Art. 25.

*Ricerca*

1. La concessionaria, come previsto dalla convenzione, dovrà porre particolare attenzione allo studio e sperimentazione di mezzi nuovi di produzione, trasmissione e diffusione anche attraverso il suo Centro ricerche collaborando in modo attivo alla definizione dei nuovi standard internazionali. A tale scopo la concessionaria potrà stipulare apposite convenzioni sia con il Ministero sia con altri soggetti di riconosciuta competenza tecnica. La concessionaria si impegna a diffondere sull'insieme del territorio nazionale le ricadute di ideazione, progettazione e servizio dei processi di innovazione delineati nei successivi articoli, con particolare riferimento alla realtà delle regioni meridionali, dove allestire poli produttivi multimediali specializzati in realizzazioni orientate al mercato nazionale ed estero, con particolare riferimento all'ambito del Mediterraneo.

### Art. 26.

*Servizi multimediali*

1. La concessionaria, di intesa con il Ministero, provvederà:

*a)* ad assicurare occasioni e capacità per sperimentare nuove forme di produzione multimediale e nuovi linguaggi televisivi e sonori, anche per offerta all'estero (ad esempio, servizi internet);

*b)* a valorizzare le sinergie fra telecomunicazioni, informatica, televisione ai fini di servizi multimediali, anche con finalità di alfabetizzazione del grande pubblico nonché di servizio rivolto alle aree di emarginazione;

*c)* a proseguire e sviluppare le tecnologie digitali, con particolare riferimento alla intera catena di produzione (ad esempio scenografia virtuale, postproduzione), alla archiviazione di programmi televisivi e radiofonici (ad esempio audiovideoteca) e alla diffusione (ad esempio terrestre e via satellite);

*d)* a potenziare i servizi del tipo datacast e sviluppare i servizi multimediali «DMB»;

*e)* a contribuire, nel contesto della ricerca nazionale, alla definizione di nuovi sistemi con riguardo

anche ai sistemi televisivi digitali ad alta qualità ed alle applicazioni del cinema elettronico; la concessionaria potrà inoltre sperimentare, previa autorizzazione del Ministero, nuovi sistemi via filo e via cavo più avanzati; a collaborare col Ministero su progetti attinenti lo sviluppo della c.d. «società dell'informazione».

2. La concessionaria si impegna inoltre, nei limiti imposti dalla normativa vigente e purché non arrechi pregiudizio al servizio pubblico, ad estendere la gamma dei servizi gestiti in compartecipazione con società e gruppi nazionali ed esteri, in modo da articolare il suo carattere di impresa e di acquisire nuove competenze e tecnologie.

3. Su ciascuna delle aree di iniziativa di cui ai commi precedenti, la concessionaria è tenuta a trasmettere al Ministero, entro trenta giorni dalla fine di ciascun semestre, una dettagliata relazione contenente sintetiche informazioni sugli aspetti editoriali ed economici relativi alle stesse che attestino e descrivano la loro effettiva realizzazione e diffusione.

Art. 27.

*Audiovideoteca*

1. La concessionaria si impegna a sviluppare un progetto di audiovideoteca che possa permettere di definire standard avanzati di codifica, memorizzazione e consultazione interattiva a distanza in linea con gli studi in corso in ambito internazionale (UIT).

Art. 28.

*Sperimentazione e introduzione di servizi di diffusione via satellite*

1. Al fine di diffondere la lingua, la cultura e l'economia del paese nel contesto internazionale e di promuovere l'innovazione tecnologica e industriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediali, la concessionaria, previa autorizzazione del Ministero, potrà realizzare utilizzando satelliti funzionanti su frequenze di radiodiffusione:

*a)* servizi televisivi di canali tematici in chiaro via satellite con sistemi di numerizzazione del segnale, secondo lo standard DVB-S (Digital Video Broadcasting-Satellite) approvato in sede europea;

*b)* servizi televisivi a carattere sperimentale secondo lo standard DVB-S con formato 16/9, coerentemente con la politica e gli interventi della Comunità europea a favore dello sviluppo di tale formato;

*c)* servizi televisivi a carattere sperimentale mediante l'uso di sistemi di numerizzazione e di criptaggio del segnale. Nell'atto di autorizzazione sono stabilite le condizioni della sperimentazione;

*d)* servizi radiofonici mono e/o stereo in chiaro con sistemi di numerizzazione del segnale;

*e)* servizi televisivi e radiofonici mediante l'uso di sistemi analogici. La concessionaria è tenuta a realizzare almeno un canale di informazione continuativa, 24 ore su 24 ad ampia diffusione analogica in cui la quota di autoproduzione non sia inferiore al 50% della programmazione originale.

2. Il Ministero allo scopo di pervenire ad un sistema di decriptaggio nazionale dei segnali televisivi numerici, promuove accordi tra la concessionaria ed altri operatori italiani, anche a carattere locale, per l'effettuazione di servizi televisivi criptati via satellite.

3. Per programmi di spiccata utilità sociale di tipo c.d. «educational», realizzati dalla concessionaria direttamente o per conto o con la partecipazione del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica o di altri enti educativi o culturali, ovvero realizzati direttamente dai suddetti enti, la sperimentazione potrà essere autorizzata dal Ministero alla concessionaria anche su appositi canali dedicati.

4. Le sperimentazioni di cui al presente articolo saranno effettuate con oneri a totale carico della concessionaria, salvo diverse previsioni della legge.

Art. 29.

*Sperimentazione e introduzione di servizi di diffusione terrestre con tecnica numerica*

1. La concessionaria si impegna a presentare al Ministero entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto, un piano di sperimentazione della tecnologia di diffusione televisiva terrestre in tecnica numerica DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial).

2. La sperimentazione, consistente nella trasmissione della normale programmazione con tecnica numerica, sarà eseguita previa autorizzazione ministeriale con assegnazione delle necessarie frequenze, col concorso delle imprese costruttrici interessate, a partire da città e da aree di servizio che consentano più rapidamente l'attivazione degli impianti. I relativi risultati saranno comunicati al Ministero concedente che potrà metterli a disposizione di chiunque li richieda.

3. La concessionaria si impegna, fin d'ora, a svolgere il ruolo di carrier, secondo criteri, tempi e modalità che saranno definiti dal Ministero, anche nei confronti di programmi di terzi, sulle frequenze per il servizio DVB-T che le fossero attribuite in via definitiva.

4. La concessionaria potrà sperimentare, alle condizioni di cui al comma 2, servizi televisivi in standard DVB-T con formato 16/9, coerentemente con la politica e gli interventi della Comunità europea a favore dello sviluppo di tale formato.

5. La concessionaria è altresì impegnata a sperimentare, con il concorso di enti universitari e di ricerca, i sistemi di diffusione MVDS (Multipoint Video Distribution System) nella gamma di frequenze e con le caratteristiche raccomandate dalla CEPT, previa autorizzazione del Ministero. I risultati della sperimentazione saranno comunicati al Ministero che potrà metterli a disposizione di chiunque li richieda.

6. Per programmi di spiccata utilità sociale di tipo c.d. «educational», realizzati dalla concessionaria direttamente o per conto o con la partecipazione del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'uni-

versità e della ricerca scientifica o di altri enti educativi o culturali, ovvero realizzati direttamente dai suddetti enti, la sperimentazione potrà essere autorizzata dal Ministero alla concessionaria anche su appositi canali dedicati.

7. Le sperimentazioni di cui al presente articolo saranno effettuate con oneri a totale carico della concessionaria, salvo diverse previsioni della legge.

### *Capo V*

### ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI VIGILANZA E SANZIONI

#### Art. 30.

*Criteri economici di gestione*

1. La concessionaria, al fine di procedere al consolidamento economico e finanziario nonché al soddisfacimento delle esigenze degli utenti, tenendo anche conto delle prestazioni rese da società analoghe in altri Paesi dell'Unione europea, nel quadro delle finalità del servizio pubblico come definito dal Parlamento europeo con risoluzione approvata nella seduta del 19 settembre 1996 si impegna a svolgere le attività e i servizi di sua competenza secondo corretti criteri tecnici e rigorosi criteri economici di gestione, idonei a consentire il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione attinenti agli assetti industriali, finanziari e di produttività aziendale anche in coerenza con l'art. 1, comma 4, del presente contratto.

2. La concessionaria è tenuta, dandone adeguata informativa in sede di previsioni pluriennali di bilancio, a contenere il proprio indebitamento finanziario netto entro e non oltre il limite di un rapporto tra indebitamento finanziario netto e mezzi propri (D/E) pari allo 0,5, da rilevare alla fine di ciascun esercizio finanziario, fatti salvi i programmi straordinari di investimento per i quali saranno, in ogni caso, seguite le procedure di cui all'art. 35. Al riguardo, la concessionaria è tenuta ad inserire, nelle documentazioni semestrali preconsuntive di cui al successivo art. 37, le indicazioni che saranno concordate tra le parti entro sessanta giorni dalla data di stipulazione del presente contratto.

3. Ad eccezione degli effetti delle iniziative di carattere straordinario, comunicate al Ministero ed al Ministro del tesoro nel rispetto del vigente contratto, qualora l'azienda registri risultati economici o finanziari significativamente peggiorativi rispetto a quelli preventivati, tali squilibri dovranno essere oggetto di specifica azione da parte dell'azienda che provvederà ad informarne tempestivamente il Ministero.

4. Nei casi previsti dall'art. 5, comma 3, della Convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 e comunque per le iniziative di cui all'art. 35, comma 2, del presente contratto, previa autorizzazione del Ministero di intesa con il Ministero del tesoro, la concessionaria potrà procedere alla costituzione di società o all'assunzione di partecipazioni di maggioranza, ferma restando la garanzia di adempimento di quanto previsto dall'art. 2. La richiesta di autorizzazione dovrà essere corredata da un sintetico business plan che dovrà presentare i seguenti elementi:

*a)* descrizione dei processi di attività oggetto delle operazioni;

*b)* criteri di eventuale esternalizzazione delle attività e dei servizi adottati a supporto della decisione;

*c)* meccanismi societari o gestionali per il mantenimento del controllo sulla realizzabilità dell'iniziativa;

*d)* elementi di supporto alla valutazione del business plan riassumibili nei seguenti aspetti: convenienza economica operativa, realizzabilità e compatibilità finanziaria, convenienza per l'azionista.

5. Il Ministero di impegna a rilasciare l'autorizzazione, acquisendo le necessarie intese con il Ministero del tesoro, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. In assenza di diniego, tale termine potrà essere interrotto per una sola volta al fine di richiedere alla concessionaria informazioni e dati supplementari di supporto alla valutazione, con la decorrenza di ulteriori quarantacinque giorni dall'acquisizione delle suddette informazioni.

6. La concessionaria è altresì tenuta a dare tempestiva comunicazione al Ministero, ai fini informativi, circa la stipula di patti parasociali eventualmente sottoscritti.

#### Art. 31.

*Riassetto dell'organico*

1. La concessionaria procederà alle operazioni di riassetto dell'organico dipendente, secondo un piano triennale di gestione delle risorse umane che sarà trasmesso al Ministero ed al Ministero del tesoro entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente contratto e che dovrà illustrare i tempi degli interventi per ciascun esercizio, nonché la valutazione dell'impatto delle azioni di ristrutturazione organizzativa delle risorse umane sui risultati economici e finanziari della società. A tal fine la dinamica del costo del lavoro dovrà tenere conto del quadro macroeconomico di cui all'art. 1, comma 3.

2. La concessionaria, in sede di riassetto dell'organico dipendente, terrà comunque conto delle attività e dei servizi attribuiti ad altri soggetti ai sensi dell'art. 30, comma 4, del presente contratto.

3. La concessionaria si impegna a fornire annualmente comunicazioni circa l'evoluzione degli indici più significativi concernenti il personale a tempo indeterminato e dei dipendenti a tempo determinato, secondo la suddivisione per dirigenti, quadri, giornalisti, impiegati, operai. Tali informazioni dovranno essere rese sia totali sia per ciascuna delle suddette categorie.

#### Art. 32.

*Canone di concessione*

1. L'ammontare del canone di concessione, in accordo con la normativa vigente, è convenuto, per gli anni 1998 e 1999, nella misura di 40 miliardi di lire per esercizio a fronte dell'espletamento di tutti i servizi e

utilizzazioni di cui al presente contratto. Sono fatte salve tutte le eventuali determinazioni che dovessero derivare dalla nuova normativa in materia di comunicazioni.

Art. 33.

*Canone di abbonamento*

1. Per l'anno 1997, il sovrapprezzo, dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi e il canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi sono fissati dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

2. Le parti convengono che, per gli anni 1998 e 1999, la misura della variazione percentuale del sovrapprezzo dovuto agli abbonati ordinari alla televisione, del canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi e del sovrapprezzo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi, è determinata secondo la seguente formula:

$$D_n = I_p - kP + W\frac{T_{n-1}}{F_{n-1}}$$

ove

$D_n$ è la variazione percentuale del canone per l'anno n;

$I_p$ è l'obiettivo di inflazione programmata fissato dal Governo per l'anno n;

k è la quota dell'indice di produttività devoluta a vantaggio dell'utenza;

P è l'obiettivo di recupero della produttività assegnato all'azienda e determinato anche considerando i risultati conseguiti negli esercizi n e n-1;

W è la quota di investimenti delle categorie di seguito descritte da finanziare attraverso il canone di abbonamento;

Sperimentazione nuove tecnologie e realizzazione di nuovi servizi anche attraverso canali tematici in chiaro di servizio pubblico;
Introduzione innovazioni tecnologiche;
Audiovideoteca;
DAB-T
Rete parlamentare;
Miglioramento del servizio con recupero delle aree interferite;
Estensione reti.

$T_{n-1}$ è l'impatto economico degli investimenti in innovazione e di quelli di cui alle categorie indicate al precedente parametro W espressamente previsti nel contratto di servizio ed effettuati ed in corso di realizzazione dalla concessionaria nel corso dell'anno n-1;

$F_{n-1}$ è il fatturato da canoni di abbonamento dell'esercizio n-1 al netto degli aumenti di canone unitario.

3. I parametri k e W, compresi tra Ø e 1, e le variabili P e T saranno annualmente stabiliti con decreto ministeriale, su proposta della commissione di cui al successivo comma 4.

4. Le parti convengono che una commissione paritetica composta da rappresentanti del Ministero, del Ministero delle finanze, del Ministero del tesoro e della concessionaria, costituita con decreto del Ministro delle comunicazioni, elabori e presenti, entro novanta giorni dalla data di approvazione della nuova «normativa di riassetto del sistema delle comunicazioni» e comunque entro il 31 ottobre 1997 una proposta contenente i valori di cui al comma precedente ed i criteri di loro determinazione. La commissione paritetica dovrà proporre le integrazioni alla formula definita al comma 3 necessarie per tenere conto dell'eventuale intervenuto ampliamento da parte della concessionaria del volume dell'offerta anche attraverso canali tematici in chiaro di servizio pubblico.

5. Si conviene altresì che la procedura e le modalità di determinazione del canone di abbonamento dovranno comunque considerare eventuali variazioni nell'offerta o nella composizione delle fonti di finanziamento introdotte dalla nuova normativa in materia di comunicazioni, che modifichino sostanzialmente l'attuale rapporto tra attività e risorse della concessionaria.

6. Per il 1999, la determinazione del canone verrà effettuata secondo le medesime procedure di cui ai commi precedenti.

7. Le misure del sovraprezzo di cui al comma 2 nonché l'ammontare dell'abbonamento per i singoli tipi di utenza sono determinati annualmente con decreto del Ministro delle comunicazioni entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono.

Art. 34.

*Riscossione del canone di abbonamento*

1. Per la gestione e la riscossione coattiva dei canoni di abbonamento la concessionaria metterà a disposizione dell'Ufficio registro abbonamenti radio e TV (U.R.A.R. - TV) di Torino strutture, mezzi e personale dell'ente stesso, nonché i locali occorrenti, secondo quanto previsto nella convenzione relativa alla gestione dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1988.

2. Le quote dei canoni di abbonamento spettanti alla concessionaria saranno corrisposte dall'amministrazione finanziaria, sulla base delle riscossioni effettuate in ciascun mese, mediante acconti mensili posticipati e salvo conguaglio alla fine di ciascun anno finanziario.

3. A questo fine la ragioneria provinciale dello Stato di Torino è impegnata a trasmettere, entro il decimo giorno di ogni mese, la lettera di accreditamento degli introiti TV del mese precedente, alla Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze.

4. Questa a sua volta provvederà a far pervenire comunicazione degli avvenuti introiti al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, entro il quindicesimo giorno di ogni mese.

5. Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, provvederà ad inviare alla Ragioneria centrale presso lo stesso Ministero il mandato di pagamento entro la fine dello stesso mese.

6. La Ragioneria centrale, effettuati gli adempimenti di competenza, provvede ad inoltrare il mandato di pagamento alla Direzione generale del tesoro.

Art. 35.

*Piani di investimento*

1. La concessionaria è tenuta, entro 10 giorni dalla loro approvazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre di ogni anno, a trasmettere al Ministero ed al Ministero del tesoro, i piani di investimento, relativi all'esercizio successivo, per i quali deve essere documentata la coerenza e la riconciliazione con il piano triennale e che, per ciascuna iniziativa rilevante, debbono contenere almeno le seguenti indicazioni:

*a)* descrizione analitica del progetto di investimento e dei relativi impegni di spesa;

*b)* realizzabilità tecnica e relativa tempistica;

*c)* realizzabilità e sostenibilità finanziaria.

2. Per i programmi straordinari di investimento il Ministero si impegna a rilasciare l'autorizzazione, acquisendo le necessarie intese di concerto con il Ministero del tesoro, entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del programma e della documentazione relativa da parte del Ministero. In assenza di diniego tale termine potrà essere interrotto per una sola volta al fine di richiedere alla concessionaria informazioni e dati supplementari di supporto alla valutazione, con la decorrenza di ulteriori quarantacinque giorni dall'acquisizione delle suddette informazioni.

Art. 36.

*Bilanci preventivi e consuntivi*

1. Fatto salvo il rispetto degli impegni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 18 della vigente convenzione, la concessionaria nel perseguire condizioni di equilibrio economico-gestionale determina i suoi obiettivi operativi, economici e finanziari, per la gestione di ciascun esercizio deliberando, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della vigente convenzione e considerato l'art. 1, comma 3, del presente contratto, un programma di attività ed un conseguente schema di bilancio preventivo. La concessionaria si impegna, entro 10 giorni dalla sua approvazione e, comunque, non oltre il 30 novembre di ogni anno a trasmettere tale documento al Ministero ed al Ministero del tesoro. Ai sensi del comma 2 dell'art. 18 della convenzione, le eventuali variazioni ai preventivi dei costi e dei ricavi, deliberate nel corso dell'esercizio, dovranno essere comunicate al Ministero e a quello del tesoro entro trenta giorni dall'avvenuta delibera.

2. Ai sensi dell'art. 18, comma 4, della vigente convenzione, la concessionaria si impegna a trasmettere, al Ministero ed al Ministero del tesoro, entro trenta giorni dalla loro approvazione e, comunque, non oltre il 30 giugno, i bilanci consuntivi di esercizio.

La concessionaria, oltre ai documenti di cui ai precedenti commi, trasmette al Ministero e al Ministero del tesoro, entro quindici giorni dalla loro approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, i piani industriali e quelli relativi agli adempimenti di cui agli articoli 6, 12, 16 e 30 del presente contratto.

3. Insieme alla documentazione annuale di cui agli articoli 18, 20 e 23, la concessionaria si impegna a trasmettere una nota informativa circa i programmi trasmessi, ai sensi degli articoli 2 e 5.

Art. 37.

*Resoconti economici e finanziari*

1. Nel perseguire gli obiettivi previsti nel presente contratto, la concessionaria è tenuta a trasmettere al Ministero ed al Ministero del tesoro:

*a)* entro il 15 settembre di ciascun esercizio una relazione semestrale contenente i risultati economici e finanziari consuntivi della società al 30 giugno;

*b)* entro il 31 ottobre di ciascun anno una relazione preconsuntiva, aggiornata al 30 settembre, contenente i risultati economici e finanziari previsti al 31 dicembre dell'esercizio in corso di svolgimento.

2. La relazione preconsuntiva, utilizzando anche fonti non aziendali, conterrà informazione circa i seguenti aspetti:

*a)* la ripartizione della spesa pubblicitaria sul mercato italiano, con evidenza della fonte di riferimento, suddivisa per i seguenti mezzi di comunicazione: quotidiani, periodici, televisione ed altri mezzi;

*b)* le quote del mercato nazionale della pubblicità televisiva;

*c)* i ricavi della concessionaria della pubblicità televisiva;

*d)* i ricavi della concessionaria della pubblicità radiofonica;

*e)* la spesa pubblicitaria totale e ripartita tra televisione e radiofonia;

*f)* gli investimenti in diritti, ripartiti per categorie, e distinti tra acquisti e prodotti;

*g)* con riguardo alla trasmissione di messaggi pubblicitari, la concessionaria è tenuta a fornire semestralmente dettagliate indicazioni circa gli spot trasmessi, in numero di secondi, con evidenza dei limiti di affollamento orari e giornalieri e le telepromozioni trasmesse, in numero di secondi, con evidenza dei limiti di affollamento orari e giornalieri.

3. I dati economici e finanziari di cui al presente articolo, mediante i quali dovranno esporsi i risultati della società con evidenza di quelli relativi alle attività collaterali e commerciali svolte sono trasmessi adottando

gli schemi formali di rappresentazione che saranno concordati tra le parti entro sessanta giorni dalla data di stipulazione del presente contratto.

4. Ai fini di garantire la necessaria trasparenza nell'allocazione e nella gestione delle risorse, la concessionaria è tenuta a presentare entro il 31 dicembre 1997 un progetto di ridisegno della propria macrostruttura organizzativa e del connesso sistema di contabilità industriale sulla base di uno schema divisionale. Il progetto dovrà inoltre contenere la tempistica dei principali interventi che dovranno comunque essere realizzati nel periodo di vigenza del presente contratto.

Art. 38.
*Comunicazioni con il Ministero*

1. Ai fini della definizione del contenuto di ciascuno dei documenti per i quali è previsto dal presente contratto a carico della concessionaria l'obbligo di redazione e trasmissione al Ministero, le parti concorderanno uno schema tipo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del contratto stesso.

Art. 39.

*Collaborazione per interpellanze, interrogazioni e atti ispettivi parlamentari*

1. La concessionaria fornisce la più ampia collaborazione alle Amministrazioni interessate ai fini degli accertamenti resi necessari da interpellanze, interrogazioni ed atti ispettivi parlamentari.

2. Essa cura di riscontrare le richieste ministeriali nel termine di giorni sette elevato, ove trattasi di questioni di speciale complessità, a giorni quindici, o ridotto nei casi di particolari urgenze.

3. Speciali collegamenti con il personale della concessionaria sono istituiti per gli scopi di cui al presente ed ai precedenti articoli.

Art. 40.

*Vigilanza del Ministero*

1. Fermo restando ogni altro potere di controllo e verifica previsto dalle altre norme vigenti il Ministero ha il diritto di effettuare:

*a)* la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti alla concessionaria dal presente contratto di servizio;

*b)* la vigilanza sugli impianti con incondizionata facoltà di accesso da parte di funzionari del Ministero;

*c)* le verifiche necessarie per l'esercizio della vigilanza prevista nelle precedenti lettere *a)* e *b).*

2. La concessionaria è tenuta a consentire l'accesso alle proprie sedi dei funzionari del Ministero delle comunicazioni incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo e mettere a disposizione la documentazione, i mezzi ed il supporto di personale da essi ritenuti necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati ed è in ogni caso responsabile dell'affidabilità e correttezza dei dati forniti.

3. Il Ministero riferisce alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ogni sei mesi, in modo dettagliato, sullo stato attuativo del contratto di servizio nelle sue diverse parti.

Art. 41.

*Erogazione del servizio pubblico*

1. La concessionaria è tenuta al rispetto delle norme generali sull'erogazione dei servizi pubblici. In particolare la concessionaria:

*a)* effettuerà e consentirà verifiche sulla qualità tecnica e quantità del servizio;

*b)* acquisirà le valutazioni degli utenti tramite questionari, interviste ed altri idonei meccanismi;

*c)* renderà pubbliche le verifiche annuali degli standard di qualità tecnica del servizio fornito all'utenza.

2. Secondo un protocollo aggiuntivo delineato tra Ministero e concessionaria, acquisito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, è definita una sede permanente di confronto tra concessionaria, Consiglio consultivo degli utenti e associazioni del volontariato e dei consumatori.

3. La concessionaria si impegna ad istituire, entro sei mesi dalla data di approvazione del presente contratto, uffici per le relazioni con il pubblico e per i reclami, informandone il Ministero.

Art. 42.

*Adeguamento contratto di servizio*

1. Nel caso in cui durante il periodo di vigenza del contratto siano emanate leggi aventi contenuto in tutto o in parte innovatore delle materie specificatamente disciplinate nel medesimo contratto esso sarà conseguentemente adeguato.

2. A richiesta di una delle parti, in presenza di una evoluzione dello scenario di riferimento che comporti scostamenti, rispetto a quello fissato nel contratto di servizio in misura superiore agli intervalli di tolleranza stabiliti nel presente contratto, si procederà agli aggiornamenti ed alle revisioni necessari per ridefinire ed adeguare sia gli obiettivi, sia la misura degli adeguamenti relativi al canone di abbonamento stabiliti nel contratto medesimo.

3. Successivamente al completamento del percorso riformatore del sistema della comunicazione, in riferimento all'insieme dei provvedimenti legislativi all'esame del Parlamento, le parti verificheranno la revisione e l'adeguamento dell'attuale contratto di servizio.

4. Entro il 1° luglio 1999 le parti provvederanno ad avviare le trattative per la stipulazione del contratto di servizio relativo al triennio 2000-2002.

Art. 43.

*Sanzioni*

1. Per gli inadempimenti agli obblighi del presente contratto di servizio che non comportino una sanzione più grave, il Ministero, dopo la debita contestazione alla società concessionaria, può applicare alla stessa la penale di cui all'art. 22 della convenzione.

2. Il pagamento delle penalità indicate nel presente articolo dev'essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta, trascorso inutilmente tale termine gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla società concessionaria, a norma dell'art. 20 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, che deve essere reintegrato con le modalità previste dallo stesso articolo.

Art. 44.

*Entrata in vigore e scadenza*

1. Il presente contratto di servizio entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto del Presidente della Repubblica che lo approva e scade il 31 dicembre 1999.

2. Gli allegati al presente contratto, di cui sono parte integrante, non sono soggetti a pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Tali allegati sono depositati presso la Direzione generale concessioni e autorizzazioni del Ministero.

Roma, 1° ottobre 1997

Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a.
*Il presidente del consiglio di amministrazione*
SICILIANO

Ministero delle comunicazioni
*Il segretario generale*
SALERNO

**97A9288**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1997

**Scioglimento del consiglio comunale di Lecce.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Lecce, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da quaranta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e successivamente da ventuno consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lecce è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Ciclosi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Lecce, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da quaranta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco nel corso della seduta del consiglio comunale del 6 novembre 1997 e, successivamente, in data 13 novembre 1997, da ventuno membri del corpo consiliare

Le citate dimissioni di oltre la metà dei consiglieri, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Lecce, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n 142, come sostituito dal comma 2 dell'art 5 della legge 15 maggio 1997, n 127 ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3791/13 1/Gab del 15 novembre 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V. Ill ma l unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lecce ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Mario Ciclosi

Roma, 28 novembre 1997

*Il Ministro* NAPOLITANO

**97A9851**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 novembre 1997.

**Approvazione, con le relative istruzioni, del modello di dichiarazione mod. 780/98 concernente l'imposta sostitutiva sul patrimonio degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto nazionale ed esteri.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, recante attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE, relative a taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, con modifiche alla legge 23 marzo 1983, n. 77, operanti come fondi comuni aperti di diritto nazionale e per l'emanazione di disposizioni sulla commercializzazione in Italia di quote di organismi situati in altri Paesi della Comunità europea (OICVM);

Visto l'art. 9 della predetta legge n. 77 del 1983, in forza della quale le società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto nazionale devono provvedere entro il 31 gennaio di ciascun anno, per ognuno dei fondi da esse gestiti e con riferimento al patrimonio gestito nel corso dell'anno precedente, a presentare la dichiarazione relativa a ciascuno degli ammontari in relazione ai quali si applicano le diverse aliquote dell'imposta sostitutiva ed a versare, entro lo stesso termine, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato l'imposta sostitutiva utilizzando il capitolo 1031 e gli articoli 1 e 2 a seconda che l'imposta sostitutiva sia stata applicata, rispettivamente, con l'aliquota dello 0,25 per cento ovvero con le aliquote ridotte dello 0,10 e dello 0,05 per cento;

Visto l'art. 10-*ter*, comma 2 della citata legge n. 77 del 1983, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, in forza del quale gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato prima dell'entrata in vigore della stessa legge n. 77 del 1983, ai quali continua ad applicarsi il trattamento previsto dall'art. 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n 649, devono provvedere entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio a presentare la dichiarazione relativa alla determinazione del patrimonio netto sul quale va commisurata l'imposta sostitutiva, da versare, entro lo stesso termine, alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, utilizzando il capitolo 1031 e l'articolo 3;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, recante attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE relative agli organismi di investimento collettivo in valori immobiliari operanti nella forma di società di investimento a capitale variabile (Sicav) in base al quale vengono dichiarate applicabili alle Sicav le disposizioni tributarie di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 9 della citata legge n. 77 del 1983;

Visto il primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi - nella specie applicabile in forza delle disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 9 della citata legge n. 77 del 1983 e di cui al combinato disposto degli articoli 9, terzo comma, e 11-*bis*, ultimo comma, del citato decreto- legge n. 512 del 1983, convertito dalla legge n. 649 del 1983 - in base al quale le

dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Ritenuto di dover provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1

1. Sono approvati gli annessi modelli 780, 780/A, 780/B e 780/C concernenti la dichiarazione annuale che le società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto nazionale, le società di investimento a capitale variabile (Sicav) ed i soggetti residenti incaricati del collocamento in Italia dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare aperti ai quali si applica l'art. 11-*bis* del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n 649, sono obbligati a presentare nell'anno 1998 con riguardo all'imposta sostitutiva per il patrimonio gestito nell'anno 1997.

2. E' autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli indicati nel comma 1, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e l'intellegibilità dei modelli nel tempo. In tal caso la riproduzione dei modelli deve essere effettuata in forma monocromatica utilizzando il colore nero.

Art. 2

1. I modelli di cui all'art. 1 sono in distribuzione presso il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per gli Affari amministrativi - Servizio I - Divisione II.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1997

*Il Ministro:* VISCO

**DICHIARAZIONE DELLE SOCIETA DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI, DELLE SOCIETA D'INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV) E DEI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO IN ITALIA DEI FONDI COMUNI ESTERI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI AI QUALI SI APPLICA L'ART. 11-BIS DEL D.L. 30/9/1983, N. 512, CONVERTITO NELLA LEGGE 25/11/1983, N. 649.**

**ISTRUZIONI GENERALI** pag.

1 Premessa 2

2 Compilazione del frontespizio 2

3 Compilazione dei quadri A, B e C. Calcolo delle proporzioni secondo le quali applicare le diverse aliquote 3

4 Presentazione della dichiarazione e versamento dell'imposta 4

Ministero delle Finanze

# ISTRUZIONI GENERALI

Modello 780

## PREMESSA

Le società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto nazionale, ***relativamente ad ognuno dei fondi da esse gestiti***, e le società di investimento a capitale variabile (Sicav) devono presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno con riferimento al patrimonio gestito nel corso dell'anno precedente la dichiarazione relativa a ciascuno degli ammontari in relazione ai quali si applicano le diverse aliquote dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77.

L'imposta sostitutiva, da versarsi esclusivamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro la predetta data del 31 gennaio e applicata sul valore netto del fondo o della Sicav determinato quale media annua dei valori netti, quali risultano dai prospetti di cui all'art. 5 lettera d) della citata legge n. 77 del 1983 relativi alla fine di ciascun mese.

Al fine di tener conto nel calcolo dell'imposta sostitutiva della circostanza che il fondo o la Sicav siano stati avviati o siano cessati in corso d'anno, nella determinazione della predetta media annua si devono considerare anche i mesi nei quali il fondo o la Sicav non hanno avuto alcun valore perché non ancora avviati ovvero già cessati.

L'imposta sostitutiva è applicata secondo tre diverse aliquote: 0,05%, 0,10% e 0,25%. Tali aliquote sono applicate sul valore netto del fondo in proporzione alla parte dell'attivo costituita:

a) per l'applicazione dell'aliquota dello 0,05%, da titoli di Stato, conti correnti e depositi, titoli obbligazionari e similari ad eccezione delle obbligazioni convertibili, nonché da quote di altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;

b) per l'applicazione dell'aliquota dello 0,10%, da azioni ed obbligazioni convertibili in azioni di società costituite in Italia aventi per oggetto esclusivo o principale attività industriali;

c) per l'applicazione dello 0,25% dalla residuale parte del patrimonio del fondo o della Sicav.

Ai sensi dell'art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, introdotto dalla legge di conversione 25 novembre 1983, n. 649 -- norma tuttora applicabile in virtù della disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 10-ter del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 9 settembre 1992, n. 372 convertito con modificazioni dalla legge 5 novembre 1992, n. 429 -- i fondi comuni esteri di investimento mobiliare aperti già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del D.L. 6 giugno 1956, n. 476 convertito con modificazioni dalla legge 25 luglio 1956, n. 786 abrogato con il D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 sono tenuti ad applicare un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR da commisurarsi sulla parte del fondo proporzionalmente corrispondente ai titoli collocati nel territorio dello Stato, calcolata come media tra il patrimonio netto all'inizio ed alla fine di ciascun esercizio.

L'aliquota applicabile è stabilita nella misura dello 0,50 per cento, da versare alle competenti sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio (il 30 gennaio per i fondi il cui esercizio è ad anno solare) sul capitolo 1031, art. 3 del bilancio di entrata dello Stato.

In base all'ultimo comma dell'art. 11 bis del citato D.L. n. 512/1983 il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato deve provvedere a presentare annualmente entro il predetto termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio la dichiarazione relativa al predetto ammontare allegandovi oltre alla copia della distinta o del bollettino di versamento dell'imposta sostitutiva ed al prospetto da cui risulti il calcolo seguito per la determinazione del patrimonio netto anche la relazione di stima redatta da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui al D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 e designata dalla Consob con l'avvertenza che la dichiarazione annuale si considera omessa in caso di mancata allegazione della relazione di stima.

# 2

## COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Il frontespizio del modello di dichiarazione comprende quattro riquadri. Il primo relativo ai dati riguardanti i fondi comuni d'investimento compresi quelli destinatari della particolare disciplina recata dall'art. 11 *bis* del più volte citato D.L. n. 512 del 1983 ovvero le società d'investimento (Sicav), il secondo relativo ai dati riguardanti esclusivamente le società di gestione dei fondi comuni ed i soggetti residenti incaricati del collocamento in Italia delle parti o quote dei fondi comuni esteri ai quali si applica l'art. 11 *bis* del D.L. n. 512/1983, il terzo relativo ai dati riguardanti il rappresentante della società di gestione o della società d'investimento ovvero del soggetto residente incaricato del collocamento in Italia delle parti o quote dei fondi comuni esteri ai quali si applica l'art. 11 *bis* del D.L. n. 512/1983, il quarto destinato all'elenco nominativo degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale della Sicav o della società di gestione del fondo comune ovvero della società residente incaricata del collocamento in Italia di parti o quote dei fondi comuni esteri come sopra individuati.

Le notizie richieste vanno riportate in maniera chiara, a macchina od a carattere stampatello e senza alcuna abbreviazione.

### ■ RIQUADRO RELATIVO AL FONDO COMUNE O ALLA SOCIETÀ D'INVESTIMENTO.

In questo riquadro devono essere indicati alcuni dati riguardanti il fondo comune — italiano od estero destinatario della disciplina di cui all'art. 11 bis del D.L. n. 512/1983 -- e tutti i dati riguardanti la Sicav tenendo ben presente che i dati relativi al numero di codice fiscale ed al domicilio fiscale devono essere compilati esclusivamente con riguardo alle Sicav, mentre i dati relativi alla sede legale devono essere indicati con riguardo sia ai predetti fondi esteri che alle Sicav.

***Denominazione:*** indicare in maniera esatta e completa la denominazione del fondo comune — italiano od estero come sopra precisato — ovvero della Sicav quale si desume rispettivamente dal regolamento di gestione o dallo statuto. Deve essere barrata l'apposita casella in caso di variazione della denominazione rispetto all'ultima dichiarazione presentata. Nel caso in cui il fondo comune è noto attraverso una sigla va indicata anche quest'ultima.

***Data di istituzione:*** per un fondo comune è la data nella quale l'assemblea della società di gestione ha deliberato l'istituzione del fondo approvandone anche il regolamento; per una società d'investimento è la data nella quale l'assemblea ha deliberato l'atto costitutivo, approvandone anche lo statuto.

***Numero di codice attribuito dalla Banca d'Italia:*** quale numero di codice attribuito dalla Banca d'Italia deve essere riportato quello che l'Organo di Vigilanza assegna per le segnalazioni statistiche. Deve essere barrata l'apposita casella in caso di variazione del codice stesso rispetto all'ultima dichiarazione presentata.

***Provvedimento che ha autorizzato al collocamento:*** vanno riportati gli estremi del provvedimento con il quale il Ministero del Commercio estero ha inizialmente concesso, ai sensi della richiamata normativa valutaria, l'autorizzazione al collocamento nel territorio dello Stato delle parti o quote dei fondi comuni esteri come sopra individuati.

***Numero di codice fiscale:*** deve essere indicato esclusivamente dalle Sicav. Tale numero è formato di undici cifre che vanno riportate ordinatamente nell'apposito spazio.

***Sede legale:*** deve essere indicata oltre che dalle Sicav - precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia con la sigla automobilistica (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico - anche dai fondi esteri, come sopra individuati.

***Domicilio fiscale:*** deve essere indicato esclusivamente dalle Sicav e soltanto nel caso in cui il domicilio fiscale sia diverso dalla sede legale.

***Luogo di conservazione delle scritture contabili:*** deve essere indicato l'indirizzo esatto. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, devono essere indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi.

■ **RIQUADRO RELATIVO ALLE SOCIETA DI GESTIONE DEL FONDO COMUNE ED AI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO IN ITALIA DEI FONDI ESTERI CUI SI APPLICA L'ART. 11**-*bis* del D.L. 30 settembre 1983, n. 512.

In questo riquadro vanno indicati tutti i dati riguardanti esclusivamente la società di gestione del fondo comune di investimento ed i soggetti residenti incaricati del collocamento in Italia di quote di fondi esteri ai quali si applica la disciplina dell'art. 11-bis del D.L. n. 512/1983 come sopra precisato.

***Numero di codice fiscale:*** tale numero è formato di undici cifre, che vanno riportate ordinatamente nell'apposito spazio.

***Denominazione:*** indicare in maniera esatta e completa quella risultante dall'atto costitutivo. Va barrata la casella in caso di variazione, anche a seguito di fusione, rispetto all'ultima dichiarazione presentata.

***Sede legale:*** deve essere indicata precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia con la sigla automobilistica (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

***Domicilio fiscale:*** deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale sia diverso dalla sede legale.

■ **RIQUADRO RELATIVO AL RAPPRESENTANTE**

Nel terzo riquadro del frontespizio, relativo al rappresentante della società di gestione del fondo comune, della società d'investimento (Sicav) o del soggetto residente incaricato del collocamento in Italia dei predetti fondi esteri, devono essere indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto, ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stato predisposto uno spazio con due codici: si dovrà barrare il codice (1) se si tratta di rappresentante legale, il codice (2) se si tratta di liquidatore.

Nell'apposito spazio riservato all'indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello del domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.

Quando i rappresentanti sono più di uno, in allegato a parte, devono essere indicati gli altri; in tal caso, per ciascuno di essi, devono essere riportati i medesimi dati richiesti nel riquadro riportato nel frontespizio.

Deve inoltre essere compilato il riquadro recante l'elenco nominativo degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale della società di gestione, della Sicav o del soggetto residente incaricato del collocamento in Italia dei predetti fondi esteri. Con riguardo alla qualifica va indicato A se trattasi di socio amministratore, B se trattasi di amministratore non socio, C se trattasi di componente il collegio sindacale.

**Sottoscrizione della dichiarazione:** la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società o dall'amministratore munito di apposita delega per tale adempimento.

## 3 COMPILAZIONE DEI QUADRI A, B E C. CALCOLO DELLE PROPORZIONI SECONDO LE QUALI APPLICARE LE DIVERSE ALIQUOTE

3.1 - Con riferimento ai ***fondi comuni di diritto nazionale*** ed alle ***Sicav,*** le diverse proporzioni secondo le quali vanno applicate le predette aliquote dello 0,05%, dello 0,10% e dello 0,25%, sono espresse dai rapporti tra le componenti dell'attivo di cui ai punti *a)*, *b)* e *c)* della premessa (v. paragrafo 1 delle presenti istruzioni) e il totale delle attività; relativamente a tali rapporti si precisa che sia il numeratore che il denominatore sono calcolati come ***media annua*** dei valori risultanti dai prospetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 marzo 1983, n 77 (redatti anche dalle Sicav ai sensi dell'articolo 8 del richiamato decreto legislativo n 84/92), relativi alla fine di ciascun mese, prospetti sulla cui base sono stati predisposti quelli che costituiscono i quadri A e B del mod ello 780, riguardanti rispettivamente, lo schema di composizione dell'attivo dei fondi comuni di diritto nazionale e delle Sicav.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera *c)*, della citata legge n 77/83, in relazione ai fondi comuni, e dell'articolo 9, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto legislativo n. 84/92 in relazione alle Sicav, lo schema-tipo per la redazione di tali prospetti è determinato dalla Banca d'Italia - sentita la Consob.

Gli schemi di composizione dell'attivo dei fondi comuni e delle Sicav sono stati sostanzialmente desunti dai predetti schemi-tipo e sono stati inclusi nel presente modello di dichiarazione, contraddistinti come Mod. 780/A e Mod. 780/B e devono essere alternativamente compilati dai soggetti obbligati a presentare questa dichiarazione a seconda che il calcolo dell'imposta sostitutiva riguardi, rispettivamente, un fondo comune ovvero una Sicav; detti moduli sono strutturati in modo da consentire l'ottenimento della media annua dei valori della quota o dell'azione risultanti dai corrispondenti prospetti del valore relativi ad ogni fine mese. Dalla compilazione di tali prospetti si evince sia la composizione del portafoglio e sia il valore complessivo dello stesso.

Ciò premesso, si rendono necessarie alcune precisazioni di carattere generale ai fini di una corretta redazione del ***"prospetto per il calcolo dell'imposta sostitutiva"*** sul patrimonio dei fondi comuni e delle Sicav, che costituisce operazione successiva alla redazione dei predetti quadri A e B, concernenti — come già precisato — lo schema di composizione dell'attivo dei fondi comuni e delle Sicav.

Per determinare secondo quale proporzione applicare l'aliquota dello 0,05%, al numeratore del rapporto deve essere considerata la detta media annua del valore dei titoli di Stato, dei conti correnti e depositi, dei titoli obbligazionari e similari, ad eccezione delle obbligazioni convertibili, nonché delle quote di altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari posseduti dal fondo o dalla Sicav.

Per determinare secondo quale proporzione applicare l'aliquota dello 0,10%, al numeratore del rapporto dovranno essere considerate le azioni e le obbligazioni convertibili in azioni di società, costituite in Italia, aventi per oggetto esclusivo o principale attività industriali.

Ai fini dell'individuazione delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni quotate in borsa, la denominazione degli emittenti quotati nelle borse valori con sede in Italia ed aventi per oggetto esclusivo o principale attività industriali è desumibile dalla deliberazione adottata dal Consiglio di Borsa nella seduta del 13 aprile 1995. Detta deliberazione, recante ***«riclassificazione dei settori del listino ufficiale»,*** individua i titoli quotati appartenenti al macrosettore ***«titoli industriali»*** ed è stata adottata in forza della delega concessa dalla Consob con deliberazione n. 6800 del 26 gennaio 1993, pubblicata a pag. 73 del Bollettino

CONSOB n 1 del mese di gennaio 1993 e con deliberazione Consob n 8979 del 17 gennaio 1995 pubblicata a pag 12 del Bollettino CONSOB n 1 del mese di gennaio 1995

L aliquota dello 0,25% dovra essere appli cata sul patrimonio secondo la proporzione che sia complemento all unita della somma delle due precedenti proporzioni

Con riferimento, poi a particolari voci che compaiono nel prospetto del valore della quota o della azione e che concorrono a comporre l'attivo del fondo o della Sicav si precisa che

— la «posizione netta di liquidita» (rigo 12 per i fondi comuni e per le Sicav) attesa la sua natura di componente liquida del portafoglio, deve essere considerata nel numeratore della proporzione secondo la quale applicare lo 0 05% ma solo se attiva, se negativa, di tale voce dovra es sere tenuto conto come posta incremen tativa delle passivita del patrimonio

— i «diritti maturati e non riscossi» (righi 14 15 e 16 per i fondi comuni e rigo 14 per le Sicav) devono essere imputati al le singole poste dell attivo alle quali si ri feriscono

— la voce «depositi presso organismi di compensazione per margini iniziali su contratti a termine» rileva per l applica zione dello 0 05 per cento

3 2 Con esclusivo riferimento ai ***fondi comuni esteri*** di investimento mobiliare ai quali si applica l art 11 *bis* del piu volte ci tato D L n 512/1983 è stato predisposto il Mod 780/C che riproduce, in buona so stanza lo schema di dichiarazione allega to alla circolare n 3 del 1° febbraio 1984 della Direzione Generale delle imposte di rette con la quale vennero, fra l'altro forni te le apposite istruzioni, tuttora valide in quanto non modificate Si ribadisce con l occasione l obbligo di allegare alla di chiarazione da redigersi in conformita al l unito modello la relazione di stima della societa di revisione designata dalla Con sob in mancanza di tale relazione la di chiarazione si intende omessa

# 4
## PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Ai sensi dell ultimo periodo del comma 4 dell art 9 della legge n 77 del 1983 e del terzo comma dell art 9 del D L n 512/1983 ai fini delle modalita di effet tuazione dei versamenti e della presenta zione della dichiarazione previste da detti articoli si applicano le disposizioni contenu te nei decreti del Presidente della Repubbli ca numeri 600 e 602 del 1973 si appli cano altresi le disposizioni di cui al D L 10 luglio 1982 n 429 convertito dalla legge 7 agosto 1982 n 516

Conseguentemente la presente dichiarazio ne deve essere presentata nei termini gia precisati nel paragrafo 1 all ufficio del Co mune nella cui circoscrizione si trova il do micilio fiscale del soggetto obbligato a ren dere la dichiarazione L'ufficio comunale è tenuto a rilasciare ricevuta La dichiarazione puo anche essere ***spedita per raccomandata*** (ma soltanto all Ufficio delle imposte o, se esistente al Centro di Servizio) e, in tal caso si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale

La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a un mese e valida ma si appli cano le pene pecuniarie di cui all art 46 del citato D P R n 600/1973 ridotte ad un quarto La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine pre scritto o presentata ad ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stam pato conforme al modello non si considera omessa agli effetti penali ai sensi dell art 1 primo comma del citato D L n 429 del 1982, convertito dalla legge n 516 del 1982 come modificato dal D L 16 marzo 1991 n 83 convertito dalla legge 15 maggio 1991, n 154

Ai fini del versamento si ribadisce che l'impo sta sostitutiva dovuta dai fondi comuni di diritto nazionale e dalle Sicav deve essere versata esclusivamente presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro il pre detto termine del 31 gennaio, sul capitolo 1031 del bilancio di entrata dello Stato utiliz zando l articolo 1 se l imposta sostitutiva e sta ta applicata con l aliquota dello 0,25 per cen to e utilizzando l articolo 2 se l imposta sostitu tiva e stata applicata con le aliquote ridotte dello 0,10 e dello 0 05 per cento, il versa mento dell imposta sostitutiva dello 0 50 per cento dovuta sui fondi esteri sopra citati, va in vece effettuato entro la data del 30 gennaio, se l esercizio e ad anno solare e comunque entro 30 giorni dalla chiusura dell esercizio utilizzando il capitolo 1031 e l art 3

MINISTERO DELLE FINANZE

# MOD. 780/98

dichiarazione delle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti, delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) e dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare ai quali si applica l'art. 11-bis del D.L. 30/9/1983, n. 512, convertito nella legge 25/11/1983, n. 649

Centro di servizio ____________
oppure N. ______
Ufficio delle imposte ____________

Presentata al Comune di ____________
il ____________ n. ____________

## IMPOSTA SOSTITUTIVA PER IL 1997

### DATI RELATIVI AL FONDO COMUNE O ALLA SOCIETÀ DI INVESTIMENTO

DENOMINAZIONE (2) ____________ ☐

SIGLA EVENTUALE ____________

DATA DI ISTITUZIONE

NUMERO ATTRIBUITO DALLA BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO CHE AUTORIZZA AL COLLOCAMENTO

NUMERO DI CODICE FISCALE

SEDE LEGALE (3) mese anno — COMUNE — PROVINCIA — FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P. — TELEFONO (prefisso e numero)

DOMICILIO FISCALE (4) (se diverso dalla sede legale) mese anno — COMUNE — PROVINCIA — FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P. — TELEFONO (prefisso e numero)

LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI

### DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ DI GESTIONE O AL SOGGETTO INCARICATO DEL COLLOCAMENTO

NUMERO DI CODICE FISCALE — SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O DELL'INCARICATO

DENOMINAZIONE (2) ____________ ☐

SEDE LEGALE (3) mese anno — COMUNE — PROVINCIA — FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P. — TELEFONO (prefisso e numero)

DOMICILIO FISCALE (4) (se diverso dalla sede legale) mese anno — COMUNE — PROVINCIA — FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P. — TELEFONO (prefisso e numero)

LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI

### DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE — COGNOME (per le donne quello da nubile) — NOME (senza abbreviazione)

SESSO (M o F) — DATA DI NASCITA giorno mese anno — COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROV. NASCITA (sigla) — CODICE CARICA ① ② — DATA CARICA (4) giorno mese anno

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE — COMUNE — PROVINCIA — TELEFONO (prefisso e numero) — FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

### ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE (5)
(o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

| N. ord. | COGNOME E NOME | Sesso (M o F) | COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA | PROV. (sigla) | DATA DI NASCITA | NUMERO DI CODICE FISCALE | QUALIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

**La presente dichiarazione è completa e veritiera.**

Data ____________

IL DICHIARANTE

____________

(1) In caso di fusione indicare i dati relativi alla Società estinta.
(2) Barrare la casella se l'attuale denominazione è diversa da quella riportata sull'ultima dichiarazione.
(3) Indicare la data di variazione solo se i dati sono mutati rispetto alla precedente dichiarazione.
(4) Data di decorrenza della carica, da indicare solo se è variato rispetto alla precedente dichiarazione.
(5) Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione.

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 780/A

**FONDI COMUNI** - Schema di composizione dell'attivo

| | 1 Gennaio | 2 Febbraio | 3 Marzo | 4 Aprile | 5 Maggio | 6 Giugno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Titoli di Stato e assimilati | | | | | | | 1 |
| 2. **Titoli obbligazionari:** - obbligazioni convertib. in azioni industriali italiane | | | | | | | 2 |
| 3. - altre obbligazioni convertibili | | | | | | | 3 |
| 4. - obbligazioni diverse da quelle convertibili | | | | | | | 4 |
| 5. **Titoli azionari:** - industriali italiani | | | | | | | 5 |
| 6. - altri | | | | | | | 6 |
| 7. Parti di OICVM | | | | | | | 7 |
| 8. Premi e opzioni acquistati | | | | | | | 8 |
| 9. Altri valori mobiliari e titoli di credito: - titoli similari alle obbligazioni | | | | | | | 9 |
| 10. - altri | | | | | | | 10 |
| 11. Totale portafoglio | | | | | | | 11 |
| 12. Posizione netta di liquidità (1) | | | | | | | 12 |
| 13. Depositi presso organismi di compensazione per margini iniziali su contratti a termine | | | | | | | 13 |
| 14. **Diritti maturati e non riscossi:** - su obbligazioni e titoli similari, titoli di Stato, c/c e depositi, quote di OICVM | | | | | | | 14 |
| 15. - su azioni industriali ital. e su obbligaz. convertibili in azioni industriali italiane | | | | | | | 15 |
| 16. - su altri titoli | | | | | | | 16 |
| 17. Attività diverse | | | | | | | 17 |
| 18. Totale attività | | | | | | | 18 |
| 19. Totale passività | | | | | | | 19 |
| 20. Valore complessivo netto del patrimonio del fondo | | | | | | | 20 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

(1) La posizione netta di liquidità se positiva deve essere considerata fra le attività, se negativa fra le passività.

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 780/A

**FONDI COMUNI** - Schema di composizione dell'attivo

| | 7 Luglio | 8 Agosto | 9 Settembre | 10 Ottobre | 11 Novembre | 12 Dicembre | 13 Media annua | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Titoli di Stato e assimilati | | | | | | | | 1 |
| 2. **Titoli obbligazionari:** - obbligazioni convertib. in azioni industriali italiane | | | | | | | | 2 |
| 3. - altre obbligazioni convertibili | | | | | | | | 3 |
| 4. - obbligazioni diverse da quelle convertibili | | | | | | | | 4 |
| 5. **Titoli azionari:** - industriali italiani | | | | | | | | 5 |
| 6. - altri | | | | | | | | 6 |
| 7. Parti di OICVM | | | | | | | | 7 |
| 8. Premi e opzioni acquistati | | | | | | | | 8 |
| 9. Altri valori mobiliari e titoli di credito: - titoli similari alle obbligazioni | | | | | | | | 9 |
| 10. - altri | | | | | | | | 10 |
| 11. Totale portafoglio | | | | | | | | 11 |
| 12. Posizione netta di liquidità (1) | | | | | | | | 12 |
| 13. Depositi presso organismi di compensazione per margini iniziali su contratti a termine | | | | | | | | 13 |
| 14. **Diritti maturati e non riscossi:** - su obbligazioni e titoli similari, titoli di Stato, c/c e depositi, quote di OICVM | | | | | | | | 14 |
| 15. - su azioni industriali ital. e su obbligaz. convertibili in azioni industriali italiane | | | | | | | | 15 |
| 16. - su altri titoli | | | | | | | | 16 |
| 17. Attività diverse | | | | | | | | 17 |
| 18. Totale attività | | | | | | | | 18 |
| 19. Totale passività | | | | | | | | 19 |
| 20. Valore complessivo netto del patrimonio del fondo | | | | | | | | 20 |
| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

(1) La posizione netta di liquidità se positiva deve essere considerata fra le attività, se negativa fra le passività.

**PROSPETTO PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL PATRIMONIO DEI FONDI COMUNI**

**SEZ. I - Calcolo delle proporzioni secondo le quali applicare le varie aliquote** (1)

1. *Componenti dell'attivo soggetti all'aliquota dello 0,05 per cento*

*a)* titoli di Stato ed assimilati (riga 1) ____________

*b)* titoli obbligazionari (riga 4) ____________

*c)* parti di o.i.c.v.m. (riga 7) ____________

*d)* altri valori mobiliari e titoli di credito [similari alle obbligazioni] (riga 9) ____________

*e)* posizione netta di liquidità (riga 12) ____________

*f)* depositi presso organismi di compensazione per margini iniziali su contratti a termine (riga 13) ____________

*g)* diritti maturati e non riscossi su titoli di Stato, su conti correnti e depositi, su titoli obbligazionari e similari, ad eccezione delle obbligazioni convertibili, nonché su quote di o.i.c.v.m. (riga 14) ____________

- totale [a) + b) + c) + d) + e) + f) + g)] ____________ (h) ____________

= $\alpha$(2) ____________ (*)

- totale attività (riga 18) ____________ (i) ____________

2. *Componenti dell'attivo soggetti all'aliquota dello 0,10 per cento*

*l)* obbligazioni convertibili in azioni di Società industriali italiane (riga 2) ____________

*m)* azioni di Società industriali italiane (riga 5) ____________

*n)* diritti maturati e non riscossi su azioni di Società industriali italiane e su obbligazioni convertibili in azioni di Società industriali italiane (riga 15) ____________

- totale [l) + m) + n)] ____________ (o) ____________

= $\beta$(2) ____________ (*)

- totale attività (riga 18) ____________ (i) ____________

3. *Componenti dell'attivo soggetti all'aliquota dello 0,25 per cento*

*p)* totale attività (riga 18) - [somma di (h) + (o)] ____________ (q) ____________

= $\gamma$(2) ____________ (*)

- totale attività (riga 18) ____________ (i) ____________

**SEZ. II - Determinazione dell'imposta sostitutiva da versare**

- Patrimonio netto (riga 20) × ____________ (3) × 0,05% = £ ____________ +
- Patrimonio netto (riga 20) × ____________ (3) × 0,10% = £ ____________ +
- Patrimonio netto (riga 20) × ____________ (3) × 0,25% = £ ____________ =

- Ammontare complessivo dell'imposta da versare ____________ £ ____________

ESTREMI DEL VERSAMENTO IN TESORERIA: data |__|__|__| N° della distinta o del bollettino ____________ Sigla provincia |__|__|

Si allegano copia della distinta o quietanza ovvero del bollettino di versamento della Sezione di Tesoreria provinciale.

La presente dichiarazione è completa e veritiera.

IL DICHIARANTE

Data ____________ ____________

(1) Tutti i calcoli vanno effettuati utilizzando le medie annue - valori di cui alla colonna 13 dello schema di composizione dell'attivo del fondo comune.
(2) Indicare in "$\alpha$" il risultato del rapporto tra (h) ed (i); in "$\beta$" il risultato del rapporto tra (o) ed (i) e in "$\gamma$" il risultato del rapporto tra (q) ed (i). (*) Le cifre che esprimono i rapporti devono essere approssimate al quarto decimale.
(3) Indicare: in corrispondenza dell'aliquota dello 0,05% l'importo di "$\alpha$"; in corrispondenza dell'aliquota dello 0,10% l'importo di "$\beta$" e in corrispondenza dell'aliquota dello 0,25% l'importo di "$\gamma$".

MINISTERO DELLE FINANZE

# MOD. 780/B

## SICAV - Schema di composizione dell'attivo

| | 1 Gennaio | 2 Febbraio | 3 Marzo | 4 Aprile | 5 Maggio | 6 Giugno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Titoli di Stato e assimilati | | | | | | | 1 |
| 2. **Titoli obbligazionari:** - obbligazioni convertib. in azioni industriali italiane | | | | | | | 2 |
| 3. - altre obbligazioni convertibili | | | | | | | 3 |
| 4. - obbligazioni diverse da quelle convertibili | | | | | | | 4 |
| 5. **Titoli azionari:** - industriali italiani | | | | | | | 5 |
| 6. - altri | | | | | | | 6 |
| 7. Parti di OICVM | | | | | | | 7 |
| 8. Premi e opzioni acquistati | | | | | | | 8 |
| 9. Altri valori mobiliari e titoli di credito: - titoli similari alle obbligazioni | | | | | | | 9 |
| 10. - altri | | | | | | | 10 |
| 11. Totale portafoglio | | | | | | | 11 |
| 12. Posizione netta di liquidità (1) | | | | | | | 12 |
| 13. Depositi presso organismi di compensazione per margini iniziali su contratti a termine | | | | | | | 13 |
| 14. **Diritti maturati e non riscossi:** - su obbligazioni e titoli similari, titoli di Stato, c/c e depositi, quote di OICVM | | | | | | | 14 |
| 15. - su azioni industriali ital. e su obbligaz. convertibili in azioni industriali italiane | | | | | | | 15 |
| 16. - su altri titoli | | | | | | | 16 |
| 17. Immobili | | | | | | | 17 |
| 18. Altre immobilizzazioni materiali | | | | | | | 18 |
| 19. Immobilizzazioni immateriali | | | | | | | 19 |
| 20. Attività diverse | | | | | | | 20 |
| 21. Totale attività | | | | | | | 21 |
| 22. Totale passività | | | | | | | 22 |
| 23. Capitale sociale | | | | | | | 23 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

(1) La posizione netta di liquidità se positiva deve essere considerata fra le attività, se negativa fra le passività.

MINISTERO DELLE FINANZE

**MOD. 780/B**

**SICAV** - *Schema di composizione dell'attivo*

| | 7 Luglio | 8 Agosto | 9 Settembre | 10 Ottobre | 11 Novembre | 12 Dicembre | 13 Media annua | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Titoli di Stato e assimilati | | | | | | | | 1 |
| 2. **Titoli obbligazionari:** - obbligazioni convertib. in azioni industriali italiane | | | | | | | | 2 |
| 3. - altre obbligazioni convertibili | | | | | | | | 3 |
| 4. - obbligazioni diverse da quelle convertibili | | | | | | | | 4 |
| 5. **Titoli azionari:** - industriali italiani | | | | | | | | 5 |
| 6. - altri | | | | | | | | 6 |
| 7. Parti di OICVM | | | | | | | | 7 |
| 8. Premi e opzioni acquistati | | | | | | | | 8 |
| 9. Altri valori mobiliari e titoli di credito: - titoli similari alle obbligazioni | | | | | | | | 9 |
| 10. - altri | | | | | | | | 10 |
| 11. Totale portafoglio | | | | | | | | 11 |
| 12. Posizione netta di liquidità (1) | | | | | | | | 12 |
| 13. Depositi presso organismi di compensazione per margini iniziali su contratti a termine | | | | | | | | 13 |
| 14. **Diritti maturati e non riscossi:** - su obbligazioni e titoli similari, titoli di Stato, c/c e depositi, quote di OICVM | | | | | | | | 14 |
| 15. - su azioni industriali ital. e su obbligaz. convertibili in azioni industriali italiane | | | | | | | | 15 |
| 16. - su altri titoli | | | | | | | | 16 |
| 17. Immobili | | | | | | | | 17 |
| 18. Altre immobilizzazioni materiali | | | | | | | | 18 |
| 19. Immobilizzazioni immateriali | | | | | | | | 19 |
| 20. Attività diverse | | | | | | | | 20 |
| 21. Totale attività | | | | | | | | 21 |
| 22. Totale passività | | | | | | | | 22 |
| 23. Capitale sociale | | | | | | | | 23 |
| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |

**ATTENZIONE:** GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

(1) La posizione netta di liquidità se positiva deve essere considerata fra le attività, se negativa fra le passività.

## PROSPETTO PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL PATRIMONIO DEI FONDI SICAV

**SEZ. I - Calcolo delle proporzioni secondo le quali applicare le varie aliquote** (1)

1. *Componenti dell'attivo soggetti all'aliquota dello 0,05 per cento*

*a)* titoli di Stato ed assimilati (riga 1) ____________

*b)* titoli obbligazionari (riga 4) ____________

*c)* parti di o.i.c.v.m. (riga 7) ____________

*d)* altri valori mobiliari e titoli di credito [similari alle obbligazioni] (riga 9) ____________

*e)* posizione netta di liquidità (riga 12) ____________

*f)* depositi presso organismi di compensazione per margini iniziali su contratti a termine (riga 13) ____________

*g)* diritti maturati e non riscossi su titoli di Stato, su conti correnti e depositi, su titoli obbligazionari e similari, ad eccezione delle obbligazioni convertibili, nonché su quote di o.i.c.v.m. (riga 14) ____________

– totale [a) + b) + c) + d) + e) + f) + g)] ____________ (h) ____________

= α(2) ____________ (*)

– totale attività (riga 18) ____________ (i) ____________

2. *Componenti dell'attivo soggetti all'aliquota dello 0,10 per cento*

*l)* obbligazioni convertibili in azioni di Società industriali italiane (riga 2) ____________

*m)* azioni di Società industriali italiane (riga 5) ____________

*n)* diritti maturati e non riscossi su azioni di Società industriali italiane e su obbligazioni convertibili in azioni di Società industriali italiane (riga 15) ____________

– totale [l) + m) + n)] ____________ (o) ____________

= β(2) ____________ (*)

– totale attività (riga 18) ____________ (i) ____________

3. *Componenti dell'attivo soggetti all'aliquota dello 0,25 per cento*

*p)* totale attività (riga 18) - [somma di (h) + (o)] ____________ (q) ____________

= γ(2) ____________ (*)

– totale attività (riga 18) ____________ (i) ____________

**SEZ. II - Determinazione dell'imposta sostitutiva da versare**

– Patrimonio netto (riga 20) × ____________ (3) × 0,05% = £ ____________ +

– Patrimonio netto (riga 20) × ____________ (3) × 0,10% = £ ____________ +

– Patrimonio netto (riga 20) × ____________ (3) × 0,25% = £ ____________ =

– Ammontare complessivo dell'imposta da versare ____________ £ ____________

ESTREMI DEL VERSAMENTO IN TESORERIA: data |__|__|__| N° della distinta o del bollettino ____________ Sigla provincia |__|__|

Si allegano copia della distinta o quietanza ovvero del bollettino di versamento della Sezione di Tesoreria provinciale.

La presente dichiarazione è completa e veritiera.

IL DICHIARANTE

Data ____________ ____________

(1) Tutti i calcoli vanno effettuati utilizzando le medie annue - valori di cui alla colonna 13 dello schema di composizione dell'attivo del fondo comune.
(2) Indicare in "α" il risultato del rapporto tra (h) ed (i); in "β" il risultato del rapporto tra (o) ed (i) e in "γ" il risultato del rapporto tra (q) ed (i). (*) Le cifre che esprimono i rapporti devono essere approssimate al quarto decimale.
(3) Indicare: in corrispondenza dell'aliquota dello 0,05% l'importo di "α"; in corrispondenza dell'aliquota dello 0,10% l'importo di "β" e in corrispondenza dell'aliquota dello 0,25% l'importo di "γ".

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 780/C

**FONDI COMUNI ESTERI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI AI QUALI SI APPLICA L'ART. 11-bis del D.L. 30.9.1983, n. 512, CONVERTITO NELLA LEGGE 25.11.1983, n. 649.**

PROSPETTO PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL PATRIMONIO DEL FONDO

| | All'inizio dell'esercizio | Alla fine dell'esercizio |
|---|---|---|
| *a)* Patrimonio netto | ________ | ________ |
| *b)* Numero delle quote-parti emesse | ________ | ________ |
| *c)* Numero delle quote-parti collocate nel territorio dello Stato | ________ | ________ |
| *d)* Rapporto percentuale di c) su b) | ________ | ________ |
| *e)* Patrimonio netto proporzionalmente attribuibile alle quote collocate nel territorio dello Stato [d) moltiplicato per a)] | ________ | ________ |
| *f)* Patrimonio netto medio imponibile (media importi lettera e) | | ________ |
| *g)* Imposta dovuta (0,50% di f) | | ________ |

ESTREMI DEL VERSAMENTO IN TESORERIA: data |__|__|__| N° della distinta o del bollettino ________ Sigla provincia |__|__|

Si allegano: copia della distinta o quietanza ovvero del bollettino di versamento della Sezione di Tesoreria provinciale; prospetto di calcolo del patrimonio netto; relazione di stima a cura della Società di revisione.

La presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data ________

IL DICHIARANTE

________

97A9733

DECRETO 20 novembre 1997.

**Approvazione, con le relative istruzioni, del modello di dichiarazione mod. 780-*bis*/98 concernente l'imposta sostitutiva sul patrimonio dei fondi di investimento mobiliare chiusi.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 14 agosto 1993, n. 334, recante l'istituzione e disciplina dei fondi di investimento mobiliare chiusi;

Visto il comma 7 dell'art.11 della predetta legge n. 344 del 1993, in forza del quale le società di gestione dei fondi di investimento mobiliare chiusi devono provvedere entro il 31 gennaio di ciascun anno, per ognuno dei fondi da esse gestiti e con riferimento al patrimonio gestito nel corso dell'anno precedente, a presentare la dichiarazione relativa a ciascuno degli ammontari in relazione ai quali si applicano le diverse aliquote dell'imposta sostitutiva ed a versare, entro lo stesso termine, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato l'imposta sostitutiva utilizzando il capitolo 1031 e gli articoli 4 e 5 a seconda che l'imposta sostitutiva sia stata applicata, rispettivamente, con l'aliquota dello 0,25 per cento ovvero con l'aliquota ridotta dello 0,10;

Visto il primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi - nella specie applicabile in forza delle disposizioni di cui al settimo comma dell'art. 11 della citata legge n. 344 del 1993 - in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Ritenuto di dover provvedere in conformità;

Decreta:

Art.1

1. E' approvato l'annesso modello 780-*bis* concernente la dichiarazione annuale che le società di gestione dei fondi di investimento mobiliare chiusi di diritto nazionale sono obbligate a presentare nell'anno 1998 con riguardo all'imposta sostitutiva per il patrimonio gestito nell'anno 1997.

2. E' autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello indicato al comma 1, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e l'intellegibilità dei modelli nel tempo. In tal caso la riproduzione dei modelli deve essere effettuata in forma monocromatica utilizzando il colore nero.

Art.2

1. Il modello di cui all'art.1 è in distribuzione esclusivamente presso il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per gli Affari Amministrativi - Servizio I - Divisione II.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1997

*Il Ministro:* VISCO

MINISTERO DELLE FINANZE

# MOD. 780-*bis*/98

dichiarazione delle società di gestione
dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi

Centro di servizio ____
oppure N. ____
Ufficio delle imposte ____

Presentata al Comune di ____
il ____ n. ____

## IMPOSTA SOSTITUTIVA PER IL 1997

### DATI RELATIVI AL FONDO COMUNE (1)

DENOMINAZIONE (2) ____ ☐

SIGLA EVENTUALE ____

DATA DI ISTITUZIONE ____

LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI ____

### DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ DI GESTIONE

NUMERO DI CODICE FISCALE ____ SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O DELL'INCARICATO ____

DENOMINAZIONE (2) ____ ☐

SEDE LEGALE (3) mese anno — COMUNE — PROVINCIA — FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P. — TELEFONO (prefisso e numero)

DOMICILIO FISCALE (4) (se diverso dalla sede legale) mese anno — COMUNE — PROVINCIA — FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P. — TELEFONO (prefisso e numero)

LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI ____

### DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE — COGNOME (per le donne quello da nubile) — NOME (senza abbreviazione)

SESSO (M o F) — DATA DI NASCITA giorno mese anno — COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROV. NASCITA (sigla) — CODICE CARICA ① ② — DATA CARICA (4) giorno mese anno

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE — COMUNE — PROVINCIA — TELEFONO (prefisso e numero) — FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

### ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE (5)
(o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

| N. ord. | COGNOME E NOME | Sesso (M o F) | COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA | PROV. (sigla) | DATA DI NASCITA | NUMERO DI CODICE FISCALE | QUALIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

**La presente dichiarazione è completa e veritiera.**

Data ____

IL DICHIARANTE ____

(1) In caso di fusione indicare i dati relativi alla Società estinta
(2) Barrare la casella se l'attuale denominazione è diversa da quella riportata sull'ultima dichiarazione
(3) Indicare la data di variazione solo se i dati sono mutati rispetto alla precedente dichiarazione.
(4) Data di decorrenza della carica, da indicare solo se è variato rispetto alla precedente dichiarazione.
(5) Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione.

MINISTERO DELLE FINANZE

# MOD. 780-bis/A

| PROSPETTO RIGUARDANTE LA COMPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ ED IL CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | | | |
|---|---|---|---|
| ATTIVITÀ | 1. Situazione al 30 giugno 1996 | 2. Situazione al 31 dicembre 1996 | 3. Media annua |
| **1. Valori mobiliari non quotati emessi da piccole imprese, aventi sede in Italia, individuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317** | | | |
| 1.a. Azioni | | | |
| 1.b. Quote | | | |
| 1.c. Obbligazioni convertibili, o cum warrant, in azioni dello stesso emittente | | | |
| | | | |
| **2. Altri valori mobiliari non quotati** | | | |
| 2.a. Azioni | | | |
| 2.b. Quote | | | |
| 2.c. Obbligazioni convertibili, o cum warrant, in azioni dello stesso emittente | | | |
| 2.d. Altri valori mobiliari non quotati | | | |
| | | | |
| **3. Titoli di Stato** | | | |
| **4. Azioni quotate** | | | |
| **5. Obbligazioni quotate** | | | |
| **6. Altri valori mobiliari quotati** | | | |
| **7 Disponibilità liquide, premi ed opzioni acquistate** | | | |
| **8. Attività diverse e Ratei attivi** | | | |
| **9. TOTALE ATTIVITÀ** | | | |
| **10. PASSIVITÀ** | | | |
| **11. VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO (rigo 9 - rigo 10)** | | | |

**Attenzione: Gli importi vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre**

**PROSPETTO PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL PATRIMONIO NETTO DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE CHIUSI** (1)

SEZ. I - Calcolo dell'imposta sostitutiva dovuta con l'aliquota dello 0,25 per cento.

Valore complessivo netto del fondo (Rigo 11 colonna 3) × 0,25% = Lire ____________

Ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta Lire ____________

SEZ. II - Calcolo dell'imposta sostitutiva dovuta con l'aliquota dello 0,10 per cento.

Valore complessivo netto del fondo (Rigo 11 colonna 3) × 0,10% = Lire ____________

Ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta Lire ____________

ESTREMI DEL VERSAMENTO IN TESORERIA: data |__|__|__| N° della distinta o del bollettino ____________ Sigla provincia |__|__|

Si allegano: copia della distinta o quietanza ovvero del bollettino di versamento della Sezione di Tesoreria provinciale.

La presente dichiarazione è completa e veritiera.

IL DICHIARANTE

Data ____________ ____________

(1) **L'imposta dovuta deve essere determinata arrotondando il risultato del prodotto tra il patrimonio netto e l'aliquota alle 1000 lire inferiori se le ultime tre cifre sono inferiori o pari a 500 e alle 1000 lire superiori se le ultime tre cifre superano le 500 lire.**

# ISTRUZIONI GENERALI

## 1. PREMESSA

Le società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di diritto nazionale devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con riferimento al patrimonio gestito nel corso dell'anno precedente, la dichiarazione relativa all'ammontare del patrimonio in relazione al quale si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi secondo una delle due aliquote previste, rispettivamente, dai commi 2 e 3 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344.
L'imposta sostitutiva, da versarsi esclusivamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro la predetta data del 31 gennaio, è applicata sull'ammontare del valore netto del fondo determinato quale media annua dei valori netti che risultano dalle relazioni semestrali dell'anno precedente, previste dall'articolo 5, comma 1, lettera c), della citata legge n. 344 del 1993.
Al fine di tener conto, nel calcolo dell'imposta sostitutiva, della circostanza che il fondo sia stato avviato o sia cessato in corso d'anno, nella determinazione della predetta media annua si deve considerare anche il semestre nel quale il fondo non ha avuto alcun valore perché non ancora avviato o già cessato.

L'imposta sostitutiva è applicata con l'aliquota dello 0,25 per cento sul valore netto del fondo; l'aliquota dello 0,25 per cento è ridotta allo 0,10 per cento del predetto valore netto del fondo, calcolato come media annua dei valori netti risultanti dalle relazioni semestrali dell'anno precedente, qualora gli attivi del fondo risultino investiti in misura non inferiore al 50 per cento in azioni o quote, ovvero in obbligazioni convertibili in azioni dello stesso emittente, o in titoli *cum warrant*, non quotati ed emessi da piccole imprese, aventi sede in Italia, individuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

## 2. COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Il frontespizio del modello di dichiarazione si compone di quattro riquadri: il primo, relativo ai dati riguardanti i fondi comuni d'investimento; il secondo, relativo ai dati riguardanti esclusivamente le società di gestione dei fondi comuni; il terzo, relativo ai dati riguardanti il rappresentante della società di gestione; il quarto, destinato all'elenco nominativo degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale della società di gestione del fondo comune. Le notizie richieste vanno riportate in maniera chiara, a macchina od a carattere stampatello, senza alcuna abbreviazione.

### ■ RIQUADRO RELATIVO AL FONDO COMUNE

In questo riquadro devono essere riportati alcuni dati riguardanti il fondo comune, secondo le seguenti indicazioni.

***Denominazione:*** deve essere indicatà in maniera esatta e completa la denominazione del fondo comune; deve essere inoltre barrata l'apposita casella qualora la denominazione del fondo sia variata rispetto all'ultima dichiarazione presentata. Nel caso in cui il fondo comune sia stato identificato attraverso una sigla deve essere indicata anche quest'ultima.

***Data di istituzione:*** per un fondo comune e la data nella quale l'assemblea della società di gestione ha deliberato l'istituzione del fondo, approvandone anche il regolamento.

***Luogo di conservazione delle scritture contabili:*** deve essere indicato l'indirizzo esatto. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, devono essere indicate le generalità o la denominazione di questi ultimi.

**■ RIQUADRO RELATIVO AL RAPPRESENTANTE.**

In questo riquadro devono essere indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale del rappresentante della società di gestione del fondo comune; ai fini della individuazione della carica rivestita dal soggetto all'atto della dichiarazione è stato predisposto uno spazio con due codici: si dovrà barrare il codice ① se si tratta di rappresentante legale, il codice ② se si tratta di liquidatore.
Nell'apposito spazio riservato all'indicazione della residenza anagrafica dev'essere indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello del domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.
Qualora i rappresentanti siano più di uno, in un allegato a parte devono essere indicati gli altri: in questo caso, per ciascuno di essi devono essere esposti i medesimi dati richiesti nel riquadro riportato sul frontespizio.
Deve inoltre essere compilato il riquadro recante l'elenco nominativo degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale della società di gestione. Con riferimento alla qualifica si deve indicare A se trattasi di amministratore, B se trattasi di componente il collegio sindacale.

***Sottoscrizione della dichiarazione:*** la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società o dall'amministratore munito di apposita delega per tale adempimento.

## 3

### MOD. 780-bis/A - COMPILAZIONE DEL PROSPETTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ ED IL CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO

In questo modello devono essere indicati, distintamente, i singoli valori che compongono l'attivo del fondo comune d'investimento mobiliare chiuso di diritto nazionale, con riferimento alle consistenze dell'ultimo giorno di ciascun semestre. I predetti valori devono essere desunti dai prospetti semestrali determinati dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 344 del 1993. Lo schema di composizione dell'attivo del fondo comune è stato sostanzialmente desunto dai predetti schemi tipo.
Il modulo è stato strutturato in modo da consentire l'ottenimento della media annua dei valori.

## 4

### COMPILAZIONE DEL PROSPETTO PER IL CALCOLO DELLA IMPOSTA SOSTITUTIVA

In questo paragrafo vengono fornite alcune precisazioni di carattere generale ai fini di una corretta redazione del ***"prospetto per il calcolo dell'imposta sostitutiva"*** sul patrimonio del fondo comune.
Per individuare la base imponibile dell'imposta sostitutiva da applicare secondo l'aliquota dello 0,25 o dello 0,10 per cento occorre innanzitutto determinare la media annua dei valori esposti in ciascuna delle due situazioni semestrali riportate nel quadro A, indicando il risultato nella colonna 3.
Successivamente deve essere determinato il valore complessivo netto del fondo: detto valore è costituito dalla differenza tra il totale delle attività, indicato nel rigo 9, e l'ammontare delle passività, indicato nel rigo 10, e deve essere indicato nel rigo 11, colonna 3. Su detto importo deve essere applicata l'aliquota dell'imposta sostitutiva.
Per individuare l'aliquota dell'imposta sostitutiva da applicare dovranno essere sommati i valori dell'attivo che esprimono gli investimenti del fondo in valori mobiliari non quotati (azioni, quote, obbligazioni convertibili in azioni di uno stesso emittente, o in titoli *cum warrant*) emessi da piccole imprese, aventi sede in Italia, individuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (righi 1.a, 1.b ed 1.c della colonna 3 del quadro A). La somma così ottenuta dovrà essere divisa per la somma dei valori che compongono l'attivo, desimendola dal rigo 9, colonna 3, del quadro A.
Se il quoziente (rigo 1.a + rigo 1.b + rigo 1.c: rigo 9) assume un valore pari o superiore a 0,5 l'imposta sostitutiva dovuta per il 1997 è determinata applicando al valore complessivo netto del fondo (rigo 11 di colonna 3) l'aliquota dello 0,10 per cento; se, invece, il quoziente di cui sopra assume un valore inferiore a 0,5 l'imposta sostitutiva per il 1997 deve essere determinata applicando al valore complessivo netto del fondo (rigo 11 di colonna 3) l'aliquota dello 0,25 per cento.

## 5

### PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 11 della legge n. 344 del 1993, ai fini delle modalità di effettuazione dei versamenti e di presentazione della dichiarazione prevista da detto articolo si applicano le disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica numeri 600 e 602 del 29 settembre 1973; si applicano altresì le disposizioni di cui al D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516. Conseguentemente, la presente dichiarazione deve essere presentata, nei termini già precisati nel paragrafo 1, all'ufficio del Comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato a rendere la dichiarazione. L'ufficio comunale è tenuto a rilasciare ricevuta. La dichiarazione può anche essere spedita per raccomandata senza avviso di ricevimento (ma soltanto all'ufficio delle imposte o, se esistente, al Centro di Servizio) e, in tal caso, si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale.
La dichiarazione presentata con ritardo non superiore ad un mese è valida ma si applicano le pene pecuniarie di cui all'art. 46 del citato D.P.R. n. 600 del 1973 ridotte ad un quarto. La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello non si considera omessa agli effetti penali ai sensi dell'articolo 1, primo comma, del citato D.L. n. 492 del 1982, convertito dalla legge n. 516 del 1982, come modificato dal D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito dalla legge 15 maggio 1991, n. 154.
Ai fini del versamento si ribadisce che l'imposta sostitutiva dovuta dai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi di diritto nazionale deve essere versata esclusivamente presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro il predetto termine del 31 gennaio sul capitolo 1031 del bilancio di entrata dello Stato, utilizzando l'articolo 4 se l'imposta sostitutiva è stata applicata con l'aliquota dello 0,25 per cento ed utilizzando l'articolo 5 se l'imposta sostitutiva è stata applicata con l'aliquota ridotta dello 0,10 per cento.



97A9734

DECRETO 20 novembre 1997.

**Approvazione, con le relative istruzioni, del modello di dichiarazione mod. 780-*ter*/98 concernente l'imposta sostitutiva dovuta dai fondi pensione.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 585, recante disposizioni correttive del predetto decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, con la quale sono state apportate ulteriori modificazioni e integrazioni al predetto decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

Visto l'art. 14, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 8 agosto 1995 n. 335, ai sensi del quale ai fondi pensione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 9, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive. modificazioni ed integrazioni, il quale dispone che entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno, previsto per il versamento dell'imposta sostitutiva, i fondi pensione ovvero le società o gli enti nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito devono presentare annualmente la dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva dovuta per l'anno precedente;

Visto il decreto 21 ottobre 1995 del Ministro delle Finanze, concernente le modalità per il versamento della predetta imposta sostitutiva e per lo scomputo dei versamenti d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati negli anni 1993 e 1994 e dell'imposta del 15 per cento versata secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale 8 agosto 1994;

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Ritenuto di dover provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvato l'annesso modello 780-*ter* concernente la dichiarazione annuale che i fondi pensione, ovvero la società o ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito, sono

obbligati a presentare entro il 31 gennaio 1998 con riguardo all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dovuta per l'anno 1997.

2.E' autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello indicato nel comma 1, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intellegibilità dei modelli nel tempo. In tal caso la riproduzione dei modelli deve essere effettuata in forma monocromatica utilizzando il colore nero.

Art. 2

1. Il modello di cui all'art. 1 è in distribuzione presso il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione centrale per gli Affari Amministrativi - Servizio I - Divisione II.

**Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.**

Roma, 20 novembre 1997

*Il Ministro:* VISCO

MINISTERO DELLE FINANZE

# MOD. 780-ter/98

dichiarazione dei fondi pensione relativa al pagamento dell'imposta sostitutiva (art. 14 del D.Lgs. 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni; art. 12 della L. 8 agosto 1995 n. 335)

Centro di servizio

oppure N.

Ufficio delle imposte

Presentata al Comune di

il n.

## IMPOSTA SOSTITUTIVA PER IL 1997

### DATI RELATIVI AL FONDO PENSIONE (1)

DENOMINAZIONE — CODICE FISCALE

SIGLA EVENTUALE

DATA DI COSTITUZIONE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SEDE LEGALE | COMUNE | | | PROVINCIA |
| | FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P. | TELEFONO (prefisso e numero) | |
| DOMICILIO FISCALE | COMUNE | | | PROVINCIA |
| | FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P. | TELEFONO (prefisso e numero) | |

LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI

### DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE

NUMERO DI CODICE FISCALE — SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O DELL'ENTE

DENOMINAZIONE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SEDE LEGALE | COMUNE | | | PROVINCIA |
| | FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P. | TELEFONO (prefisso e numero) | |
| DOMICILIO FISCALE | COMUNE | | | PROVINCIA |
| | FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P. | TELEFONO (prefisso e numero) | |

LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI

### DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE — COGNOME (per le donne quello da nubile) — NOME (senza abbreviazione)

| SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA giorno mese anno | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROV. NASCITA (sigla) | CODICE CARICA ① ② | DATA CARICA giorno mese anno |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE | COMUNE | PROVINCIA | TELEFONO (prefisso e numero) |
| | FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | | C.A.P. |

### ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE (2)
(o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

| N. ord. | COGNOME E NOME | Sesso (M o F) | COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA | PROV. (sigla) | DATA DI NASCITA | NUMERO DI CODICE FISCALE | QUALIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

(1) In caso di fusione indicare i dati relativi alla Società estinta.
(2) Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione

**DATI RELATIVI ALL'IMPOSTA SOSTITUTIVA E ALL'ADDIZIONALE**

**SEZ. I - Tipologia delle imposte**

| | | Estremi versamento in tesoreria | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Data | N° distinta o bollettino | Sigla provincia |
| 1 Imposta fissa | | | | |
| anno 1997 £ ______ | ☐ | └┴┴┘ | ______ | └┴┘ |
| 2 Imposta proporzionale | | | | |
| anno 1997 £ ______ | ☐ | └┴┴┘ | ______ | └┴┘ |
| 3 Addizionale 1% anno 1997 £ ______ | ☐ | └┴┴┘ | ______ | └┴┘ |

**SEZ. II - Dati relativi ai crediti di imposta**

A. *Imposte sui redditi*

*a1)* Credito residuo al 31 gennaio 1997 £ ______

*a2)* Credito compensato £ ______

*a3)* Credito residuo al 31 gennaio 1998 (*a1–a2*) £ ______

B. *Imposta del 15% sui contributi versati al fondo pensione*

*b1)* Credito residuo al 31 gennaio 1997 £ ______

*b2)* Credito compensato £ ______

*b3)* Credito a rimborso £ ______ Estremi istanza ______

*b4)* Credito residuo al 31 gennaio 1998 (*b1–b2–b3*) £ ______

Si allegano copia delle distinte o quietanze ovvero dei bollettini di versamento.

La presente dichiarazione è completa e veritiera.

IL DICHIARANTE

Data ______ ______

All. n. ______

Ministero delle Finanze

# ISTRUZIONI GENERALI

Modello 780/ter

## PREMESSA

L'art. 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha completamente riformulato il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, riguardante i criteri applicativi e la misura dell'imposta sostitutiva che i fondi pensione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo medesimo sono tenuti a corrispondere ai sensi dello stesso art. 14.
Il primo comma di tale articolo prevede, infatti, che i fondi pensione sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura fissa di lire 10 milioni, ridotta a lire 5 milioni per i primi cinque periodi d'imposta dalla data di costituzione dei fondi.
Il terzo comma del predetto art. 14 stabilisce, inoltre, che per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, l'imposta sostitutiva si applica – fino a quando detti fondi non si saranno adeguati alle disposizioni dell'art. 6 del medesimo decreto – nella misura dello 0,50 per cento del valore corrente degli immobili, determinato secondo i criteri di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dalla medesima legge, recante la disciplina dei fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi.
Ai sensi del comma 2 del ripetuto art. 14, l'imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
A norma del terzo comma dello stesso art. 12 della legge n. 335 del 1995, dai versamenti dell'imposta sostitutiva si scomputano, fino a compensazione, i versamenti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, effettuati per gli anni 1993 e 1994 da parte dei fondi pensione.
Dai versamenti della predetta imposta sostitutiva può essere scomputato, ai sensi del quinto comma dell'art. 12 della legge n. 335 del 1995, il versamento della soppressa imposta del 15 per cento, prevista dal previgente testo dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo n. 124 del 1992.
Con il decreto ministeriale 21 ottobre 1995 sono state disciplinate le modalità per il versamento dell'imposta sostitutiva e per lo scomputo dei versamenti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati per il 1993 ed il 1994, nonché della predetta imposta del 15 per cento.
I fondi pensione gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione - che hanno presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8 bis dell'art. 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993 - devono altresì versare un'addizionale all'imposta sostitutiva, calcolata nella misura dell'1% del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dal fondo.
Il versamento di tale addizionale dev'essere effettuato secondo le modalità previste per l'imposta sostitutiva, a decorrere dal 1995 e, quindi, entro il 31 gennaio 1998.
Tale addizionale si rende dovuta sino al termine del suddetto periodo transitorio.
L'art. 12, comma 4, prevede che nel caso di fondi pensione costituiti ai sensi dell'art. 2117 del codice civile, l'imposta sostitutiva è corrisposta dalla società o ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito.

## 2 SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

Sono tenuti ad effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva tutti i fondi e le casse che erogano forme di previdenza consistenti in trattamenti periodici ovvero in prestazioni in forma di capitale, indipendentemente dalla struttura attraverso la quale detti fondi o casse sono stati costituiti e, quindi, sia che si tratti di fondi interni ad una società o ente sia che si tratti di fondi esterni, ancorché privi di personalità giuridica.
L'imposta proporzionale dello 0,50% si applica unicamente nel caso in cui il patrimonio del fondo risulti *direttamente investito* in immobili; pertanto per i fondi costituiti all'interno di società od enti con patrimonio incluso o confuso con quello dell'ente o della società è dovuta unicamente l'imposta fissa.

## 3 COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Il frontespizio del modello di dichiarazione si compone di quattro riquadri: il primo relativo ai dati riguardanti il fondo pensione; il secondo relativo ai dati riguardanti la società o l'ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito con gli effetti di cui all'art. 2117 del codice civile, anche se non risulti come patrimonio di destinazione separato ed autonomo; il terzo relativo ai dati riguardanti il rappresentante del fondo pensione (se costituito come fondo esterno) ovvero della società o ente (se costituito come fondo interno); il quarto destinato all'elenco nominativo degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale del fondo pensione (per i fondi esterni) o della società o ente (per i fondi interni). Le notizie richieste vanno riportate in maniera chiara, a macchina o a carattere stampatello, senza alcuna abbreviazione.

### ■ RIQUADRO RELATIVO AL FONDO PENSIONE.

In questo quadro devono essere riportati alcuni dati riguardanti il fondo pensione, secondo le seguenti indicazioni.

***Denominazione:*** dev'essere indicata in maniera esatta e completa la denominazione del fondo pensione, nonché il codice fiscale ove richiesto ed attribuito. Nel caso in cui il fondo sia stato identificato attraverso una sigla, dev'essere indicata anche quest'ultima. Nel caso di fondi interni dev'essere indicata la denominazione della società o ente.

***Data di costituzione:*** va indicata la data di costituzione del fondo, quali che siano le forme adottate (ad esempio: delibere degli organi societari, ovvero altre iniziative adottate dalla società o ente oppure da organismi rappresentativi dei lavoratori).

***Luogo di conservazione delle scritture contabili:*** dev'essere indicato l'indirizzo esatto. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, devono essere indicate le generalità o la denominazione di questi ultimi.

### ■ RIQUADRO RELATIVO ALLA SOCIETA O ENTE.

Questo riquadro dev'essere compilato dalla società o ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è stato costituito e, quindi, solo qualora si tratti di fondi interni.
Ai fini della compilazione di questo riquadro si rinvia a quanto già precisato per le corrispondenti voci contenute nel riquadro riguardante il fondo pensione.

### ■ RIQUADRO RELATIVO AL RAPPRESENTANTE.

In questo riquadro devono essere indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale del legale rappresentante del fondo pensione (se si tratta di fondi esterni) ovvero della società o ente nell'ambito del cui patrimonio è costituito il fondo pensione (se si tratta di fondi interni). Ai fini della individuazione della carica rivestita dal soggetto all'atto della dichiarazione è stato predisposto uno spazio con due codici: si dovrà barrare il codice 1 se si tratta di rappresentante legale; il codice 2 se si tratta di liquidatore.
Nell'apposito spazio riservato all'indicazione della residenza anagrafica dev'essere indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello del domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.
Qualora i rappresentanti siano più di uno, in un allegato a parte devono essere indicati gli altri: in questo caso, per ciascuno di essi devono essere esposti i medesimi dati richiesti nel riquadro riportato sul frontespizio.

### ■ RIQUADRO RELATIVO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DI CONTROLLO.

3

Deve inoltre essere compilato il riquadro recante l'elenco nominativo degli amministratori e dei componenti il collegio sindacale o di altro organo di controllo del fondo pensione o della società o dell'ente. Con riferimento alla qualifica si deve indicare A se trattasi di amministratore, B se trattasi di collegio sindacale o altro organo di controllo.

***Sottoscrizione della dichiarazione:*** la dichiarazione dev'essere sottoscritta dal legale rappresentante del fondo o della società o ente nell'ambito del cui patrimonio è stato costituito il fondo pensione.

## 4 COMPILAZIONE DEL PROSPETTO RIGUARDANTE I DATI RELATIVI ALL'IMPOSTA SOSTITUTIVA E DELL'ADDIZIONALE, NONCHÉ I DATI RELATIVI AI CREDITI D'IMPOSTA COMPENSATI.

**Sezione I** - Tipologia delle imposte.

In questa sezione devono essere indicati, a seconda della differente tipologia:

- nel punto **1,** l'imposta in misura fissa;
- nel punto **2,** l'imposta nella misura proporzionale dello 0,50% del valore corrente degli immobili;
- nel punto **3,** l'addizionale dell'1%, in quanto dovuta.

Per quanto concerne l'imposta in misura *fissa* dovrà essere indicato: nella prima colonna, l'imposta dovuta per l'anno 1997, al netto di eventuali compensazioni con le imposte sui redditi e con l'imposta del 15%, da riportare nella sezione seconda; nella seconda colonna, l'eventuale compensazione mediante barratura dell'apposita casella; nella terza, quarta e quinta colonna, gli estremi dei versamenti alla competente Sezione di Tesoreria provinciale dello stato.
Per quanto concerne l'imposta in misura *proporzionale*, dovrà essere indicato nella prima colonna, l'imposta dovuta per l'anno 1997 al netto di eventuali compensazioni con le imposte sui redditi e con l'imposta del 15%, da indicare nella sezione seconda; nella seconda colonna, l'eventuale compensazione mediante barratura dell'apposita casella; nella terza, quarta e quinta colonna, gli estremi dei versamenti alla competente Sezione di Tesoreria provinciale dello stato.

L'importo *dell'addizionale dell'1%* dovrà essere sempre indicato nell'apposito punto 3, indipendentemente dal fatto che il relativo importo sia stato versato congiuntamente o meno con l'imposta fissa o con quella proporzionale.

**Sezione II** - Dati relativi ai crediti d'imposta.

In questa sezione devono essere indicati i dati riguardanti i crediti relativi all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'imposta locale sui redditi e all'imposta del 15% che hanno formato oggetto di compensazione:

- nel punto **A,** con riferimento alle imposte sui redditi;
- nel punto **B,** con riferimento all'imposta del 15%.

Per quanto concerne le imposte sui redditi, nel rigo **a1)** va indicato il credito residuo al 31 gennaio 1997 (desumendolo dal rigo **a3** del mod. 780-ter/97); nel rigo **a2** va indicato l'importo del credito effettivamente compensato con i versamenti dell'imposta sostitutiva; nel rigo **a3** va indicato l'esatto ammontare del credito residuo alla data del 31 gennaio 1998.

Per quanto concerne l'imposta del 15% sui contributi versati al fondo pensione, nel rigo **b1)** va indicato il residuo credito al 31 gennaio 1997 (desumendolo dal rigo **b4** del mod. 780-ter/97); nel rigo **b2** va indicato, l'importo del credito compensato; nel rigo **b3** va indicata la parte dell'imposta del 15% chiesta a rimborso con gli estremi dell'istanza presentata; nel rigo **b4** va indicato l'esatto ammontare del credito residuo che alla data del 31 gennaio 1998 si intende destinare a future compensazioni e per il quale, quindi, non è possibile presentare istanza di rimborso.

Dovranno in ogni caso essere allegati in fotocopia, i documenti attestanti i versamenti della imposta sostitutiva e dell'addizionale, indicando nell'apposita casella il numero complessivo dei documenti.

## 5 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

Come già anticipato, l'imposta sostitutiva dev'essere versata, entro il 31 gennaio di ciascun anno, alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, facendola affluire al capo VI, capitolo 1177 intitolato "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi da applicare ai fondi pensione nelle misure previste dall'art. 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'art. 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335". Entro lo stesso termine e con le stesse modalità dev'essere versata l'addizionale dell'1%.
La dichiarazione dev'essere presentata entro il 31 gennaio all'ufficio del Comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato a rendere la dichiarazione. L'ufficio comunale è tenuto a rilasciare ricevuta. La dichiarazione dev'essere presentata su un modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze; a tal fine può essere utilizzata anche fotocopia del modello, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, annesso al predetto decreto. La dichiarazione può anche essere spedita per raccomandata, senza avviso di ricevimento, soltanto all'ufficio delle imposte o, se esistente, al Centro di Servizio: in tal caso si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale.
La dichiarazione presentata con ritardo non superiore ad un mese è valida, ma si applicano le pene pecuniarie di cui all'art. 46 del D.P.R. 29.9.1973 n. 600, ridotte ad un quarto. La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su stampato conforme al modello, non si considera omessa agli effetti penali, ai sensi dell'art. 1, primo comma, del D.L. 10.7.1982 n. 429, convertito dalla legge n. 516 del 7.8.1982, come modificato dal decreto legge 16.3.1991, n. 83, convertito dalla legge 15.5.1991, n. 154.



97A9735

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 novembre 1997.

**Trasferimento di credito dalla soppressa cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Lecce alla Federazione delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali in liquidazione.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 — ora ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 — provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per i commercianti;

Visto il rendiconto predisposto dalla soppressa cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Lecce, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980 n. 441;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, recante disposizioni sul trasferimento dei debiti e crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione che sono assoggettati alla disciplina della legge stessa;

Visto il decreto interministeriale del 1° agosto 1983 che, all'art. 3, secondo comma, attribuisce all'IGED, per essere realizzati, i beni mobili di proprietà della cassa mutua commercianti di Lecce non destinati a compiti di assistenza sanitaria;

Visto il contratto stipulato tra l'azienda sanitaria locale n. 1 di Lecce e la disciolta cassa mutua commercianti di Lecce in data 29 maggio 1984, il quale prevedeva la concessione in uso precario dei suddetti beni alla citata ASL con riserva di successivo acquisto da parte della stessa ASL, al prezzo che sarebbe stato determinato in seguito dal locale U.T.E.;

Accertato che l'U.T.E. di Lecce ha stimato in L. 6.000.000 il valore dei beni stessi;

Considerato che la ASL n. 1 di Lecce, nonostante i continui solleciti, non ha ancora provveduto a versare quanto dovuto per contingenti difficoltà finanziarie, per cui non si prevede la realizzazione dei beni di cui trattasi in tempi brevi;

Considerato che, ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni di liquidazione della più volte citata cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Lecce, è necessario trasferire il credito di cui trattasi;

Decreta:

Il residuo credito della soppressa cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Lecce di cui alle premesse ed ammontante complessivamente a L. 6.000.000 (seimilioni) è trasferito ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge n. 1404/1956, alla Federazione delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali in liquidazione, la quale verserà il predetto importo alla citata cassa mutua di malattia commercianti di Lecce al fine di consentire la conclusione delle operazioni di liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1997

p. *Il Ministro:* PINZA

**97A9855**

---

DECRETO 4 dicembre 1997.

**Emissione della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visto l'art. 3 della legge 27 ottobre 1997, n. 372, contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 66.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2 comma secondo del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 28 novembre 1997 è pari a 46.379 miliardi;

Decreta:

Per il 15 dicembre 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 16 marzo 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 dicembre 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1997

p. *Il direttore generale:* LA VIA

97A9922

DECRETO 4 dicembre 1997.

**Emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visto l'art. 3 della legge 27 ottobre 1997, n. 372, contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 66.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2 comma secondo del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 28 novembre 1997 è pari a 46.379 miliardi;

Decreta:

Per il 15 dicembre 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con durata residua di centosessantacinque giorni e con scadenza il 29 maggio 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 dicembre 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1997

p. *Il direttore generale:* LA VIA

97A9923

DECRETO 4 dicembre 1997.

**Emissione della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesorò a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visto l'art. 3 della legge 27 ottobre 1997, n. 372, contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 66.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2 comma secondo del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 28 novembre 1997 è pari a 46.379 miliardi;

Decreta:

Per il 15 dicembre 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 dicembre 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 dicembre 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1997

p. *Il direttore generale:* LA VIA

**97A9924**

---

DECRETO 4 dicembre 1997.

**Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro giorni, seconda tranche, centottantadue giorni, prima tranche, e trecentosessantasette giorni, seconda tranche, relativi all'emissione del 28 novembre 1997.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visti i propri decreti del 20 novembre 1997 che hanno disposto per il 28 novembre 1997 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro giorni (seconda tranche), centottantadue giorni (prima tranche) e trecentosessantasette giorni (seconda tranche), senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2 comma secondo del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 15 settembre 1997 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 novembre 1997;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 28 novembre 1997 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 novembre 1997 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,75 per per la seconda tranche dei B.O.T. a novantaquattro giorni, a L. 97,25 per la prima tranche dei B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 94,95 per la seconda tranche dei B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, ammonta a L. 81.449.194.500 per la seconda tranche dei buoni a novantaquattro giorni con scadenza 16 febbraio 1998, a L. 247.351.318.000 per la prima tranche dei titoli a centottantadue giorni con scadenza 29 maggio 1998 e a L. 480.310.160.000 per la seconda tranche dei titoli a trecentosessantasette giorni con scadenza 16 novembre 1998.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 98,44 per la seconda tranche dei B.O.T. a novantaquattro giorni, a L. 96,56 per la prima tranche dei B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 93,70 per la seconda tranche dei B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1997

p. *Il direttore generale:* LA VIA

**97A9925**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 novembre 1997.

**Proroga della gestione straordinaria de Il Sole assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Genova.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante norme sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1996, con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari de «Il Sole assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.», con sede legale in Genova e direzione generale in Milano, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 576/1982, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 20/1991;

Visto il provvedimento in data 26 luglio 1996, con il quale il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP ha nominato il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza della predetta Il Sole assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1997 con il quale è stato prorogato di quattro mesi il termine della gestione straordinaria della predetta «Il Sole assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.»;

Vista la lettera dell'ISVAP in data 19 novembre 1997, n. 705415, e la relazione ad essa allegata, concernente la proroga della gestione straordinaria di cui sopra, fino al 15 gennaio 1998;

Ritenuta l'opportunità di concedere una ulteriore proroga della gestione straordinaria de «Il sole assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.», in conformità a quanto proposto dall'Istituto di vigilanza con la nota sopraindicata;

Decreta:

Il termine della gestione straordinaria de «Il Sole assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.», con sede legale in Genova e direzione generale in Milano, di cui al decreto ministeriale 22 luglio 1997, è prorogata fino al 15 gennaio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1997

*Il Ministro:* BERSANI

97A9852

DECRETO 27 novembre 1997.

**Istituzione di una struttura organizzativa, nell'ambito delle articolazioni della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, con compiti di analisi e controllo sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante norme sugli interventi urgenti per l'economia;

Considerato che ai sensi dell'art. 7 comma 1, lettera *a)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese provvede alla valutazione degli effetti sull'apparato produttivo e distributivo degli interventi di agevolazioni alle imprese assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale;

Decreta:

Art. 1.

Nell'ambito delle articolazioni della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese è istituita una struttura organizzativa con compiti di analisi e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive.

L'organizzazione della struttura e la relativa assegnazione di personale sono stabilite dal direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese.

La struttura, per lo svolgimento della propria attività di valutazione e monitoraggio, può accedere, nel rispetto delle norme sulla riservatezza, a tutti i dati ritenuti necessari alle sue finalità e può, al contempo, promuovere e realizzare rilevazioni presso i soggetti pubblici attuatori di interventi agevolativi e presso i soggetti privati beneficiari delle agevolazioni.

Art. 2.

A supporto dell'attività della struttura di cui all'art. 1 è costituito un comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive e di indirizzo.

Il comitato è composto dal direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese che lo presiede, o da un suo delegato, e da cinque membri in rappresentanza della Banca d'Italia, del Mediocredito centrale, dell'Istituto per la promozione industriale, dell'Istituto Guglielmo Tagliacarne e dell'Istituto nazionale di statistica.

Il comitato può essere integrato da esperti in materie economiche e statistiche.

I membri sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica due anni e possono essere confermati una sola volta.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1997

*Il Ministro:* BERSANI

**97A9856**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 ottobre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa agricola «Cooperativa agrindustria calabrese», in Corigliano.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto dell'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Cooperativa agrindustria calabrese», con sede in Corigliano, costituita in data 23 dicembre 1986 con atto notaio Pasquale Romanello, repertorio n. 12104, registro società n. 1674, tribunale di Rossano, posizione B.U.S.C. n. 2753/226061.

Cosenza, 28 ottobre 1997

*Il direttore:* TRAPUZZANO

**97A9887**

DECRETO 28 ottobre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa di servizi Arcobaleno», in S. Giovanni in Fiore.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto dell'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa di servizi Arcobaleno», con sede in S. Giovanni in Fiore, costituita in data 26 marzo 1987 con atto notaio Leucio Gisonna, repertorio n. 69138, registro società n. 5793, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 2770/226537.

Cosenza, 28 ottobre 1997

*Il direttore:* TRAPUZZANO

**97A9888**

DECRETO 28 ottobre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa mista «Linea Verde», in Acri.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto dell'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa mista «Linea Verde», con sede in Acri, costituita in data 19 gennaio 1987 con atto notaio Maria De Vincenti, repertorio n. 4933, registro società n. 5707, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 2774/226672.

Cosenza, 28 ottobre 1997

*Il direttore:* TRAPUZZANO

**97A9889**

DECRETO 28 ottobre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa agricola «Europa 92», in Paola.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n.59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Europa 92», con sede in Paola, costituita in data 8 marzo 1989 con atto notaio Nicola Micciulli, repertorio n. 45723, registro società n. 2277, tribunale di Paola, posizione B.U.S.C. n. 3125/247585.

Cosenza, 28 ottobre 1997

*Il direttore:* TRAPUZZANO

**97A9890**

DECRETO 28 ottobre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa agricola «La Nostrana», in Bocchigliero.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n.59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «La Nostrana», con sede in Bocchigliero, costituita in data 24 gennaio 1990 con atto notaio Stanislao Amato, repertorio n. 35233, registro società n. 2058, tribunale di Rossano, posizione B.U.S.C. n. 3126/247586.

Cosenza, 28 ottobre 1997

*Il direttore:* TRAPUZZANO

**97A9891**

---

DECRETO 28 ottobre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Servizi turistici internazionali», in Cassano Jonio.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Servizi turistici internazionali», con sede in Cassano Jonio, costituita in data 30 giugno 1990 con atto notaio Italo Scornajenghi, repertorio n. 276467, registro società n. 2210, tribunale di Castrovillari, posizione B.U.S.C. n. 3155/249256.

Cosenza, 28 ottobre 1997

*Il direttore:* TRAPUZZANO

**97A9892**

---

DECRETO 4 novembre 1997.

**Scioglimento di alcune società cooperative.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SASSARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che l'autorità amministrativa per società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 7 novembre 1996, n. 687, «Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro»;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le stesse si trovano nelle condizioni previste dal già citato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 24 luglio 1997;

Decreta:

Le seguenti cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nonima di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa agricola «Nuove frontiere a r.l.», con sede in Uri (Sassari), costituita per rogito Antonello Simone Scanu in data 23 ottobre 1980, repertorio n. 54921, registro società n. 3407, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 1495/182981;

2) società cooperativa agricola «La Tulese a r.l.», con sede in Tula (Sassari), costituita per rogito Giovanni Battista Masia in data 21 dicembre 1944, repertorio n. 11237, registro società n. 549, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 407/1556;

3) società cooperativa di produzione e lavoro «La Torre a r.l.», con sede in Alghero (Sassari), costituita per rogito Lojacono Vincenzo in data 4 novembre 1993, repertorio n. 83250, registro società n. 9085, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 2142/266854;

4) società cooperativa agricola «Sacro Cuore a r.l.», con sede in Badesi (Sassari), costituita per rogito Candido Campus in data 30 giugno 1960, repertorio n. 45880, registro società n. 232, tribunale di Tempio Pausania - B.U.S.C. n. 383/68405;

5) società cooperativa di pesca «Peschiera di Porto Pozzo a r.l.», con sede in Santa Teresa di Gallura, costituita per rogito Candido Campus in data 14 novembre 1959, repertorio n. 42947, registro società n. 228, tribunale di Tempio Pausania - B.U.S.C. n. 208/70653;

6) società cooperativa agricola «Mutua assicurazione a r.l.», con sede in Mara (Sassari), costituita per rogito Mario De Martini in data 10 febbraio 1955, repertorio n. 3526, registro società n. 1031, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 127/59300;

7) società cooperativa mista «Urbe di Sassari a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito Gianni Garofalo in data 6 marzo 1986, repertorio n. 38456, registro società n. 5327, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 1799/223049;

8) società cooperativa di produzione e lavoro «Sacerdote Egidio Virdis a r.l.», con sede in Cossoine (Sassari), costituita per rogito Luigi Enrico De Rosa in data 13 luglio 1969, repertorio n. 22811, registro società n. 1911, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 937/111174;

9) società cooperativa mista «Arpa informatica sarda a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito Antonello Simone Scanu in data 27 dicembre 1988, repertorio n. 139766, registro società n. 6959, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 1951/240178;

10) società cooperativa «Ente aziendale di solidarietà e previdenza per il personale della Banca popolare di Sassari a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito Francesco Fele in data 28 ottobre 1972, repertorio n. 192288, registro società n. 2198, tribunale di Sassari - B.U.S.C. non iscritta;

11) società cooperativa agricola «A.S.C. - Sociale catalana a r.l.», con sede in Alghero (Sassari), costituita per rogito Vincenzo Lojacono in data 27 settembre 1984, repertorio n. 31003, registro società n. 4422, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 1643/208013;

12) società cooperativa agricola «Fra li assegnatari dell'E.F.T.A.S. di Maristella», con sede in Alghero (Sassari), costituita per rogito Arnaldo Manca in data 4 maggio 1955, repertorio n. 20374, registro società n. 950, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 67/51910;

13) società cooperativa mista «Fra gli assegnatari dell'E.F.T.A.S. di Uri a r.l.», con sede in Uri (Sassari), costituita per rogito Arnaldo Manca in data 14 giugno 1957, repertorio n. 32016, registro società n. 1059, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 119/58247;

14) società cooperativa agricola «Ortoflorofrutticola San Lorenzo a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito Salvatore Masala in data 23 gennaio 1970, repertorio n. 306353, registro società n. 1917, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 928/111005;

15) società cooperativa agricola «Ortoflorotrutticola Sassarere a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito Salvatore Masala in data 23 gennaio 1970, repertorio n. 306351, registro società n. 1918, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 929/111006;

16) società cooperativa di produzione e lavoro «Sant'Antonio a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito Salvatore Masala in data 12 agosto 1965, repertorio n. 215031, registro società n. 1663, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 627/97944;

17) società cooperativa di produzione e lavoro «Lo Scudo a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito Gianni Garofolo in data 24 giugno 1983, repertorio n. 22754, registro società n. 4022, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 1592/200009;

18) società cooperativa agricola «Mutua di assicurazione San Giovanni a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito Salvatore Masala in data 10 novembre 1962, repertorio n. 172794, registro società n. 1339, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 241/75488;

19) società cooperativa agricola «Logudorese produttori bestiame a r.l.», con sede in Ozieri (Sassari), costituita per rogito Alessandro Angeletti in data 2 luglio 1966, repertorio n. 10093, registro società n. 1662, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 626/97943;

20) società cooperativa di produzione e lavoro «San Basilio - Società cooperativa a r.l. di lavoro e produzione», con sede in Sassari, costituita per rogito Antonello Simone Scanu in data 20 febbraio 1976, repertorio n. 15741, registro società n. 2607, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 1242/144244;

21) società cooperativa di produzione e lavoro «Radio Tele Rama 2000 a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito Antonello Simone Scanu in data 9 marzo 1977, repertorio n. 22560, registro società n. 2760, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 1289/151418;

22) società cooperativa di trasporto «Autotrasporti Gallura a r.l.», con sede in Tempio Pausania, (Sassari), costituita per rogito Candido Campus in data 8 marzo 1966, repertorio n. 82953, registro società n. 375, tribunale di Tempio Pausania - B.U.S.C. n. 644/98305;

23) società cooperativa mista «Villaggio Cabine Platamona Est a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito Domenico Galletta in data 14 novembre 1977, repertorio n. 40195, registro società n. 2893, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 1332/157324;

24) società cooperativa mista «La Piramide a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito Gianni Garofalo in data 18 novembre 1986, repertorio n. 42629, registro società n. 5702, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 1817/225034;

25) società cooperativa agricola «Luigi Razza - Società anonima cooperativa fra lavoratori agricoli di Olmedo», con sede in Olmedo (Sassari), costituita per rogito Arnaldo Manca in data 27 luglio 1937, repertorio n. 1223.324, registro società n. 463, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 750/29771;

26) società cooperativa agricola «Agricoltori», con sede in Siligo (Sassari), costituita per rogito Italo Lobina in data 29 novembre 1936, registro società n. 453, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 449/6352;

27) società cooperativa di produzione e lavoro «Banarese Sa Pedraia - B.S.P. a r.l.», con sede in Banari (Sassari), costituita per rogito Manlio Pitzorno in data 22 luglio 1988, repertorio n. 3729, registro società n. 6690, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 1916/236131;

28) società cooperativa di produzione e lavoro «Karting Costa Smeralda a r.l.», con sede in Olbia (Sassari), costituita per rogito Carrieri Cosimo in data 15 settembre 1987, repertorio n. 9798, registro società n. 3645, tribunale di Tempio Pausania - B.U.S.C. n. 1851/229805;

29) società cooperativa di produzione e lavoro «G.T.I. - Gruppo trattoristi ittiresi San Leonardo a r.l.», con sede in Ittiri (Sassari), costituita per rogito Mario Faedda in data 9 dicembre 1988, repertorio n. 20291, registro società n. 6888, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 1945/239478;

30) società cooperativa mista «Aglienturist a r.l.», con sede in Aglientu (Sassari), costituita per rogito Mario Francesco Campus in data 10 marzo 1986, repertorio n. 43231, registro società n. 3097, tribunale di Tempio Pausania - B.U.S.C. n. 1754/218660;

31) società cooperativa di produzione e lavoro «Avicola di Alghero a r.l.», con sede in Alghero (Sassari), costituita per rogito Luigi Enrico De Rosa in data 29 aprile 1988, repertorio n. 95317, registro società n. 6838, tribunale di Sassari - B.U.S.C. numero 1941/238872;

32) società cooperativa di produzione e lavoro «Sarda reti a r.l.», con sede in Porto Torres (Sassari), costituita per rogito Gaetano Porqueddu in data 3 aprile 1985, repertorio n. 18891, registro società n. 4821, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 1685/211360;

33) società cooperativa di pesca «La Torre a r.l.», con sede in Porto Torres, costituita per rogito Cosimo Carrieri in data 7 marzo 1990, repertorio n. 16430, registro società n. 7572, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 2024/249013;

34) società cooperativa di produzione e lavoro «Ittirese Trachiti a r.l.», con sede in Ittiri (Sassari), costituita per rogito Gaetano Porqueddu in data 20 aprile 1983, repertorio n. 14443, registro società n. 3989, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 1584/198829;

35) società cooperativa agricola «Agricola Olmedo a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito Giovanni Maniga in data 1° agosto 1988, repertorio n. 44913, registro società n. 7256, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 1986/244018;

36) società cooperativa di produzione e lavoro «Coopturist Capocaccia a r.l.», con sede in Alghero (Sassari), costituita per rogito Vincenzo Lojacono in data 14 novembre 1978, repertorio n. 2750, registro società n. 3004, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 1366/164381;

37) società cooperativa di produzione e lavoro «Produzione lav. culturale, pubblicitario, editoriale rifiorimento a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito Gaetano Porqueddu in data 29 aprile 1983, repertorio n. 14500, registro società n. 3988, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 1585/198962;

38) società cooperativa di produzione e lavoro «Valledoria a r.l.», con sede in Valledoria (Sassari), costituita per rogito Antonello Simone Scanu in data 22 dicembre 1976, repertorio n. 20750, registro società n. 2726, tribunale di Sassari - B.U.S.C. numero 1286/150802;

39) società cooperativa agricola «S.T.A.A.I.F.F. - Sviluppo tecnologico - allevamenti - agricoltura incremento - flora - fauna a r.l.», con sede in Olmedo (Sassari), costituita per rogito Cosimo Carrieri in data 10 aprile 1989, repertorio n. 13942, registro società n. 7118, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 1969/242037;

40) società cooperativa di produzione e lavoro «Ediluri a r.l.», con sede in Uri (Sassari), costituita per rogito Cosimo Carrieri in data 4 febbraio 1993, repertorio n. 22505, registro società n. 8871, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 2130/264280;

41) società cooperativa di produzione e lavoro «C.Q.S. - Servizio tecnico controllo della qualità a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito Vincenzo Lojacono in data 15 luglio 1988, repertorio n. 51738, registro società n. 6695, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 1914/236129;

42) società cooperativa mista «Pescatori di Rudalza e Cugnana a r.l.», con sede in Olbia (Sassari), costituita per rogito Mario Altea in data 3 dicembre 1949, repertorio n. 9046, registro società n. 146, tribunale di Tempio Pausania - B.U.S.C. n. 543/28309;

43) società cooperativa agricola «San Narciso a r.l.», con sede in Ardara (Sassari), costituita per rogito Alessandro Angeletti in data 21 giugno 1955, repertorio n. 203, registro società n. 966, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 73/52499;

44) società cooperativa di produzione e lavoro «Vigilanza Gallura a r.l.», con sede in Tempio Pausania (Sassari), costituita per rogito Campus Mario Francesco in data 18 febbraio 1987, repertorio n. 46589, registro società n. 3489, tribunale di Tempio Pausania - B.U.S.C. n. 1829/226739;

45) società cooperativa di consumo «Camping Stintino a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito Cosimo Carrieri in data 23 febbraio 1987, repertorio n. 8939, registro società n. 5862, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 1827/226633;

46) società cooperativa agricola «Produttori carni Villanova Monteleone», con sede in Villanova Monteleone (Sassari), costituita per rogito Gianni Garofalo in data 26 gennaio 1980, repertorio n. 4576, registro società n. 3195, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 1453/175520;

47) società cooperativa agricola «Latteria sociale cooperativa Capotirso a r.l.», con sede in Buddusò (Sassari), costituita per rogito Salvatore Masala in data 5 aprile 1968, repertorio n. 261953, registro società n. 1776, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 854/105425;

48) società cooperativa di produzione e lavoro «Medicina e società cooperativa socio-sanitaria e di servizio - Soc. coop. a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito Antonello Simone Scanu in data 9 febbraio 1984, repertorio n. 88835, registro società n. 4231, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 1618/203517;

49) società cooperativa di produzione e lavoro «Agroturistica Lago a r.l.», con sede in Oschiri (Sassari), costituita per rogito Vincenzo Lojacono in data 7 maggio 1985, repertorio n. 34647, registro società n. 4879, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 1695/212018;

50) società cooperativa di produzione e lavoro «Lavoro edile Meilogu Thiesi a r.l.», con sede in Thiesi, costituita per rogito Mario De Martini in data 16 aprile 1971, repertorio n. 104263, registro società n. 2012, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 980/115333;

51) società cooperativa di produzione e lavoro «2D Movimento terra e trasporti - Soc. coop. a r.l.», con sede in Sedini (Sassari), costituita per rogito Luigi D'Alessandro in data 21 maggio 1986, repertorio n. 8356, registro società n. 5418, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 1770/220265;

52) società cooperativa di consumo «Cooperativa vendite autogestite - Co. Ve. A. a r.l.», con sede in Tissi (Sassari), costituita per rogito Antonello Simone Scanu in data 13 maggio 1983, repertorio n. 81037, registro società n. 4010, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 1590/199692;

53) società cooperativa di produzione e lavoro «Aurora di Bonorva - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bonorva (Sassari), costituita per rogito Maria Galletta in data 20 giugno 1986, repertorio n. 2953, registro società n. 5937, tribunale di Sassari - B.U.S.C. numero 1830/226740;

54) società cooperativa di pesca «Pescatori della Riviera a r.l.», con sede in Alghero (Sassari), costituita per rogito Gianni Garofalo in data 3 aprile 1979, repertorio n. 1748, registro società n. 3097, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 1420/169107;

55) società cooperativa di produzione e lavoro «Camel a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito Gianni Garofolo in data 21 aprile 1986, repertorio n. 39160, registro società n. 5384, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 1766/219954;

56) società cooperativa mista «Produzione, lavoro e consumo fra lavoratori agricoli di Nulvi», con sede in Nulvi (Sassari), costituita per rogito Tomaso Bua in data 5 settembre 1945, repertorio n. 67, registro società n. 595, tribunale di Sassari - B.U.S.C. numero 438/4283;

57) società cooperativa agricola «Ampurias prodotti tipici sardi a r.l.», con sede in Bulzi (Sassari), costituita per rogito Antonello Simone Scanu in data 30 maggio 1988, repertorio n. 133569, registro società n. 6751, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 1922/236530;

58) società cooperativa agricola «Torre Santa Lucia a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito Gaetano Porqueddu in data 23 dicembre 1982, repertorio n. 13672, registro società n. 3898, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 1577/197290;

59) società cooperativa di produzione e lavoro «Società coop. editrice sarda periodici - S.C.E.S.P. a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito Antonio Porqueddu in data 24 aprile 1967, repertorio n. 27656, registro società n. 1694, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 672/99190;

60) società cooperativa di produzione e lavoro «Tholos - Alternative turistiche Sardegna a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito Antonello Simone Scanu in data 10 febbraio 1987, repertorio n. 118483, registro società n. 6025, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 228244;

61) società cooperativa di produzione e lavoro «Acquamar a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito Vincenzo Lojacono in data 25 giugno 1985, repertorio n. 35287 , registro società n. 4980, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 1717/213838;

62) società cooperativa di produzione e lavoro «C.O.S.S. - Cooperativa operatori servizi sociali a r.l.», con sede in Ossi (Sassari), costituita per rogito Vincenzo Lojacono in data 31 luglio 1986, repertorio n. 40647, registro società n. 5580, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 1791/222532;

63) società cooperativa agricola «Alltek a r.l.», con sede in Olmedo (Sassari), costituita per rogito Gaetano Porqueddu in data 4 dicembre 1987, repertorio n. 25274, registro società n. 6329, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 1873/231924;

64) società cooperativa di produzione e lavoro «Gerico a r.l.», con sede in Tergu (Sassari), costituita per rogito Vincenzo Lojacono in data 15 maggio 1991, repertorio n. 68337, registro società n. 8167, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 2073/255141;

65) società cooperativa agricola «Zootecnica Valle Verde Surigheddu a r.l.», con sede in Alghero (Sassari), costituita per rogito Maria Bilardi in data 22 gennaio 1986, repertorio n. 2527, registro società n. 5308, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 1753/218659;

66) società cooperativa di produzione e lavoro «Margherita a r.l.», con sede in Alghero (Sassari), costituita per rogito Luigi Enrico De Rosa in data 30 marzo 1988, repertorio n. 94964, registro società n. 6505, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 1892/233919;

67) società cooperativa agricola «Vintuleddu Angelo Matteo», con sede in Castelsardo (Sassari), costituita per rogito Stefano Andrea Corso in data 3 settembre 1945, repertorio n. 5415, registro società n. 746, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 525/25498;

68) società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova Platamona a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito Antonello Simone Scanu in data 6 aprile 1978, repertorio n. 31524, registro società n. 3032, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 1387/165895;

69) società cooperativa mista «Peseidoniae a r.l.», con sede in Alghero (Sassari), costituita per rogito Vincenzo Lojacono in data 14 febbraio 1989, repertorio n. 55258, registro società n. 7017, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 1954/240775;

70) società cooperativa di produzione e lavoro «Sociale L'Aura a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito Manlio Pitzorno in data 27 dicembre 1993, repertorio n. 17411, registro società n. 9187, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 2158/269114;

71) società cooperativa di trasporto «Autotrasporti La Sorsense a r.l.», con sede in Sorso (Sassari), costituita per rogito Salvatore Masala in data 14 marzo 1961, repertorio n. 145406, registro società n. 1240, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 207/70558;

72) società cooperativa di consumo «Fra il personale psichiatrico prov. a r.l.», costituita per rogito Lorenzo Chiappe in data 22 dicembre 1946, repertorio n. 20408, registro società n. 670, tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 476/12341.

Sassari, 4 novembre 1997

*Il direttore:* MASSIDDA

**97A9854**

---

DECRETO 19 novembre 1997.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Allevatori riuniti - Soc. coop. a r.l.», già Co.Ra.Bi. - Cooperativa ravennate bieticoltori, in Ravenna, e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 6 ottobre 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Allevatori riuniti - Soc. coop. a r.l.» già Co.Ra.Bi. - Cooperativa ravennate bieticoltori, con sede nel comune di Ravenna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Allevatori riuniti - Soc. coop. a r.l.», già Co.Ra.Bi. - Cooperativa ravennate bieticoltori, con sede nel comune di Ravenna, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Troili di Alfonsine (Ravenna) in data 30 ottobre 1971, repertorio n. 6655, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Boicelli Enrico, nato a Cervia (Ravenna) il 23 gennaio 1963 ed ivi residente, con studio in Ravenna, viale Della Lirica n. 15, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1997

*Il direttore generale:* DI IORIO

**97A9926**

---

DECRETO 19 novembre 1997.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa mista «Metropolis Service - Soc. coop. a r.l.», in Senigallia, e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 15 settembre 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa mista «Metropolis Service - Soc. coop. a r.l.», con sede nel comune di Senigallia (Ancona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975 n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Metropolis Service - Soc. coop. a r.l.», con sede nel comune di Senigallia (Ancona), costituita per rogito notaio dott. Rocco

Cozza di Senigallia in data 3 novembre 1993, repertorio n. 28992, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Francesco Giampieri, nato a Senigallia (Ancona) il 30 aprile 1960, con studio in Senigallia (Ancona), via delle Viole n. 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1997

*Il direttore generale:* DI IORIO

97A9927

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 novembre 1997.

**Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di terapista della riabilitazione.**

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Fysiotherapeut» conseguito in Olanda dalla sig.ra Van Wieringen Henriette;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 2 ottobre 1997;

Decreta:

Il titolo di studio, «Fysiotherapeut» conseguito in Olanda in data 12 settembre 1978, dalla sig.ra Van Wieringen Henriette nata a Hilversum (Paesi Bassi) il 2 gennaio 1956, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1997

*Il dirigente generale:* D'ARI

97A9749

DECRETO 19 novembre 1997.

**Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici».**

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Masseur und medizinischer Bademeister» conseguito dal sig. Armin Tarneller, cittadino italiano;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici» che si consegue in Italia;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 2 ottobre 1997;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Masseur und medizinischer Bademeister» conseguito in Germania, in data 9 gennaio 1995, dal sig. Armin Tarneller, nato a Merano (Italia) il 9 giugno 1969, è riconosciuto quale abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1997

*Il dirigente generale:* D'ARI

97A9928

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 2 ottobre 1997.

**Conferma della classificazione di alcune specialità medicinali a prezzo variato.**

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell' art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 9 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 118 alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1996, n. 164, nel quale, le specialità medicinali denominate «Sinvacor» della società Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., con sede in Roma, «Zocor» della società Neopharmed S.p.a., con sede in Roma, «Sivastin» della società Sigma Tau S.p.a., con sede in Roma, «Medipo» della società Mediolanum S.p.a., con sede in Milano, «Liponorm» della società Istituto Gentili S.p.a., con sede in Pisa, «Pravaselect» della società Menarini S.p.a., con sede in Firenze, «Prasterol» della società Malesci S.p.a., con sede in Bagno a Ripoli (Firenze), «Aplactin» della società Mead Johnson S.p.a., con sede in Roma, e «Sanaprav» della società Sankyo Pharma Italia S.p.a., con sede in Roma, risultano classificate in classe a) con nota 13;

Vista la propria deliberazione, assunta nella del 7 luglio 1997 con la quale è stata formulata una nuova versione della nota 13 per i farmaci a base di simvastatina e pravastatina, del seguente tenore: «L'indicazione è estesa, limitatamente alla simvastatina e alla pravastatina, a pazienti di età inferiore a 75 anni con documentato pregresso infarto miocardico o pregresso intervento di rivascolarizzazione miocardica — intervento di by-pass o angioplastica coronarica — in presenza di valori di colesterolemia totale superiore a 210 mg/dl o colesterolemia LDL superiore a 130 mg/dl riscontrati dopo almeno tre mesi di dieta. Si segnala che la riduzione del rischio globale è legata anche alla riduzione di altri fattori di rischio coronarico — fumo, ipertensione, sedentarietà — e sembra legata all'entità della riduzione della colesterolemia. Pertanto l'adesione alla dieta va rafforzata costantemente anche dopo l'inizio della terapia farmacologica»;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 22 luglio 1997, con la quale sono stati approvati, in via definitiva, la modifica della nota 13 e i nuovi prezzi delle specialità medicinali sopra indicate, a seguito della disponibilità offerta dalle ditte produttrici dei medicinali in parola a ridurre il prezzo sia dei farmaci a base di simvastatina, che dal prezzo di L. 28.100 passano a L. 27.600, IVA inclusa, sia dei farmaci a base di pravastatina, che dal prezzo di L. 27.800 passano a L. 27.300, IVA inclusa;

Viste le comunicazioni del 23 luglio 1997 con cui le società predette hanno formalizzato l'accettazione della riduzione del prezzo al pubblico come sopra indicato;

Dispone:

Art. 1.

Per le specialità medicinali di seguito indicate, a base di simvastatina e pravastatina, viene confermata la classe a) con nota 13, nella nuova formulazione di cui alle premesse, con i prezzi indicati a fianco di ciascuna confezione:

| Specialità | Ditta | Confezione | AIC | Prezzo | Classe |
|---|---|---|---|---|---|
| SINVACOR | Merck Sharp & Dohme | 10 cpr 20 mg | 027209028 | 27.600 | A 13 |
| ZOCOR | Neopharmed | 10 cpr 20 mg | 027216023 | 27.600 | A 13 |
| SIVASTIN | Sigma Tau | 10 cpr 20 mg | 027208026 | 27.600 | A 13 |
| MEDIPO | Mediolanum | 10 cpr 20 mg | 028370029 | 27.600 | A 13 |
| LIPONORM | Istituto Gentili | 10 cpr 20 mg | 027228028 | 27.600 | A 13 |
| SELECTIN | Bristol Myers Squibb | 10 cpr 20 mg | 027297011 | 27.300 | A 13 |
| PRAVASELECT | Menarini | 10 cpr 20 mg | 027309018 | 27.300 | A 13 |
| PRASTEROL | Malesci | 10 cpr 20 mg | 027776018 | 27.300 | A 13 |
| APLACTIN | Mead Johnson | 10 cpr 20 mg | 027786021 | 27.300 | A 13 |
| SANAPRAV | Sankyo Pharma Italia | 10 cpr 20 mg | 029371022 | 27.300 | A 13 |
| SANAPRAV | Sankyo Pharma Italia | 20 cpr 10 mg | 029371010 | 27.300 | A 13 |

Art. 2.

Il presente provvedimento, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 1997

*Il Ministro*
*Presidente della Commissione*
BINDI

*Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1997*
*Registro n. 2 Sanità, foglio n. 49*

**97A9929**

---

PROVVEDIMENTO 13 ottobre 1997.

**Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.**

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 9 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 118 alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1996, n. 164, nel quale, la specialità medicinale denominata «Tobral», nelle rispettive confezioni: collirio 5 ml 0,3% e pomata oftalmica 3,5 gr 0,3%, della società Alcon Italia S.p.a., con sede in Cassina de' Pecchi (Milano), è stata classificata in classe a);

Vista la domanda del 5 giugno 1997, con la quale la società Alcon Italia S.p.a. chiede la revisione del prezzo del farmaco, o, in subordine, la classificazione in classe *c)* della specialità medicinale sopra citata;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 9 luglio 1997, con la quale viene nuovamente ribadito il parere negativo già espresso nella precedente seduta del 10 febbraio 1997, per quanto concerne la richiesta di aumento dei prezzi, poiché si ritiene sfavorevole il rapporto costo/beneficio rispetto ai prodotti analoghi, e conseguentemente, viene accolta la richiesta subordinata, formulata dalla predetta società, di classificazione in classe c) della specialità medicinale sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata TOBRAL, della società Alcon Italia S.p.a., con sede in Cassina de' Pecchi (Milano), nelle rispettive confezioni: pomata oftalmica 3,5 gr 0,3%, A.I.C. n. 025860040 e collirio 5 ml 0,3%, A.I.C. n. 025860026 è classificata nella classe c) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1997

*Il Ministro*
*Presidente della Commissione*
BINDI

*Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1997*
*Registro n. 2 Sanità, foglio n. 54*

**97A9882**

---

## MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 21 ottobre 1997.

**Rettifica al decreto dirigenziale 8 ottobre 1996 di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Garda».**

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante nuova disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto dirigenziale 8 ottobre 1996 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Garda» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 dell'8 novembre 1996;

Vista la richiesta avanzata dagli interessati intesa a che vengano apportate alcune rettifiche alle premesse del decreto dirigenziale sopra citato ed integrazioni al disciplinare di produzione dei vini di che trattasi annesso al decreto medesimo;

Considerato che tra le richieste suddette, possono essere accolte solo quelle riguardanti l'aspetto formale del provvedimento riferentesi ad errori di trascrizione o di battitura del testo, mentre le altre, di carattere sostanziale, riguardanti specificatamente alcuni disposti del disciplinare di produzione dei vini in questione, potranno essere valutate solo a seguito di apposita richiesta di modifica del disciplinare medesimo;

Considerato che le richieste di carattere formale di cui sopra è cenno consistono nell'inversione dell'ordine delle parole «Garda orientale» e «Garda» in «Garda» e «Garda orientale», riportate nei paragrafi 6, 7 e 8 alle premesse del sopra citato decreto dirigenziale, e nell'integrazione dell'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda» con la dicitura «4» con la quale, viene contraddistinto il penultimo comma dell'articolo in questione;

Ritenuto pertanto necessario procedere ad apportare le rettifiche e l'integrazione a cui si fa riferimento;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento di denominazioni di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute o modificate ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Nelle premesse al decreto dirigenziale 8 ottobre 1996 i testi dei commi 6, 7 e 8 sono ridefiniti come appresso:

*(Omissis),*

Viste le istanze presentate avverso il parere e la proposta di disciplinare di produzione sopra citati intese ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata proposta «Garda orientale» in «Garda» e la modifica di alcune disposizioni del disciplinare di produzione anche per rendere adeguato il disciplinare stesso alla denominazione di origine controllata «Garda orientale» proposta;

Vista la dichiarazione con la quale i richiedenti la denominazione di origine controllata «Garda orientale» rinunciano alla stessa chiedendo che venga modificata in «Garda»;

Visto il parere integrativo del predetto Comitato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1996 con il quale vengono accolte le istanze presentate dai richiedenti il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Garda» in sostituzione di «Garda orientale» e vengono parzialmente accolte le istanze intese ad apportare alcune modifiche al disciplinare di produzione;

*(Omissis).*

Art. 2.

Il testo del penultimo comma dell'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda» è ridefinito come appresso:

*(Omissis).*

4) La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda» designabili con la specificazione «classico» di cui all'art. 2, lettera *B*, comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Brescia:

*(Omissis).*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1997

*Il dirigente:* ADINOLFI

97A9853

# DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 25 settembre 1997.

**Modificazioni ed integrazioni alla delibera 23 aprile 1997 recante: «Art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, approvazione opere da finanziare».** (Deliberazione n. 187/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che autorizza il Ministro del tesoro a contrarre mutui, con ammortamento a totale carico dello Stato e nei limiti delle risorse previste nella norma stessa, per il finanziamento di interventi per grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale che siano approvate da questo Comitato su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e d'intesa con le amministrazioni interessate;

Vista la delibera del 23 aprile 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 1° settembre 1997, con la quale questo Comitato ha approvato, ai sensi della norma richiamata, le opere da finanziare e la relativa quota di risorse, come da elenco allegato alla delibera medesima;

Vista la delibera del 29 agosto 1997, non ancora pubblicata, con la quale sono state apportate talune modifiche all'elenco di cui sopra;

Vista la nota n. 1370 del 24 settembre 1997, con la quale il Ministro dei lavori pubblici chiede che gli interventi contraddistinti nel citato elenco con i numeri 13.104 e 13.105 vengano individuati con identica dizione;

Udita la relazione del Sottosegretario ai lavori pubblici, che rappresenta i motivi che supportano la richiesta di unificazione degli interventi suddetti;

Udita la relazione del Ministro dei trasporti e della navigazione, che sottolinea la necessità di modificare il titolo degli interventi contraddistinti con i numeri 24.63 e 24.61;

Preso atto che la modifica proposta dal Ministero dei lavori pubblici è intesa a consentire maggiore flessibilità operativa nell'utilizzazione delle disponibilità progressivamente acquisite, in linea del resto con le modalità di impiego dei cofinanziamenti comunitari previsti per l'autostrada Messina-Palermo;

Preso atto che le modifiche proposte dal Ministero dei trasporti e della navigazione mirano, rispettivamente, ad assicurare una finalizzazione delle risorse destinate alla ferrovia Alifana più rispondente alle effettive necessità — quali emerse in seguito ad una migliore definizione dell'intervento maturata in relazione all'individuazione di una soluzione più efficace a livello tecnico, trasportistico e finanziario — ed a garantire una totale corrispondenza delle indicazioni sulla localizzazione dell'interporto dell'area jonico-salentina ai contenuti del protocollo di intesa firmato il 12 novembre 1996 tra il Governo e gli enti territoriali interessati;

Delibera:

1. Ferma restando l'entità del finanziamento posto a carico delle risorse di cui all'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, gli interventi contraddistinti con i codici 13.104 e 13.105 nell'elenco allegato alla propria delibera del 23 aprile 1997, meglio specificata in premessa, sono unificati nell'intervento indicato con il codice 13.104-*bis* nel prospetto allegato alla presente delibera, della quale forma parte integrante; mentre la descrizione degli interventi contraddistinti con i codici 24.63 e 24.61 è modificata come riportato nel citato prospetto.

2. Per gli interventi di cui sopra il termine entro cui debbono pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica le dichiarazioni dei responsabili del procedimento previste al punto 2 della richiamata delibera del 23 aprile 1997 decorre dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 25 settembre 1997

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 24 novembre 1997*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 357*

ALLEGATO

| Codice | Settore | Titolo progetto | Tipo | Obiet. | Costo | Costi da sostenere | Finanziam. legge n. 341/95 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *Ministero dei lavori pubblici* | | | | |
| 13.104-*bis* | Opere stradali | A20 ME-PA - Tratto di completamento Caronia - Castelbuono nella Regione Sicilia | N | OB1 | 1.330,000 | 1.330,000 | 320,000 | Unificazione interventi 13.104 e 13.105 |
| | | | | *Ministero dei trasporti e della navigazione* | | | | |
| 24.63 | Ferrovie in conc. | D.G.MCTC - Integrazione dei sistemi di trasporto costituiti dalla metropolitana di Napoli e dalla ferrovia Alifana. Attivazione della tratta Aversa-Piscinola-Capodichino della ferrovia Alifana in comuni di Aversa, Giugliano e Napoli in provincia di Caserta e Napoli nella regione Campania | C | OB1 | 275,000 | 275,000 | 127,500 | |
| 24.61 | Interporti e A.L.T. | D.G. MCTC - Interporto a rete dell'area jonico-salentina nei comuni di Brindisi, Surbo e Francavilla Fontana in provincia di Brindisi e Lecce nella regione Puglia | N | OB1 | 107,087 | 19,870 | 19,870 | |

**97A9857**

DELIBERAZIONE 16 ottobre 1997.

**Convenzione n. 302/88 - Rete viaria e fognante di completamento nell'area industriale di Solofra. Approvazione della perizia di variante e proroga della convenzione.** (Deliberazione n. 195/97)

## IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 302/88, stipulata in data 22 marzo 1990 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il consorzio A.S.I. di Avellino, regolante il finanziamento di L. 21.307 milioni per assicurare la realizzazione della rete viaria e fognante di completamento nell'area industriale di Solofra;

Vista la nota n. 2573 del 6 agosto 1997 con la quale il consorzio A.S.I., nell'inviare apposita relazione tecnica, richiede l'approvazione di una perizia di variante per opere complementari ed aggiuntive di quelle previste in convenzione;

Vista la delibera del comitato direttivo del consorzio n. 97/20/164 del 5 agosto 1997, di approvazione della predetta perizia;

Considerato che il Nucleo ispettivo, con rapporto n. 9/3387 del 16 settembre 1997 dichiara che con le varianti apportate ai lavori si consegue pienamente l'obiettivo prefissato con la stipula della convenzione e che non sussistono, allo stato attuale, ostacoli realizzativi in quanto sono state acquisite tutte le autorizzazioni ed i nulla osta necessari;

Considerato che il nucleo di valutazione, con rapporto n. 8/1055 del 22 settembre 1997 esprime parere favorevole sulla richiesta dell'ente attuatore per quanto concerne sia le varianti ai lavori ritenuti in linea con l'obiettivo progettuale della convenzione, indispensabili e necessari per la fruibilità e funzionalità dell'opera, sia il nuovo quadro economico che la proroga dei termini di convenzione al 31 dicembre 1999;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 302/88 e il nuovo quadro economico della medesima di seguito indicato;

2) di prorogare il termine di scadenza della convenzione al 31 dicembre 1999.

QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni di lire)

| Descrizione | Convenzione | Aggiudicazione | Varianti anteriori | Variante in esame |
|---|---|---|---|---|
| Lavori ed espropri . | 14.552 | (*) 12.479 | (**) 10.983 | (***) 16.680 |
| Imprevisti . | 1.716 | 3.789 | 5.285 | = |
| Lievitazione prezzi . . . | 550 | 550 | 550 | = |
| Spese generali . . . . . | 1.812 | 1.812 | 1.812 | 1.812 |
| I.V.A. . . . . . | 2.677 | 2.677 | 2.677 | 2.815 |
| Totale | 21.307 | 21.307 | 21.307 | 21.307 |

(*) di cui 2.826 milioni per espropri

(**) di cui 1.330 milioni per espropri

(***) di cui 1.862 milioni per espropri

Roma, 16 ottobre 1997

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 24 novembre 1997*
*Registro 1 Bilancio, foglio n. 356*

**97A9858**

DELIBERAZIONE 16 ottobre 1997.

**Regione Abruzzo - Revoca di finanziamenti *ex lege* n. 64/1986, attribuiti dal 2° e 3° piano annuale di attuazione - azione organica 6.3 zone interne.** (Deliberazione n. 205/97).

## IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 64/86, commi 6 ed 8, che detta disposizioni relative alla realizzazione dei piani annuali di attuazione e alla formulazione delle proposte per i singoli interventi;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze dei soppressi dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e del relativo personale, a seguito della cessazione dell'intervento straor-

dinario nel Mezzogiorno e della previsione di un sistema di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale;

Viste le proprie deliberazioni del 3 agosto 1988 e 21 dicembre 1989, pubblicate rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 29 ottobre 1988 e supplemento n. 24 del 30 gennaio 1990, concernenti l'approvazione del secondo e terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987-1990;

Vista la delibera di Consiglio regionale dell'Abruzzo n. 40/23 dell'11 novembre 1996 con la quale viene proposta al Comitato interministeriale per la programmazione economica la revoca di n. 9 interventi di specifica competenza regionale per un importo complessivo di L. 8.679.000.000.

Visto il parere favorevole alla revoca espresso dal competente Servizio per le politiche di coesione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, con nota n. 5/2185/R del 29 settembre 1997;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Nell'ambito del 2° e 3° piano annuale di attuazione *ex lege* n. 64/1986, azione organica 6.3 «Zone interne», di cui alle proprie deliberazioni del 3 agosto 1988 e del 21 dicembre 1989 richiamate in premessa, sono revocati i finanziamenti, per complessive L. 8.679.000.000, destinati alle seguenti opere per l'importo a fianco di ciascuna indicato:

1. Comitato interministeriale per la programmazione economica 3 agosto 1988 - Progetto B/1825 «Completamento aeroporto di Preturio» importo L. 2.000.000.000, ente attuatore: Comunità montana «A»;

2. Comitato interministeriale per la programmazione economica 3 agosto 1988 - Progetto B/1865 «Costruzione camping Rio S. Vincenzo» importo L. 200.000.000, ente attuatore: Comunità montana «G»;

3. Comitato interministeriale per la programmazione economica 3 agosto 1988 - Progetto B/2002 «Ampliamento Rifugio Pomilio» importo L. 529.000.000, ente attuatore: Comunità montana «P»;

4. Comitato interministeriale per la programmazione economica 3 agosto 1988 - Progetto B/2086 «Costruzione camping in località La Cesa» importo L. 200.000.000, ente attuatore: Comunità montana «G»;

5. Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 1989 - Progetto C/0315 «Museo Civico» importo L. 450.000.000, ente attuatore: comune di Alfedena;

6. Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 1989 - Progetto C/2351 «Valorizzazione risorse agrituristiche nei comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte» importo L. 1.000.000.000, ente attuatore: Comunità montana «E»;

7. Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 1989 - Progetto C/2353 «PIP Carsoli» importo L. 1.500.000.000, ente attuatore: Comunità montana «E»;

8. Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 1989 - Progetto C/2396 «Utilizzazione turistica delle risorse paesaggistiche per la valorizzazione delle opere infrastrutturali di collegamento fra gli ostelli esistenti» importo lire 2.300.000.000, ente attuatore: Comunità montana «M»;

9. Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 1989 - Progetto C/2476 «Realizzazione nucleo sportivo attrezzato con bocciodromo coperto in località Bocca di Valle di Guardiagrele» importo L. 500.000.000, ente attuatore: Comunità montana Maielletta «P».

Le risorse revenienti dalle suddette revoche, pari a L. 8.679.000.000, sono destinate al finanziamento dei seguenti interventi:

1. R/1001 - «Recupero del Santuario dell'abitato di Roccavecchia» importo L. 400.000.000, ente attuatore: Comunità montana - Valle Roveto - «G»;

2. R/1002 - «Ristrutturazione e ampliamento Teatro Talia» importo L. 1.100.000.000, ente attuatore: comune di Tagliacozzo;

3. R/1003 - «Recupero tessuto urbano degradato» importo L. 450.000.000, ente attuatore: comune di Alfedena;

4. R/1004 - «Complesso turistico culturale ricettivo nel comune di Collelongo» importo lire 1.400.000.000, ente attuatore: Comunità montana - Marsica - «E»;

5. R/1005 - «Restauro monumentale di S. Spirito nel comune di Ocre» importo L. 2.000.000.000, ente attuatore: Comunità montana - Amiternina - «A»;

6. R/1006 - «Utilizzazione turistica delle risorse paesaggistiche con valorizzazione delle infrastrutture di collegamento tra gli ostelli esistenti e la realizzazione di un area attrezzata nella zona Casermette» importo L. 2.300.000.000, ente attuatore: Comunità montana - Laga - «M»;

7. R/1007 - «Completamento del centro polifunzionale a servizio dell'artigianato nel comune di Fara S. Martino» importo L. 500.000.000, ente attuatore: Comunità montana - Maielletta - «P»;

8. R/1008 - «Completamento del parco dei carpini nel centro abitato di S. Rocco nel comune di Roccamontepiano» importo L. 529.000.000, ente attuatore: Comunità montana - Maielletta - «P».

Roma, 16 ottobre 1997

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 26 novembre 1997*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 358*

**97A9859**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1997.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto ministeriale del 10 luglio 1996, relativo a «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario della facoltà di medicina e chirurgia»;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Vista la comunicazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 29 ottobre 1997, con la quale si autorizza l'istituzione della scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile con decreto ministeriale 29 ottobre 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di ci all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 123, con lo spostamento degli articoli successivi, viene inserita la seguente modifica statutaria:

Art. 124.

Viene inserita la scuola di specializzazione in neuropschiatria infantile.

Dopo l'art. 211 e conseguente slittamento della numerazione successiva vengono inseriti i seguenti nuovi articoli:

Art. 212.

*Istituzione, finalità, titolo conseguito*

La scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione nell'area medica.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della neuropsichiatria infantile, comprensivo degli aspetti neurologici, psichiatrici, neuropsicologici, psicoterapeutici e riabilitativi dell'infanzia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in neuropsichiatria infantile.

Art. 213.

*Organizzazione della scuola*

Il corso ha la durata di 5 anni.

Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidato da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliera convenzionata, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia nonché le strutture del Servizio sanitario nazionale convenzionate, individuate nei protocolli d'intesa di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è presso l'istituto policattedra di clinica pediatrica - cattedra di neuropsichiatria infantile dell'Università di Parma.

In base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettate il numero massimo di iscritti in 2 per ciascun anno di corso, per un totale di 10 specializzandi.

Sono ammessi alla prova di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione come da decreto 31 luglio 1996.

Art. 214.

*Piano di studi di addestramento professionale*

Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nelle varie strutture.

Il piano di studi è definito nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, tenendo conto degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nella seguente tabella.

Tabella *A* - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

Area *A* - Generale e propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze di base relative ai fondamenti biologici e psicologici dello sviluppo indispensabili alla comprensione dei meccanismi eziopatogeneteci delle malattie neurologiche e psichiatriche del bambino e dell'adolescente.

Settori: E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E09B Istologia ed embriologia, F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F06A Anatomia patologica, F07E Endocrinologia, F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile, F22B Medicina legale, M11E Psicologia clinica.

Area *B* - Diagnostica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire i mezzi ed i sussidi diagnostici, anche strumentali, atti a rilevare le modificazioni anatomiche, biochimiche, neuroradiologiche e psicopatologiche che la malattia neurologica o psichiatrica induce nel soggetto in età evolutiva e la metodologia per il loro utilizzo nella pratica clinica.

Settori: F04B Patologia clinica, F12A Neuroradiologia, F18X Diagnostica per immagini, F19B Neuropsichiatria infantile.

Area *C* - Neurologica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire l'inquadramento diagnostico-nosografico delle malattie neurologiche a comparsa nell'età evolutiva e le basi metodologiche per l'intervento preventivo e clinico: diagnostico, prognostico e terapeutico.

Settori: F11B Neurologia, F12B Neurochirurgia, F14X Oftalmologia, F15B Audiologia, F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile.

Area *D* - Psichiatrica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per l'inquadramento diagnostico-nosografico dei disturbi psichiatrici a comparsa nell'età evolutiva e le basi metodologiche per l'intervento preventivo e clinico integrato con le necessarie competenze in ordine all'intervento terapeutico e in particolare quello psicoterapeutico.

Settori: F11A Psichiatria, F19B Neuropsichiatria infantile.

Area *E* - Neuropsicologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per effettuare l'analisi neuropsicologica intesa come analisi dei disturbi delle funzioni corticali superiori, dell'apprendimento, della motricità e del linguaggio del bambino e dell'adolescente, al fine di attuare interventi preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi.

Settore: F19B Neuropsichiatria infantile.

Art. 215.

*Programmazione annuale delle attività e verifica del tirocinio*

All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica.

Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno.

Art. 216.

*Esame di diploma*

L'esame finale consiste nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica di neuropsichiatria infantile, coerente con l'indirizzo scelto, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione viene nominata secondo la normativa vigente.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato il piano di studi previsto ed aver superato gli esami annuali. Deve inoltre dimostrare di aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella tabella *B*.

Tabella *B* - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando è ammesso all'esame finale di diploma se ha superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto con progressiva assunzione di autonomia professionale i seguenti atti specialistici:

*a)* effettuazione di un minimo di 200 osservazioni anamnestico cliniche comprendenti almeno 100 valutazioni neurologiche di soggetti di diverse età e con patologie diverse, comprese quelle disfasiche, dislessiche, disprattognosiche, ecc.;

*b)* valutazione del profilo neuromotorio in almeno 50 neonati e/o lattanti;

*c)* almeno 50 osservazioni psicodinamiche nelle varie fasce di età;

*d)* almeno 100 colloqui con i genitori;

*e)* presa in carico psicoterapeutica di almeno tre soggetti, in diverse fasce d'età.

Lo specializzando deve inoltre aver pratica di:

*f)* somministrazione dei principali test di sviluppo e di valutazione intellettiva;

*g)* effettuazione di registrazioni EEG-poligrafiche in veglia e sonno;

*h)* esecuzione della puntura lombare in soggetti di diversa età.

Deve infine essere in grado di:

*i)* interpretare i test somministrati;

*l)* refertare registrazioni EEG (100 registrazioni, con 40 referti personali);

*m)* aver eseguito almeno 50 registrazioni elettromiografiche (di cui 20 referti personali);

*n)* conoscere i principi e la metodologia di esecuzione delle diverse indagini neuroradiologiche (ECO, TAC, RMN, ecc.).

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico dell'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 29 ottobre 1997

p. *Il rettore:* SCARAVELLI

97A9680

## UNIVERSITÀ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1997.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi del Molise approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modificazioni ed aggiornamenti al precitato testo unico convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi del Molise, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1996;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 relativi alla individuazione dei settori scientifico-disciplinari ai sensi dell'art. 14 della legge n. 341/1990, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 3 ottobre 1996, ed in particolare la tabella XLV/5 ad esso allegata, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente agli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore economico;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di economia del 17 aprile 1997, del senato accademico del 23 ottobre 1996 e 28 aprile 1997 e del consiglio di amministrazione del 7 maggio 1997, relative all'istituzione e attivazione della scuola di specializzazione in gestione dell'ambiente presso la facoltà di economia dell'Università degli studi del Molise, a far data dall'anno accademico 1997/1998;

Nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 20 giugno 1997;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1997 di autorizzazione all'istituzione della precitata scuola;

Nelle more della pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi del Molise, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

L'art. 17 del vigente statuto è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo relativo all'inserimento a statuto dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in gestione dell'ambiente a far data dall'anno accademico 1997-1998.

«Art. 17 *(Facoltà di economia)*. — La facoltà di economia dell'Università degli studi del Molise conferisce:

*a)* la laurea in discipline economiche e sociali;

*b)* la laurea in economia aziendale;

*c)* il diploma universitario in servizio sociale;

*d)* il diploma universitario in gestione delle imprese alimentari;

*e)* il diploma universitario in scienze assicurative;

*f)* il diploma universitario in gestione delle imprese della pesca.

Presso la facoltà di economia dell'Università degli studi del Molise afferisce la scuola di specializzazione in gestione dell'ambiente.».

Art. 2.

Dopo l'art. 73 del vigente statuto, relativo ai corsi di studio della facoltà di economia, sono aggiunti, con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli inerenti l'istituzione ed attivazione della scuola di specializzazione in gestione dell'ambiente:

«Art. 74. — È istituita, presso la facoltà di economia dell'Università degli studi del Molise, la scuola di specializzazione in gestione dell'ambiente.

Art. 75. — La scuola ha lo scopo di formare specialisti con competenze professionali specifiche nel campo delle problematiche giuridiche ed economiche dell'ambiente.

Art. 76. — Il corso di studio ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazione. Ciascun anno prevede almeno 240 ore di insegnamento e almeno 120 ore di attività pratiche guidate.

La frequenza è obbligatoria. Detta frequenza non può, comunque, essere inferiore ai 2/3 dell'attività didattica e delle attività pratiche programmate.

Art. 77. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso viene fissato in base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed attrezzature disponibili, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e della normativa vigente.

Art. 78. — La scuola ha sede presso la facoltà di economia. Concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di giurisprudenza, oltre che per specifici interventi altre facoltà dell'Ateneo molisano.

La direzione della scuola è indicata nel manifesto degli studi.

Art. 79. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un concorso consistente in una prova scritta integrata da una prova orale e dalla valutazione dei titoli secondo quanto disposto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Art. 80. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati delle facoltà di economia, di giurisprudenza e di scienze politiche.

Sono, altresì, ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso istituti esteri a livello universitario, titolo dichiarato equipollente a quelli innanzi elencati, dal consiglio della scuola, ai soli fini dell'ammissione alla scuola stessa ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Sono ammessi alla scuola coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si sono collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 81. — La scuola è retta da un consiglio composto secondo quanto previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Determina, pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali e la loro suddivisione ed il relativo piano degli studi;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

la suddivisione nei successivi periodi temporali, dell'attività didattica e le propedeuticità degli insegnamenti.

Art. 82. — Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto dal precedente art. 7, il consiglio della scuola deve rispettare i seguenti vincoli di area disciplinare, oltre quelli di durata complessiva della scuola stessa:

area economica (settori P01A, P01B, P01C e P01J): almeno 120 ore di lezione e 60 ore di attività didattiche guidate;

area giuridica (settori N01X, N03X, N04X, N07X, N09X. N10X, NI4X, N17X): almeno 160 ore di lezione e 80 ore di attività didattiche guidate nei settori: N01X, N09X, N10X ed N17X;

area quantitativa (settore S01B);

altre aree (F22A e Q05A): almeno 40 ore di lezione e 20 ore di attività guidate nel settore Q05A.

Gli studenti sono tenuti, altresì, a superare una prova di idoneità in inglese o in altra lingua straniera moderna.

Art. 83. — All'inizio del corso degli studi gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione. l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extra-universitari.

Art. 84. — Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità della scuola stessa.

Superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specializzazione in gestione dell'ambiente.

Art. 85. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 30 ottobre 1997

*Il rettore:* CANNATA

97A9619

## UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1997.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 235;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 1995, recanti modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina veterinaria;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Visti i commi 95, 101 e 119 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto gli atti di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 ottobre 1996, n. 2402, e del 5 agosto 1997, n. 2079;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 ottobre 1997, prot. n. 2651;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

All'art. 412, titolo XIV, relativo alla facoltà di medicina veterinaria, corso di laurea in medicina veterinaria, viene inserito il modulo professionalizzante «Salute e benessere degli animali da affezione e del cavallo sportivo» come di seguito riportato:

MODULO PROFESSIONALIZZANTE SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE E DEL CAVALLO SPORTIVO.

*Area 1* - Anatomia e fisiologia (100 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulla anatomia e sulla fisiologia degli animali da affezione cane, gatto e cavallo, sviluppando gli aspetti più spiccatamente propedeutici ai campi della alimentazione, della patologia e della clinica. Per quest'ultima, considerazione specifica dovrà avere l'anatomia topografica. Una particolare trattazione sarà dedicata agli aspetti fisiologici dell'attività muscolare dell'allenamento e dello sforzo per gli animali ad attitudine sportiva, nonché agli aspetti etologici condizionati dall'ambiente.

Corso integrato 1.1: Anatomia e fisiologia degli animali sportivi d'affezione:

Anatomia degli animali domestici;

Anatomia topografica veterinaria;

Etologia veterinaria e benessere animale;

Fisiologia degli animali da compagnia;

Neuroanatomia veterinaria;

Struttura e funzioni degli organismi animali.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B.

*Area 2* - Genetica, allevamento e alimentazione (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di possedere una buona conoscenza delle razze e dei diversi aspetti connessi al management degli animali da affezione e del cavallo sportivo; inoltre dovrà approfondire le conoscenze in ambito genetico al fine di applicarle ai programmi di selezione ed alla prevenzione delle malattie su base genetica, nonché rivolgere una particolare attenzione allo studio della nutrizione e dell'alimentazione degli animali anzidetti ed essere in grado di definire le linee dietetiche più idonee alle diverse condizioni di impiego.

Corso integrato 2.1: Etnologia, allevamento e miglioramento genetico:

Allevamento degli animali d'affezione;

Biometria zootecnica;

Etnologia zootecnica;

Genetica veterinaria;

Miglioramento genetico degli animali in produzione;

Patologia dello sviluppo e malformazioni degli animali domestici.

50 ore.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09C, V31A.

Corso integrato 2.2: Alimentazione:

Alimentazione degli animali d'affezione;

Dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale;

Tecnica mangimistica.

50 ore.

Settore scientifico-disciplinari: G09B.

*Area 3* - Parassitologia e malattie parassitarie (50 ore).

Lo studente deve approfondire la conoscenza delle affezioni di natura parassitaria del cavallo del cane e del gatto. Particolare attenzione dovrà essere rivolta allo studio delle antropozoonosi parassitarie.

Corso integrato 3.1: Parassitologia e malattie parassitarie:

Antropozoonosi;

Malattie parassitarie degli animali;

Micologia veterinaria.

50 ore.

Settore scientifico-disciplinare: V32B.

*Area 4* - Medica (200 ore).

Lo studente dovrà curare la propria preparazione sulla semeiologia e sulle indagini strumentali e di laboratorio del cavallo del cane e del gatto, nonché sulle tecniche autoptiche a fini diagnostici. Lo studente deve inoltre dimostrare di conoscere le affezioni di natura infettiva delle specie animali anzidette la legislazione veterinaria e la protezione animale e deve acquisire specifiche nozioni sugli aspetti di patologia, clinica e terapia delle condizioni morbose delle specie impiegate in attività sportive.

Corso integrato 4.1: Semeiotica e diagnostica:

Biochimica clinica veterinaria;

Diagnostica di laboratorio medica veterinaria;

Diagnostica per immagini ed endoscopia medica veterinaria;

Ematologia ed immunologia clinica veterinaria;

Oncologia veterinaria;

Radiologia veterinaria e medicina nucleare;

Semeiotica medica veterinaria;

Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: E05B, V31A, V33B.

Corso integrato 4.2: Patologia, clinica e terapia:

Chemioterapia veterinaria;

Clinica medica veterinaria;

Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

Medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia;

Oftalmologia clinica veterinaria;

Patologia medica degli animali da compagnia;

Patologia nutrizionale e metabolica.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V32A, V33A, V33B.

*Area 5* - Chirurgica (150 ore).

Lo studente già in possesso delle nozioni fondamentali di patologia, semeiotica e clinica chirurgica deve approfondire le tecniche anestesiologiche e di rianimazione e quelle specifiche operatorie. Lo studente deve inoltre curare con particolare attenzione le tecniche ecografiche, endoscopiche e radiologiche, unitamente alle tecniche chirurgiche specialistiche per gli animali impiegati in attività sportive.

Corso integrato 5.1: Anestesiologia, diagnostica e chirurgie specialistiche:

Anestesiologia veterinaria;

Biomeccanica e podologia veterinaria;

Chirurgia d'urgenza e terapia intensiva degli animali domestici;

Chirurgia dei piccoli animali;

Chirurgia endoscopica veterinaria;

Chirurgia oftalmica veterinaria;

Ecografia diagnostica e operativa degli animali domestici;

Istologia e citologia patologica veterinaria;

Neurochirurgia veterinaria;

Ortopedia e clinica traumatologica veterinaria;

Radiologia veterinaria e medicina nucleare.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V31A, V34A.

*Area 6* - Ostetrico-ginecologica (50 ore).

Lo studente dovrà possedere buone conoscenze ostetriche ginecologiche ed andrologiche in rapporto alle diverse tipologie riproduttive atte all'applicazione delle tecniche di controllo dell'attività sessuale. Lo studente dovrà altresì, apprendere le metodiche della diagnostica per immagine, sia in ostetricia che in patologia del cavallo, del cane e del gatto e quelle di laboratorio, nonché far proprie le metodologie cliniche indispensabili per la pratica ostetrico-ginecologica nelle succitate specie animali.

Corso integrato 6.1: Patologia e clinica:

Clinica andrologica;

Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria;

Ostetricia;

Patologia della riproduzione e fecondazione artificiale.

50 ore.

Settore scientifico-disciplinare: V34B.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 31 ottobre 1997

*Il rettore:* CALZONI

**97A9620**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione culturale «Panathlon International Domenico Chiesa», in Rapallo.**

Con decreto ministeriale datato 29 settembre 1997, è stata riconosciuta la personalità giuridica della fondazione culturale «Panathlon International Domenico Chiesa», con sede in Rapallo.

**97A9861**

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Conferimento di diplomi «Al merito della redenzione sociale»**

Con decreto ministeriale 20 novembre 1997 è stato conferito al direttore coordinatore dott. Renzo Graziani, il diploma di secondo grado «Al merito della redenzione sociale» alla memoria, con consegna di medaglia d'argento alla vedova sig.ra Gloria Chiti.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1997 è stato conferito al direttore coordinatore dott. Luciano Petruziello, il diploma di secondo grado «Al merito della redenzione sociale» alla memoria, con consegna di medaglia d'argento alla vedova sig.ra Maria Luisa Rossi.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1997 è stato conferito all'ispettore generale amministrativo dott. Umberto Solimene, il diploma di secondo grado «Al merito della redenzione sociale», con consegna di medaglia d'argento di cui lo stesso avrà la facoltà di fregiarsi.

**97A9862**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario**

Il consiglio comunale di Giardini Naxos (Messina) con deliberazione n. 72 del 21 luglio 1995, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 79 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 1995 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone della dott.ssa Maria Leopardi, del dott. Letterio Barbaro e del dott. Vincenzo Raimondo per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Messina, con nota n. 2397/III Sett. del 5 settembre 1997, ha fatto presente che il componente della commissione suddetta dott. Vincenzo Raimondo ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona della dott.ssa Margherita Catalano.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 novembre 1997 è stata nominata membro della commissione straordinaria di liquidazione del comune di Giardini Naxos (Messina) la dott.ssa Margherita Catalano, in sostituzione del dott. Vincenzo Raimondo.

**97A9866**

# MINISTERO DEL TESORO

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 5 dicembre 1997*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1737,20 |
| ECU | 1942,54 |
| Marco tedesco | 980,36 |
| Franco francese | 292,90 |
| Lira sterlina | 2888,62 |
| Fiorino olandese | 869,99 |
| Franco belga | 47,523 |
| Peseta spagnola | 11,602 |
| Corona danese | 257,50 |
| Lira irlandese | 2547,26 |
| Dracma greca | 6,247 |
| Escudo portoghese | 9,597 |
| Dollaro canadese | 1221,66 |
| Yen giapponese | 13,415 |
| Franco svizzero | 1213,13 |
| Scellino austriaco | 139,31 |
| Corona norvegese | 241,85 |
| Corona svedese | 223,05 |
| Marco finlandese | 324,35 |
| Dollaro australiano | 1167,40 |

**97A9981**

# MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

## Riconoscimento della personalità giuridica del Centro sulla storia dell'impresa e dell'innovazione, in Milano

Con decreto ministeriale del 5 novembre 1997, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 18 novembre 1997, al n. 258 al Centro sulla storia dell'impresa e dell'innovazione, con sede in Milano, è stata riconosciuta la personalità giuridica e ne è stato approvato il relativo statuto.

**97A9863**

# MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

## Nomina della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici per il quadriennio 1997-2001

Con decreto ministeriale n. 100955 del 15 novembre 1997, registrato il 18 novembre 1997 al n. 527 dei «visti semplici» della ragioneria centrale, è stata nominata, ai sensi dell'art. 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, la commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici per il quadriennio 1997-2001.

**97A9864**

# MINISTERO DELLA SANITÀ

## Trasferimento della titolarità di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

*Estratto del decreto n. 424/97 del 10 ottobre 1997*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Merck Sharp e Dohme S.p.a., con sede in via G. Fabbroni, 6, Roma, codice fiscale 00422760587:

specialità: VISUMIDRIATIC FENILEFRINA:

flac.no contagocce 10 ml, n. di A.I.C. 020698015,

è ora trasferita alla società: Pharmec S.r.l., con sede in via Canino, 21, Roma, codice fiscale 05101501004.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto del decreto n. 425/97 del 10 ottobre 1997*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Merck Sharp e Dohme S.p.a., con sede in via G. Fabbroni, 6, Roma, codice fiscale 00422760587:

specialità: VISUMIDRIATIC:

flac. collirio 10 ml 0,5%, n. di A.I.C. 018002016;

flac. collirio 10 ml 1%, n. di A.I.C. 018002030,

è ora trasferita alla società: Pharmec S.r.l., con sede in via Canino, 21, Roma, codice fiscale 05101501004.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto del decreto n. 428/97 del 10 ottobre 1997*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Merck Sharp e Dohme S.p.a., con sede in via G. Fabbroni, 6, Roma, codice fiscale 00422760587:

specialità: VISUMETAZONE:

collirio 3 ml 0,1%, n. di A.I.C. 015980016;

flac. collirio 5 ml, n. di A.I.C. 015980028;

flac. collirio 10 ml, n. di A.I.C. 015980030,

è ora trasferita alla società: Pharmec S.r.l.. con sede in via Canino. 21, Roma, codice fiscale 05101501004.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto del decreto n. 431/97 del 10 ottobre 1997*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Merck Sharp e Dohme S.p.a., con sede in via G. Fabbroni, 6, Roma, codice fiscale 00422760587:

specialità: VISUGLICAN:

collirio flac. 10 ml, n. di A.I.C. 024851014,

è ora trasferita alla società: Pharmec S.r.l., con sede in via Canino, 21, Roma, codice fiscale 05101501004.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto del decreto n. 432/97 del 10 ottobre 1997*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Merck Sharp e Dohme S.p.a., con sede in via G. Fabbroni, 6, Roma, codice fiscale 00422760587:

specialità: VISUMETAZONE ANTIBIOTICO:

flac. collirio 5 ml, n. di A.I.C 022729014;

flac. collirio 10 ml, n. di A.I.C. 022729026,

è ora trasferita alla società: Pharmec S.r.l., con sede in via Canino, 21, Roma, codice fiscale 05101501004.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto del decreto n. 436/97 del 21 ottobre 1997*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Laboratorio farmaceutico S.I.T. - Specialità igienico terapeutiche S.r.l., con sede in via Cavour, 70, Mede (Pavia), codice fiscale 01108720598:

specialità: ERIDAN:

30 confetti 5 mg, n. di A.I.C. 020242018,

è ora trasferita alla società: Dorom S.r.l., con sede in piazza Agrippa, 1, Milano, codice fiscale 09300200152.

Produzione, controllo e confezionamento: la produzione, il controllo ed il confezionamento vengono effettuati oltre che presso l'officina farmaceutica Laboratorio Farmaceutico S.I.T. S.r.l., sita in via Cavour, 70, Mede (Pavia), anche presso l'officina farmaceutica Poli industria chimica S.p.a., sita in Quinto de' Stampi, 48, Rozzano (Milano).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto del decreto n. 440/97 del 21 ottobre 1997*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Laboratorio farmaceutico S.I.T. - Specialità igienico terapeutiche S.r.l., con sede in via Cavour, 70, Mede (Pavia), codice fiscale 01108720598:

specialità: QUAIT:

20 compresse 1 mg, n. di A.I.C. 023299011;

20 compresse 2,5 mg, n. di A.I.C. 023299035,

è ora trasferita alla società: Dorom S.r.l., con sede in piazza Agrippa, 1. Milano, codice fiscale 09300200152.

Produzione, controllo e confezionamento: la produzione, il controllo ed il confezionamento vengono effettuati oltre che presso l'officina farmaceutica Laboratorio S.I.T. S.r.l., sita in via Cavour, 70, Mede (Pavia), anche presso l'officina farmaceutica Poli industria chimica S.p.a., sita in Quinto de' Stampi, 48, Rozzano (Milano).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto del decreto n. 442/97 del 21 ottobre 1997*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle confezioni relative alla sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pharmacia & Upjohn S.a.r.l., con sede in 92800 Puteaux-100/101 Quartier, Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla società Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in via Robert Koch, 1-2, Milano, codice fiscale 07089990159:

specialità: LINCOCIN:

im iv 1 fiala 600 mg 2,2 ml + 1 siringa, n. di A.I.C. 020601035;

im iv 1 fiala 300 mg, 1 ml + 1 siringa, n. di A.I.C. 020601062,

è ora trasferita alla società: Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in via Robert Koch, 1-2. Milano, codice fiscale 07089990159.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto del decreto n. 443/97 del 21 ottobre 1997*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Merck Sharp e Dohme S.p.a., con sede in via G. Fabbroni, 6, Roma, codice fiscale 00422760587:

specialità: VISUMETAZONE DECONGESTIONANTE:

flac. collirio 3 ml, n. di A.I.C. 016458010;

flac. collirio 5 ml, n. di A.I.C. 016458022;

flac. collirio 10 ml, n. di A.I.C. 016458034,

è ora trasferita alla società: Pharmec S.r.l., con sede in via Canino, 21, Roma, codice fiscale 05101501004.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto del decreto n. 444/97 del 21 ottobre 1997*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Merck Sharp e Dohme S.p.a., con sede in via G. Fabbroni, 6, Roma, codice fiscale 00422760587:

specialità: VISUMETAZONE ANTISTAMINICO:

flacone collirio 3 ml, n. di A.I.C. 015912013;

flacone collirio 5 ml, n. di A.I.C. 015912025;

flacone collirio 10 ml, n. di A.I.C. 015912037,

è ora trasferita alla società: Pharmec S.r.l., con sede in via Canino, 21, Roma, codice fiscale 05101501004.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto del decreto n. 480/97 del 18 novembre 1997*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Novartis Consumer Health S.p.a., con sede in s.s. Varesina, 233, km 20,5, Origgio (Varese), codice fiscale 00687350124:

specialità: LOSALEN:

pomata 30 g, n. di A.I.C. 022295012;

tintura 30 ml, n. di A.I.C. 022295024,

è ora trasferita alla società: Novartis Farma S.p.a., con sede in s.s. 233, km 20,5, Origgio (Varese), codice fiscale 07195130153.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto del decreto n. 481/97 del 18 novembre 1997*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Novartis Consumer Health S.p.a., con sede in s.s. Varesina, 233, km 20,5, Origgio (Varese), codice fiscale 00687350124:

specialità: LOCORTEN:

lozione 30 ml 0,02%, n. di A.I.C. 020613030;

«vioformio» crema 30 g, n. di A.I.C. 020613042;

«vioformio» pomata 30 g, n. di A.I.C. 020613055;

«vioformio» pasta 15 g, n. di A.I.C. 020613067;

crema 30 g, n. di A.I.C. 020613079;

pomata 30 g, n. di A.I.C. 020613081;

otologico gocce 7,5 ml, n. di A.I.C. 020613105;

stomatologico gocce 7,5 ml, n. di A.I.C. 020613117,

è ora trasferita alla società: Novartis Farma S.p.a., con sede in s.s. 233, km 20,5, Origgio (Varese), codice fiscale 07195130153.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto del decreto n. 482/97 del 18 novembre 1997*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Novartis Consumer Health S.p.a., con sede in s.s. Varesina, 233, km 20,5, Origgio (Varese), codice fiscale 00687350124:

specialità: SICORTEN:

crema 30 g, n. di A.I.C. 026248017;

unguento 30 g, n. di A.I.C. 026248029;

specialità: SICORTEN PLUS:

crema dermatologica 30 g, n. di A.I.C. 028879017,

è ora trasferita alla società: Novartis Farma S.p.a., con sede in s.s. 233, km 20,5, Origgio (Varese), codice fiscale 07195130153.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto del decreto n. 483/97 del 18 novembre 1997*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società LPB Istituto farmaceutico S.p.a., con sede in via C. Arconati, 1, Milano, codice fiscale 00738480151:

specialità: MESULID:

30 compresse 100 mg, n. di A.I.C. 025971021;

15 compresse 200 mg, n. di A.I.C. 025971033;

«mite» 30 bustine gran. 50 mg, n. di A.I.C. 025971045;

30 bustine 100 mg, n. di A.I.C. 025971058;

10 supposte 200 mg, n. di A.I.C. 025971060;

specialità: MESULID FAST:

30 compresse divisibili 400 mg, n. di A.I.C. 029127014;

30 bustine 400 mg, n. di A.I.C. 029127026;

specialità: SIRDALUD:

30 compresse 4 mg, n. di A.I.C. 025852029;

30 compresse 6 mg, n. di A.I.C. 025852031;

15 compresse 2 mg, n. di A.I.C. 025852056;

specialità: TORECAN:

6 sup. 6,5 mg, n. di A.I.C. 019889031;

15 confetti, n. di A.I.C. 019889043,

sono ora trasferite alla società: Novartis Farma S.p.a., con sede in s.s. 233, km 20,5, Origgio (Varese), codice fiscale 07195130153.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto del decreto n. 484/97 del 18 novembre 1997*

Tutte le specialità medicinali fino ad ora intestate alla società Ciba Geigy S.p.a., con sede in s.s. 233 (Varesina) km 20,5, Origgio (Varese), codice fiscale 00826480154, sono ora trasferite alla società: Novartis Farma S.p.a., con sede in s.s. 233, km 20,5, Origgio (Varese), codice fiscale 07195130153.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto del decreto n. 485/97 del 18 novembre 1997*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Novartis Consumer Health S.a., con sede in 1260 Nyon - Canton Vaud (Svizzera), rappresentata in Italia da Novartis Consumer Health S.p.a., con sede in s.s. Varesina, 233, km 20,5, Origgio (Varese), codice fiscale 00687350124:

specialità: KCL RETARD:

40 confetti 600 mg, n. di A.I.C. 023638012,

è ora trasferita alla società: Novartis Farma S.p.a., con sede in s.s. 233, km 20,5, Origgio (Varese), codice fiscale 07195130153.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto del decreto n. 486/97 del 18 novembre 1997*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Novartis Farma S.p.a., con sede in s.s. Varesina, 233, km 20,5, Origgio (Varese), codice fiscale 07195130153:

specialità: TERNELIN:

30 compresse 4 mg, n. di A.I.C. 027290028;

30 compresse 6 mg, n. di A.I.C. 027290030;

15 compresse 2 mg, n. di A.I.C. 027290055,

è ora trasferita alla società: Fagen S.r.l., con sede in piazza Giovine Italia, 5, Milano, codice fiscale 10928780153.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto del decreto n. 487/97 del 18 novembre 1997*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Novartis Farma S.p.a., con sede in s.s. Varesina, 233, km 20,5, Origgio (Varese), codice fiscale 07195130153:

specialità: GLICEROLO SANDOZ:

18 supposte 2500 mg, n. di A.I.C. 031991019,

con variazione della denominazione in: GLICEROLO NOVARTIS, è ora trasferita alla società: Novartis Consumer Health S.p.a., con sede in s.s. Varesina, 233, km 20,5 Origgio (Varese), codice fiscale 00687350124.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**97A9950**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Nomina del commissario governativo della società cooperativa edilizia «Bernini», in Lecce

Con decreto ministeriale 19 novembre 1997 il dott. Luciano Ninno è stato nominato — per un periodo di dodici mesi — commissario governativo della società cooperativa edilizia «Bernini», con sede in Lecce, costituita il 5 marzo 1981 per rogito notaio dott. Sergio Gloria.

**97A9865**

### Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale n. 23722 del 14 novembre 1997, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 18 gennaio 1997, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Castellaneta (Taranto), imprese impegnate nei lavori per il raddoppio e potenziamento della linea ferroviaria Bari-Taranto.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 18 gennaio 1997 al 17 luglio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 18 luglio 1997 al 17 gennaio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 18 gennaio 1998 al 17 luglio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 18 luglio 1998 al 17 gennaio 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 18 gennaio 1999 al 17 aprile 1999 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 23723 del 14 novembre 1997, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 31 gennaio 1997, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Matera-Ferrandina (Matera), imprese impegnate nei lavori di costruzione della linea ferroviaria Matera-Ferrandina.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 31 gennaio 1997 al 30 luglio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 31 luglio 1997 al 30 gennaio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 31 gennaio 1998 al 30 luglio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 31 luglio 1998 al 30 gennaio 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 31 gennaio 1999 al 30 aprile 1999 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 23724 del 14 novembre 1997, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 4 luglio 1996, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Termini Imerese località Ligueri (Palermo), imprese impegnate nella costruzione adduttore Ovest San Leonardo primo lotto dalla diga Rosamarina a Trabia.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 4 luglio 1996 al 3 gennaio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 4 gennaio 1997 al 3 luglio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 4 luglio 1997 al 3 gennaio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 4 gennaio 1998 al 3 luglio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 4 luglio 1998 al 3 ottobre 1998 (limite massimo).

**97A9840**

## Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 23661 del 10 novembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1997 al 30 maggio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alfano Stefano, con sede in Bagheria (Palermo) e unità di Catania, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 27,30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 25 unità, su un organico complessivo di 70 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alfano Stefano, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23675 del 10 novembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1997 al 31 marzo 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cesari Aimone Ferroviaria con sede in Roma e unità di Messina, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 28 unità, su un organico complessivo di 495 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cesari Aimone Ferroviaria, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23692 del 14 novembre 1997, è autorizzata, limitatamente al periodo dal 7 ottobre 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Weingrill Carlo, con sede in Verona e unità di Verona, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 27 unità, su un organico complessivo di 46 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Weingrill Carlo, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 23693 del 14 novembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comecol, con sede in Colleferro (Frosinone) e unità di Colleferro (Frosinone), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 25 unità, su un organico complessivo di 35 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comecol, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 23694 del 14 novembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1997 al 30 settembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italtecno, con sede in Napoli e unità di Reggio Calabria, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 30 unità, su un organico complessivo di 56 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italtecno, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23695 del 14 novembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 28 aprile 1997 al 27 aprile 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cascami seta-filature seriche riunite, con sede in Vallemosso (Vicenza) e unità di Pomaretto (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 8 unità, su un organico complessivo di 21 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cascami seta-filature seriche riunite, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23696 del 14 novembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1997 al 31 maggio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Società Tekos, con sede in Alghero (Sassari) e unità di Alghero, zona industriale S. Marco (Sassari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 10 unità, su un organico complessivo di 15 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Società Tekos, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23697 del 14 novembre 1997, è autorizzata, per il periodo dall'8 luglio 1997 al 7 luglio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Sv.E.Ur., con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 15 unità, su un organico complessivo di 27 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Sv.E.Ur., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23698 del 14 novembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. International Letterfix, con sede in Genova e unità di Genova, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 21 unità, su un organico complessivo di 23 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. International Letterfix, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23699 del 14 novembre 1997, è autorizzata, limitatamente al periodo dal 1° novembre 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enna Servizi, con sede in Enna e unità di Enna, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 71 unità, su un organico complessivo di 83 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enna Servizi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23700 del 14 novembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 14 marzo 1995 all'11 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,

nella misura prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telecom Italia, con sede in Messina e unità di Messina, Caltanissetta, Enna e Patti (Messina), con esclusione dello stabilimento di Palermo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 441 unità, sù un organico complessivo di 636 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telecom Italia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 23701 del 14 novembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I., con sede in Napoli e unità di Brindisi, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione media dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 22 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 36 unità, su un organico complessivo di 1022 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

**97A9841**

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

**Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Cooperativa tra consumatori dipendenti enti pubblici - Soc. coop. a r.l.», in Gorizia, e nomina del commissario governativo.**

Con deliberazione n. 3377 in data 7 novembre 1997 la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Cooperativa tra consumatori dipendenti enti pubblici Soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia, ed ha nominato commissario governativo per un periodo massimo di sei mesi la rag.ra Rita Burelli, residente in Gorizia, via Monferrato, 23.

**97A9867**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

*ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al provvedimento del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco, 15 settembre 1997 concernente: «Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».** (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 269 del 18 novembre 1997).

In calce al provvedimento citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 23, seconda colonna, dopo l'allegato 1, deve intendersi riportata la seguente dicitura:

«*Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1997*
*Registro n. 2 Sanità, foglio n. 37*».

**97A9860**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

**CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
**L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
**LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
**PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
**SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

### BASILICATA

**MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
**POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

**CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
**COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
**PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
**REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
**VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

### CAMPANIA

**ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
**AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
**BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
**CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
**CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
**CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
**ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
**NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
**NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
**POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
**SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

### EMILIA-ROMAGNA

**BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
**CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
**CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
**FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
**FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
**MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
**PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
**PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
**RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
**REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
**RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

**GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
**PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
**TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
**UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

### LAZIO

**FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
**LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
**RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
**ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
**SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
**TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
**VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

### LIGURIA

**CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
**GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
**IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
**LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

### LOMBARDIA

**BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
**BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
**BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
**BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
**COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
**CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
**GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
**LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
**LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
**MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
**MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
**MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
**SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

**VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

## MARCHE

**ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
**ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
**MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
**PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
**S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

## MOLISE

**CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

## PIEMONTE

**ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
**ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
**ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
**BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
**CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
**NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
**TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
**VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

## PUGLIA

**ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
**BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
**BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
**CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
**FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
**LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
**MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
**MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

**TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

**CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
**ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
**SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

## SICILIA

**ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
**AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
**ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
**CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
**CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
**CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
**ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
**GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
**MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
**PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
**S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
**TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

## TOSCANA

**AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
**FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
**GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
**LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
**LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
**MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
**PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
**PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
**PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
**SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
**VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

## TRENTINO-ALTO ADIGE

**TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

## UMBRIA

**FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
**PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
**TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

## VENETO

**CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
**PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
**ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
**TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
**VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
**VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
**VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

**PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI**
***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 440.000 |
| - semestrale | L. | 250.000 |

**Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 360.000 |
| - semestrale | L. | 200.000 |

**Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 100.000 |
| - semestrale | L. | 60.000 |

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 92.500 |
| - semestrale | L. | 60.500 |

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 236.000 |
| - semestrale | L. | 130.000 |

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 92.000 |
| - semestrale | L. | 59.000 |

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 231.000 |
| - semestrale | L. | 126.000 |

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 950.000 |
| - semestrale | L. | 514.000 |

**Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 850.000 |
| - semestrale | L. | 450.000 |

*Integrando con la somma di* **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami* | L. | 2.800 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 140.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 91.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 8.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) | L. | 1.300.000 |
| Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale | L. | 1.500 |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) | L. | 4.000 |

*N.B.* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

**PARTE SECONDA - INSERZIONI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 410.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 245.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.550 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189